



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 10 maggio 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2000, n. 10.

Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 3782

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2000, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

pag. 3786

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
22 febbraio 2000, n. 048/Pres.

Approvazione integrazione al documento recante «Legge regionale 52/1991 - Tabelle parametriche per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e determinazione del contributo relativo al costo di costruzione».

pag. 3808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
1 marzo 2000, n. 062/Pres.

Regolamento concernente le disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del mondo» ai principi del commercio equo e solidale di cui all'articolo 23, comma 6, della legge regionale 8/1999. Approvazione.

pag. 3808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 2000, n. 0112/Pres.

Legge regionale 3/1996, articolo 12 C.C. Consorzio di comunioni familiari «Consorzio Vicinale di Bagni di Lusnizza», con sede in Malborghetto Valbruna (Udine). Riconoscimento della personalità giuridica.

[pag. 3810](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 2000, n. 0113/Pres.

Legge regionale 3/1996, articolo 12 C.C. Consorzio di comunioni familiari «Consorzio Vicinale di Malborghetto Cucco» con sede in Malborghetto Valbruna (Udine). Riconoscimento della personalità giuridica.

[pag. 3814](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 aprile 2000, n. 0121/Pres.

2^a rettifica integrativa del D.P.G.R. 14 gennaio 1997, n. 07/Pres. concernente: Riconoscimento di aversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «piogge alluvionali» verificatosi in Provincia di Pordenone dal 14 al 18 ottobre 1996 e delimitazione dei territori danneggiati.

[pag. 3818](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 aprile 2000, n. 0124/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Villa Santana.

[pag. 3819](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 aprile 2000, n. 0125/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 6 al Regolamento edilizio del Comune di Treppo Carnico.

[pag. 3819](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 aprile 2000, n. 0126/Pres. (Estratto).

Approvazione del Regolamento edilizio del Comune di Gorizia.

[pag. 3819](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 aprile 2000, n. 0129/Pres.

Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato. SNAM S.p.A. - Metanodotto Flaibano-Pordenone.

[pag. 3819](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 aprile 2000, n. 0131/Pres.

Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale». Sostituzione componente del Consiglio generale.

[pag. 3820](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
19 aprile 2000, n. 1166/DR.

Istituzione della Stazione forestale di Coseano.

[pag. 3821](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
21 marzo 2000, n. EST.214-D/ESP/4265. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea elettrica 132 kV Stazione Planais - C.P. Palmanova con derivazione Caffaro. Costruzione di un nuovo tratto C.P. Caffaro S.p.A. - Torviscosa, C.P. ENEL S.p.A. Palmanova, nei Comuni di Torviscosa, Gonars, Bagnaria Arsa e Palmanova.

[pag. 3826](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 5 aprile 2000, n. EST.298-D/ESP/4433. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione del Piano particolareggiato di Vernasso - 4° lotto.

[pag. 3826](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 10 aprile 2000, n. EST.321-D/ESP/3304. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte della Comunità Montana del Gemonese, per la realizzazione della pista forestale «Nord Plazzaris», in Comune di Montenars.

[pag. 3827](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 aprile 2000, n. EST.322-D/ESP/4291. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pesian di Prato, per l'esecuzione di lavori di realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Colloredo di Prato e Pesian di Prato.

[pag. 3830](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 aprile 2000, n. EST.341-D/ESP/4401. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Ampezzo, per la realizzazione dei lavori di costruzione di piazzole di scambio lungo le strade per le frazioni di Oltris e di Voltois.

[pag. 3832](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2000, n. 227.

Direttive per l'attuazione dei commi 32 e 33 dell'articolo 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3. Concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse assegnate secondo il Piano finanziario previsto dal DOCUP Obiettivo 5b, Misura III.3 - Tipologia 4 - Istituzione di un Fondo presso l'Agemont S.p.A. di Amaro, per la partecipazione al capitale di rischio di PMI di nuova formazione.

[pag. 3832](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2000, n. 498.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Attività programmatica e direttive generali per la gestione delle competenze del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta per l'anno 2000. Approvazione.

[pag. 3837](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2000, n. 540.

Leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 36/1995, 9/1996, 10/1997, 3/1998 e 4/1999. Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento. Proroga dei termini della D.G.R. 1445/1999.

[pag. 3841](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2000, n. 548. (Estratto).

Legge regionale 29/1992. Criteri e modalità per la concessione dei contributi integrativi previsti dall'articolo 117, della legge regionale 75/1982. Edilizia residenziale pubblica convenzionata.

[pag. 3842](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 aprile 2000, n. 924.

Legge 526/1999, articolo 10. Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP.

[pag. 3842](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 aprile 2000, n. 1046.

Proroga dei termini di conclusione delle attività connesse al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per il periodo di programmazione 1994-1999.

[pag. 3844](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2000, n. 1153.

Scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di coadiutore con decorrenza 1 gennaio 1989. Approvazione delle graduatorie e proclamazione dei candidati vincitori.

[pag. 3845](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2000, n. 1154.

Scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di funzionario con decorrenza 1 gennaio 1989. Approvazione delle graduatorie e proclamazione dei candidati vincitori.

[pag. 3852](#)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Azzano Decimo. Avviso di approva-

zione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3862](#)

Comune di Caneva. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

[pag. 3862](#)

Comune di Palmanova. Avviso di adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

[pag. 3862](#)

Comune di Pinzano al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

[pag. 3862](#)

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'area residenziale denominata «Ex Pischiutta».

[pag. 3862](#)

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona «D2» industriale e artigianale di Rodeano Alto.

[pag. 3863](#)

Comune di Sutrio. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al «demanio sciabile dello Zoncolan».

[pag. 3863](#)

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

*(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 85
dell'11 aprile 2000)*

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 marzo 2000.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1998.

pag. 3863

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Agenzia regionale per l'impiego - Trieste:

Decreto del Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego 27 gennaio 2000 di nomina della Commissione bilaterale per il programma dell'Agenzia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2000. Errata corrige.

pag. 3864

Decreto del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego 14 aprile 2000, n. 74. Rideterminazione degli importi dei contributi di cui agli articoli 7, 8, 12 e 14, Capo III, della legge regionale 1/1998, riferiti, rispettivamente, alle assunzioni, agli inserimenti lavorativi nelle cooperative, ai tirocini formativi e di orientamento e alle azioni positive.

pag. 3864

Comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia):

Avviso di gara esperita per l'appalto di pubblico servizio di nettezza urbana.

pag. 3865

Comune di Bertolo (Udine):

Statuto comunale.

pag. 3865

Comune di Forgaria nel Friuli (Udine):

Statuto comunale.

pag. 3876

Comune di Gonars (Udine):

Avviso di deposito del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P) variante n. 3. - P.R.P.C. di iniziativa pubblica.

pag. 3890

Comune di Precenico (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. denominato «Ristorante al Fiume Stella - località Isolino».

pag. 3891

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice.

pag. 3891

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di 1^o livello di psichiatria (area medica e delle specialità mediche).

pag. 3891

Comune di Trieste:

Avviso relativo al concorso pubblico di «Direttore di servizio» da assegnare al servizio sistemi informativi - area servizi centrali programmazioni e statica - qualifica dirigenziale. Integrazione al bando e riapertura dei termini di scadenza.

pag. 3892

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2000, n. 10.

Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni architettonici fortificati e del loro contesto, in quanto componente fondamentale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia e risorsa per l'offerta turistico-culturale del suo territorio.

Articolo 2

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale favorisce e sostiene, con azioni dirette e con la erogazione di contributi e sovvenzioni, i seguenti interventi:

- a) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, così come storicamente definito;
- b) l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;
- c) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali e sociali;
- d) iniziative e programmi di valorizzazione turistico-culturale dei beni architettonici fortificati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono altresì considerati per la redazione di leggi e provvedimenti regionali di attuazione di programmi comunitari in materia culturale, turistica e paesistico-ambientale.

Articolo 3

(Piano triennale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura e sentita la Commissione regionale per i beni architettonici fortificati di cui all'articolo 11, approva un piano che contiene gli obiettivi ed i programmi da attuare nel medio periodo, anche in relazione alla restante programmazione regionale e avuto riguardo alla valutazione delle azioni attuate in precedenza.

2. Il piano di cui al comma 1 ha validità triennale e costituisce riferimento per la definizione periodica degli obiettivi e programmi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Il piano è aggiornato annualmente, con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 4

(Contributi)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a persone fisiche, enti pubblici e privati che siano proprietari o detentori, qualora enti pubblici, di beni architettonici fortificati o loro parti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e nella misura massima del 75 per cento per i soggetti pubblici.

3. Le misure di cui al comma 2 sono elevate sino al 90 per cento della spesa ammissibile qualora l'intervento da attuare riguardi beni architettonici costituenti mera testimonianza storica.

4. Per la parte di spesa ammessa e non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale può concedere altresì contributi annui costanti nella misura del 7 per cento e per un periodo di dieci anni.

5. La spesa ammissibile di cui al comma 2 comprende una quota massima del 15 per cento per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per ricerche preliminari di natura storica, architettonica, geotecnica e per studi relativi al riuso del bene architettonico.

6. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato e da altri enti pubblici o erogate da privati per la stessa iniziativa e comunque entro il limite massimo dell'importo della spesa ammissibile.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, stabilisce i criteri di priorità per l'ammissibilità degli interventi, conside-

rando anche l'esistenza o la disponibilità a stipulare una convenzione con i Comuni competenti per territorio, che consenta l'apertura al pubblico, settimanale o stagionale, del bene architettonico.

Articolo 5 (Sovvenzioni)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari, possessori o detentori pubblici o privati di beni architettonici fortificati e a persone giuridiche con tali specifiche finalità statutarie, sovvenzioni per favorire la valorizzazione di beni architettonici fortificati, ivi compresi i percorsi didattici preordinati alla fruizione.

2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 possono essere concesse nella misura massima del 50 per cento per i soggetti privati e del 75 per cento per i soggetti pubblici.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, determina i criteri e le tipologie delle iniziative sovvenzionabili, assicurando la priorità agli interventi finalizzati alla riutilizzazione dei beni architettonici per finalità compatibili con le caratteristiche architettoniche e costruttive dell'edificio e del suo contesto, agli interventi relativi ad una pluralità di beni, alle iniziative non saltuarie e al grado di cofinanziamento dell'iniziativa da parte dei proponenti.

Articolo 6 (Assistenza tecnica)

1. Per assicurare adeguate condizioni culturali e tecniche per la progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento, nel quadro dell'attuazione della «Carta 1987 della Conservazione e del Restauro», di iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica. L'aggiornamento professionale e di formazione di maestranze specializzate nelle tecnologie costruttive originali è programmato e realizzato dalla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi, che interviene, per quanto attiene alle specifiche materie di restauro e recupero artistico, di concerto con la Scuola di restauro attiva presso il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Villa Manin di Passariano.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, determina i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni e assicura priorità alle iniziative che riguardano lo studio e l'applicazione

delle tecnologie costruttive originali relative al restauro e al riuso di beni architettonici fortificati e di interesse regionale.

Articolo 7 (Modalità e termini di presentazione delle domande e del rendiconto)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4 e delle sovvenzioni di cui agli articoli 5 e 6 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, sono determinati la documentazione da presentare a corredo delle singole domande, nonché le modalità e i termini di rendicontazione dei contributi concessi.

Articolo 8 (Iniziativa dell'Azienda regionale per la promozione turistica)

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge ed in particolare degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'Azienda regionale per la promozione turistica, nell'ambito dei programmi annuali di attività e in raccordo con i proprietari, possessori o detentori anche associati, elabora ed attua specifiche azioni coordinate di promozione dei beni architettonici fortificati quale risorsa turistico-culturale.

2. Le azioni di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse attribuite in via ordinaria all'Azienda stessa.

Articolo 9 (Istituzione della Casa comune della Mitteleuropa)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione, in associazione con altri enti pubblici e privati, del Compendio del Castello di Duino, come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, anche nelle more della definizione delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia per il trasferimento delle competenze in materia di beni culturali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, nonché di quelli destinati all'utilizzo del Castello di Duino, secondo quanto previsto dall'articolo 15

della legge regionale 3/1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere contributi ai soggetti che risultassero comproprietari del Castello.

3. Per la definizione degli interventi di cui al comma 2, ed ai fini dell'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1998, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, approva un progetto organico, anche avvalendosi delle necessarie consulenze. Con il medesimo progetto sono indicate le risorse finanziarie necessarie alla copertura della spesa complessiva, che fanno carico agli stanziamenti previsti dalla presente legge, ai fondi di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1998, nonché agli eventuali contributi e finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato e dai programmi dell'Unione Europea. Con la legge di assestamento del bilancio regionale per l'anno in corso si provvede, compatibilmente con le risorse disponibili, allo stanziamento necessario per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Le previsioni del presente articolo ricadono nelle finalità concernenti l'istituzione della «Casa comune della Mitteleuropa».

Articolo 10

(Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni)

1. Per l'attuazione delle finalità e degli interventi della presente legge, l'Amministrazione regionale riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti e delle associazioni statutariamente preposti ad un tanto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono stabilite annualmente sovvenzioni in base ai programmi presentati dai soggetti titolati. Dette procedure si uniformano a quelle in vigore per gli enti operanti in campo culturale.

3. Le sovvenzioni di cui al comma 2 sono erogate a seguito di domanda da presentarsi alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e di preventivo sommario di spesa.

Articolo 11

(Commissione regionale per i beni architettonici fortificati)

1. È istituita, presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la Commissione regionale per i beni architettonici fortificati, con la seguente composizione:

- a) l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura o suo delegato, che la presiede;
- b) il Sovrintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

- c) il Direttore regionale dell'istruzione e cultura, o suo delegato;
- d) il Direttore regionale del commercio e turismo, o suo delegato;
- e) il Direttore regionale della formazione professionale, o suo delegato;
- f) il Direttore dell'Azienda regionale per la promozione turistica, o suo delegato;
- g) il Direttore del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;
- h) il Presidente del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;
- i) il Presidente della sezione regionale dell'Istituto italiano dei castelli, o suo delegato;
- l) il Presidente dell'Associazione regionale Guide turistiche, o suo delegato;
- m) il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Associazione Italia Nostra, o suo delegato;
- n) due esperti nella materia dei beni architettonici fortificati proposti, rispettivamente, dalle Università degli studi di Trieste e di Udine.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Servizio dei beni culturali.

3. La Commissione di cui al comma 1 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura. Essa rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

4. Ai componenti esterni della Commissione spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Commissione regionale per i beni architettonici fortificati:

- a) formula proposte alla Giunta regionale per le finalità della presente legge;
- b) esprime parere sul piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) esprime parere sui criteri di cui all'articolo 4, comma 7, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2;
- d) verifica l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, e approva una relazione annuale in ordine al perseguimento delle finalità della presente legge.

Articolo 12

(*Norma transitoria*)

1. In sede di prima applicazione, le domande per accedere alle sovvenzioni di cui all'articolo 10 sono presentate, corredate dei programmi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13

(*Norme finanziarie*)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5183 (2.1.241.3.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio n. 73 - con la denominazione «Contributi in conto capitale a persone fisiche, enti pubblici e privati che siano proprietari o detentori, qualora enti pubblici, di beni architettonici fortificati o loro parti, per interventi di conservazione, restauro e riuso dei beni architettonici medesimi nonché d'indagine, recupero e valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5185 (2.1.241.3.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio n. 73 - con la denominazione «Sovvenzioni ai proprietari, possessori o detentori pubblici o privati di beni architettonici fortificati e a persone giuridiche con tali specifiche finalità statutarie, per favorire la valorizzazione di beni architettonici fortificati, ivi compresi i percorsi didattici preordinati alla fruizione» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, relativamente alle iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.1.280 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5186 (2.1.161.2.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio n. 73 - con la denominazione «Sovvenzioni a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 1, relativamente agli interventi di aggiornamento professionale e di formazione, fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.1.280 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5187 (1.1.158.2.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio n. 73 - con la denominazione «Sovvenzione annua agli enti e alle associazioni statutariamente preposti ad interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 del precitato stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. All'onere complessivo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 maggio 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Articolo 6
(Indirizzo politico)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa. La Giunta regionale adotta gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.

(omissis)

Nota all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), è il seguente:

Articolo 15
(Altri interventi intersettoriali)

1. Ad avvenuta emanazione delle norme di attuazione relative al trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione nella materia dei beni culturali ed artistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare il Castello di Duino, con ogni sua pertinenza, per adibirlo a sede per lo svolgimento di attività culturali, scientifiche e turistiche, ovvero al fine di insediare istituzioni anche di carattere internazionale. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le connesse spese di adattamento e di arredamento funzionali alle predette attività.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

(omissis)

Nota all'articolo 11

– La legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, reca: «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale».

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 40

– d'iniziativa dei consiglieri Molinaro, Baiutti, Brussa, Degano, Gottardo, Salvador, Staffieri e Tesini, pre-

sentata al Consiglio regionale in data 2 dicembre 1998;

- assegnata alla III Commissione permanente in data 14 dicembre 1998;
- approvata a maggioranza, con modifiche, dalla III Commissione permanente, in data 26 gennaio 2000, con relazione di maggioranza dei consiglieri Molinaro e Staffieri e, di minoranza, del consigliere Bortuzzo;
- approvata a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 22 marzo 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 4 maggio 2000, prot. n. 19/2-476/2000.

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2000, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

(Destinazione degli utili derivanti dalla gestione della legge regionale 47/1996)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, sono inseriti i seguenti:

«5 bis. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dalle benzine scontate sono prioritariamente utilizzati per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce per la sola benzina verde. Tale vincolo prioritario di utilizzo degli utili di gestione opera solo a condizione che la differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a lire 200 e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a lire 400.

5 ter. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis, ad avvenuto accertamento dell'avanzo di amministrazione di ciascun anno, gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla gestione della presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di interventi per la viabilità e per altre opere di urbanizzazione, alle finalità di carattere istituzionale di cui al comma 3 bis dell'articolo 7 della presente legge, nonché alla realizzazione di sistemi di mobilità collettiva ecocompatibili.».

Articolo 2

(Variazione delle riduzioni di prezzo)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«4. La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle finanze, 23 ottobre 1996, n. 655.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:

«4 bis. Le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 17, della legge 549/1995, i decreti di rideterminazione, emanati in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di cui al comma 4, sono esecutivi dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dal termine ivi fissato.».

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 47/1996 e verifica degli effetti dell'eventuale estensione della normativa ai ciclomotori)

1. L'articolo 3 della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 13/1998, è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge vengono definiti:

- a) con il termine «beneficiari»:
 - 1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;
 - 2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, di seguito denominate «Organizzazioni»;

b) con il termine «mezzi»:

- 1) gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei Pubblici Registri Automobilistici della regione;
 - 2) le unità da diporto indicate all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) con il termine «identificativi» le tessere uniformate alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1);
- d) con il termine «autorizzazioni» le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge, effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui all'allegato B), punto 1);
- e) con il termine «contrassegno nautico» il documento avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 3);
- f) con il termine «POS» gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 2);
- g) con il termine «Compagnia petrolifera» la Società munita di licenza per l'esercizio di un deposito fiscale, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che rifornisce il punto vendita.».

2. La Giunta regionale effettua, entro il 31 dicembre 2000, anche con appositi studi, una verifica avente per oggetto gli effetti che deriverebbero dall'estensione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i ciclomotori di proprietà delle persone fisiche residenti nella regione, ed in particolare:

- a) la consistenza numerica dei ciclomotori circolanti in regione;
- b) l'entità dei consumi annui dei ciclomotori;
- c) la presunta entità dell'incremento dell'approvvigionamento di carburante in regione ed i conseguenti effetti sul bilancio regionale;
- d) gli adeguamenti necessari sotto l'aspetto gestionale ed informatico;
- e) il sistema dei controlli.

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 47/1996)

1. L'articolo 4 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

(Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di

Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, di seguito denominata Camera di Commercio.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati presentano apposita istanza, con i contenuti e le modalità indicate all'allegato B), punto 1), alla Camera di Commercio della provincia nella quale risiedono o è ubicata la sede dell'Organizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione e la consegna dell'identificativo avviene previo versamento della somma di lire 10.000, anche se derivante da deterioramento, furto, smarrimento o distruzione dell'identificativo precedentemente rilasciato. Detta somma può essere rideterminata con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le Camere di Commercio introitano le somme di cui al comma 3.

5. Per le unità da diporto all'atto del rilascio dell'autorizzazione è altresì consegnato il contrassegno nautico da applicare in modo visibile sul mezzo.

6. L'identificativo può essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.

7. L'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 6, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento a prezzo ridotto e non può essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle Organizzazioni.

8. Il beneficiario o il legale rappresentante dell'Organizzazione sono tenuti a segnalare alla Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione la variazione di residenza o di sede in altro Comune, il venir meno della intestazione o titolarità di diritto di usufrutto del mezzo nonché lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo. Entro il medesimo termine, il legale rappresentante dell'Organizzazione è tenuto a segnalare alla Camera di Commercio la variazione dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo.

9. Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti da variazione della toponomastica, non comportano l'obbligo di segnalazione di cui al comma 8 e le relative informazioni sono acquisite dalla Camera di Commercio competente tramite la banca dati di cui all'articolo 7.»

Articolo 5

(Entità delle riduzioni di prezzo)

1. L'articolo 5 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

tuito dal seguente:

«Articolo 5

(Entità della riduzione di prezzo)

1. La riduzione di prezzo è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune di residenza dei beneficiari, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. L'entità della riduzione di prezzo spettante alle Organizzazioni è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune presso il quale l'Organizzazione stessa ha sede legale o sede secondaria.

3. La riduzione di prezzo spettante per il rifornimento di unità da diporto è quella stabilita per la fascia territoriale nella quale sono inseriti i Comuni con minor distanza dal valico confinario.

4. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa per ogni rifornimento effettuato con le modalità stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita dotati di POS situati nel territorio regionale.»

Articolo 6

(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996, la parola «veicolo» è sostituita dalla parola «mezzo».

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996, è aggiunto in fine il seguente periodo «La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi, per le apparecchiature self service, atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.»

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996, le parole «, con le modalità di cui all'allegato A), punto 3), e a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS» sono sostituite dalle parole «ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS, con le modalità ed i contenuti indicati nell'allegato B), punto 3)».

4. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«6. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente riportati nei POS.»

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996 sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito Internet regionale.

6 ter. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo al gestore dell'impianto l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.».

Articolo 7

(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, dopo le parole «per le finalità previste dalla presente legge», sono inserite le parole «nonché per altre finalità di carattere istituzionale,» e le parole «per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, con o senza piombo», sono sostituite dalle parole «per l'anagrafe dei beneficiari, per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate in attuazione della presente legge».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:

«1 bis. I dati relativi ai singoli rifornimenti che, per qualsiasi causa, non sono stati trasferiti dai POS al sistema informatico con le modalità dell'articolo 9, devono essere memorizzati negli archivi del sistema informatico non oltre tre mesi dalla data dei rispettivi consumi.».

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali comunicano all'Amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato B), punto 2), relativi alle persone fisiche residenti nel proprio Comune. Le informazioni sono trasmesse alla banca dati regionale con cadenza settimanale in via informatica. A tal fine è autorizzato anche il diretto prelievo dei dati dagli archivi informatici comunali da parte dell'Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per consentire il trasferimento dei dati dagli archivi comunali.».

4. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996 la parola «veicoli» è sostituita dalla parola «mezzi».

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. La banca dati può essere implementata con ulteriori dati necessari per attivare altre finalità di carattere istituzionale, in particolare nei settori sanitario, anagrafico, della mobilità, elettorale, nonché per la funzione di borsellino elettronico, mediante l'utilizzo degli identificativi che, in tal caso, fungono da Carta del cittadino.

3 ter. L'individuazione dei dati di cui al comma 3 bis, le modalità per il rilascio, l'abilitazione e l'utilizzo della Carta del cittadino sono definiti con appositi regolamenti.

3 quater. Le Carte del cittadino sono acquisite dall'Amministrazione regionale e il loro rilascio e l'abilitazione per la fruizione dei servizi può intervenire direttamente da parte dell'Amministrazione regionale o da parte di altri soggetti pubblici. Il rilascio e l'abilitazione agli aventi diritto può intervenire anche a titolo gratuito.

3 quinquies. Per consentire la memorizzazione dei dati di cui al comma 3 bis sugli identificativi già rilasciati per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire la licenza d'uso dello spazio di memoria a tal fine necessario.

3 sexies. L'attivazione dei servizi fruibili con la Carta del cittadino avviene in modo graduale nel territorio regionale in relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno. L'individuazione degli ambiti territoriali e dei settori d'intervento da attivare sono definiti dalla Giunta regionale.

3 septies. I dati non sensibili di cui al presente articolo possono essere ceduti, anche su supporto magnetico, a chiunque ne faccia richiesta, purché il trattamento e la cessione avvengano nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

3 octies. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, con apposita delibera, fissa i modi e i termini della cessione di cui al comma 3 septies. Gli eventuali introiti derivanti dall'attuazione del precedente comma sono destinati prioritariamente allo sviluppo dei servizi elettronici di cui al presente articolo.».

Articolo 8

(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative:

- a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonché delle autorizzazioni e relative sospensioni o revoche;
- b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni ed ai controlli sui consumi di benzine, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno ed a quelli relativi agli eventuali contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17;
- c) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 15 bis;

d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite;

e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:

«1 bis. Gli identificativi sono acquisiti dalle Camere di Commercio in via unitaria, mentre i contrassegni nautici sono acquisiti dall'Amministrazione regionale e forniti alle Camere di Commercio per il successivo rilascio ai beneficiari.».

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 è sostituito dai seguenti:

«2. Le Camere di Commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese qualora non festivo, o entro il primo giorno successivo non festivo, all'Amministrazione regionale ed alle Compagnie petrolifere, sotto la propria responsabilità, l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.

2 bis. L'attestazione di cui al comma 2, riferita ai consumi effettuati nel mese precedente, certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche ai fini della legittimità dei rimborsi di cui all'articolo 10.».

4. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, le parole «ed i rapporti finanziari, tenuto conto degli importi da queste riscossi ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 e relativi al rilascio delle autorizzazioni, nonché delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza ai sensi dell'articolo 15», sono sostituite dalle parole «per lo svolgimento dell'attività delegata».

5. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 le parole «ed all'onere derivante dalle convenzioni con le Camere di Commercio» sono abrogate.

6. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 le parole «con le modalità di cui all'allegato A), punto 4),» sono abrogate e le parole «salvo causa di forza maggiore», sono sostituite dalle parole «con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3».

7. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 è aggiunto il seguente:

«6 bis. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di Commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, anche in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.».

Articolo 9

(Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 le parole «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), su cui sia installato il software atto ad operare nei termini di cui all'allegato A), punti 3), 4) e 5)» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)».

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare alla propria Camera di Commercio i dati memorizzati nei POS, relativi alle quantità di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore. La trasmissione dei dati dai POS avviene tramite rete telefonica con collegamento ad un programma di gestione delle connessioni su apposite apparecchiature di interfaccia.».

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996, le parole «vendute ad un prezzo diverso da quello ridotto in applicazione della presente legge» sono sostituite con le parole «complessivamente vendute, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportate nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF)».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Il gestore è inoltre tenuto, all'inizio di ogni giornata lavorativa, a verificare l'avvenuto corretto invio dei dati dal POS di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.

3 ter. Qualora dalla verifica di cui al comma 3 bis risulti che i dati non sono stati correttamente trasmessi al sistema informatico, il gestore è tenuto a darne comunicazione entro il giorno successivo alla competente Camera di Commercio, esibendo la copia degli scontrini rilasciati e/o il registro dell'UTF ai fini dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima.».

5. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Il gestore del punto vendita non può consentire il rifornimento a prezzo ridotto qualora l'identificativo a tal fine consegnato risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.».

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Le notizie ai gestori relative all'avvenuto corretto invio dei dati all'elaboratore centrale di cui al comma 3 bis ed alle disabilitazioni degli identificativi di cui al comma 4 avvengono mediante comunicazione sui POS, con le modalità indicate al comma 2.

4 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad attuare gli strumenti necessari alla progressiva riduzione e parificazione dei costi relativi alla trasmissione dei dati mediante linea telefonica, di cui al presente articolo, da tutti i punti vendita di carburante del Friuli-Venezia Giulia.».

Articolo 10

(Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:

«01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte delle Compagnie petrolifere dalle quali proviene il rifornimento di carburante.».

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996 le parole «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le somme da questi» sono sostituite con le parole «alle Compagnie petrolifere le somme da queste».

3. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996, modificato con regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, le Compagnie petrolifere inoltrano all'Amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarità rilasciata dalle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 2 bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato B), punto 4). Detta documentazione può essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento, di cui all'allegato B), punto 3).».

4. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state presentate le istanze di rimborso.».

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:

«3 bis. Almeno due volte all'anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista al comma 5 dell'articolo 13, effettua opportune verifiche a campione presso ogni Compagnia petrolifera, atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal

comma 2 dell'articolo 11. Detta documentazione deve essere conservata dalle Compagnie petrolifere per un periodo non inferiore ad anni due a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.».

Articolo 11

(Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996 le parole «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 504/1995, sono tenuti» sono sostituite dalle parole «Le Compagnie petrolifere sono tenute».

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996 le parole «di cui all'allegato A), punto 6)» sono sostituite con le parole «di cui all'allegato B), punto 4)» e la parola «veicoli» è sostituita dalla parola «mezzi».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di benzine effettuati nel territorio regionale, le Compagnie petrolifere comunicano mensilmente all'Amministrazione regionale i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse scadenze temporali l'Amministrazione regionale comunica alle predette Compagnie petrolifere le quantità di benzine vendute dagli stessi punti vendita.».

Articolo 12

(Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:

«Articolo 12 bis

(Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare annualmente alle Camere di Commercio le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 8, entro i limiti e con le modalità indicate nel presente articolo, per la parte eccedente le entrate loro derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le somme ritenute ammissibili per lo svolgimento dell'attività delegata, sulla base del numero dei beneficiari gestiti da ciascuna Camera di Commercio nell'anno precedente.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno le Camere di Commercio presentano alla Regione apposito rendiconto approvato dall'organo collegiale competente e controfirmato dal collegio sindacale, relativo alle spese impegnate ed alle entrate ac-

certate nell'anno precedente, derivanti dall'applicazione della presente legge, con separata evidenza del numero dei beneficiari gestiti e delle somme introitate ai sensi dell'articolo 15, sia in linea capitale che interessi, a titolo di recupero delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite dai beneficiari.

4. Le somme introitate a titolo di recupero delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite ai sensi dell'articolo 15 vengono riversate alla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma 3 ovvero poste a compensazione delle somme da rimborsare ai sensi del comma 1.».

Articolo 13

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996 sono abrogate le parole «dalle Amministrazioni comunali,» e le parole «, secondo quanto previsto dal presente Capo».

2. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 47/1996, le parole «di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle parole «di loro competenza».

3. All'articolo 13, comma 4, della legge regionale 47/1996, dopo le parole «dell'Amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole «delle Amministrazioni comunali e dell'Autorità marittima» e le parole «alle Amministrazioni comunali e, rispettivamente, alle Camere di Commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle parole «alle Camere di Commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.».

4. All'articolo 13, comma 5, della legge regionale 47/1996 le parole «di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle parole «di propria competenza».

Articolo 14

(Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 47/1996)

1. L'articolo 15 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

(Sanzioni amministrative a carico dei privati e restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 15.000 a lire 45.000 il beneficiario che non segnali il venir meno dell'intestazione o titolarità del diritto di usufrutto del mezzo, lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo entro i termini indicati dal comma 8 dell'articolo 4.

2. È soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata, colui che:

- a) effettui rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo superiore a quella spettante in attuazione della presente legge;
- b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo.

3. È soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a sei volte la riduzione di prezzo beneficiata colui che:

- a) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
- b) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 300.000:

- a) colui che, anche a seguito del venir meno del titolo di proprietà, comproprietà o usufrutto del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo;
- b) il legale rappresentante dell'Organizzazione che non segnali alla Camera di Commercio la variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione o dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è stato rilasciato l'identificativo entro quindici giorni dalla variazione.

5. La Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 e, ove previsto, al contestuale recupero delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite.».

Articolo 15

(Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

«Articolo 15 bis

(Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 400.000 per ogni rifornimento irregolarmente effettuato

il gestore dell'impianto che effettua rifornimento su mezzo diverso rispetto a quello risultante dall'identificativo.

2. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione alla vendita di benzine a prezzo ridotto fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 80.000 a lire 210.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato il gestore che non rilevi tramite POS il quantitativo di benzine erogate a prezzo ridotto all'atto del rifornimento o non rilasci lo scontrino all'atto del rifornimento. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 80.000 a lire 210.000 il gestore che a fine giornata non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico ai sensi dell'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.

5. La Camera di Commercio nel cui ambito territoriale sono ubicati gli impianti di distribuzione dei carburanti provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 4.».

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 47/1996)

1. L'articolo 16 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

(Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti e delle Compagnie petrolifere)

1. Il gestore che richieda alla Compagnia petrolifera rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto.

2. Le Compagnie petrolifere che non effettuino i controlli previsti dall'articolo 11, comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; in

caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

3. Le Compagnie petrolifere che richiedano all'Amministrazione regionale i rimborsi di cui all'articolo 10 in relazione a consumi per i quali non sussiste la documentazione prevista dall'allegato B), punto 4), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

4. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate, di cui al comma 1, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, mediante compensazione sui successivi rimborsi alle Compagnie petrolifere.

5. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 3.».

Articolo 17

(Informazioni sulle sanzioni e recuperi di somme)

1. Dopo l'articolo 16 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dal comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 13/1998, è inserito il seguente:

«Articolo 16 ter

(Informazioni sulle sanzioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, le Camere di Commercio aggiornano, con le modalità stabilite nella convenzione in detto articolo prevista, l'archivio informatico relativo alle sanzioni e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresì notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta.».

Articolo 18

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 47/1996)

1. L'articolo 17 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

(Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative)

1. Le Camere di Commercio irrogano le sanzioni

amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS previste dall'articolo 15 bis tramite la gestione della banca dati di cui all'articolo 7.».

Articolo 19

(Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996)

1. La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996 è sostituita dalla seguente: «Applicazione della legge regionale 1/1984 e devoluzione alle Camere di Commercio dei proventi delle sanzioni».

2. Al comma 1, dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996 sono abrogate le parole «alle Amministrazioni comunali ed».

Articolo 20

(Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 47/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Le competenti strutture regionali forniscono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, con cadenze periodiche definite congiuntamente, i dati relativi ai consumi di benzine nel territorio regionale e ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, con particolare riferimento agli effetti ambientali derivanti dalla applicazione della presente legge.».

Articolo 21

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 99 quinquies della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 47/1996, è inserita la seguente:

«b bis) effettua l'attività di coordinamento nei confronti delle Camere di Commercio, in relazione alle attività alle stesse delegate in materia di gestione delle benzine a prezzo ridotto;».

Articolo 22

(Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996 le parole «le domande di cui all'articolo 4, comma 1,» sono sostituite dalle parole «le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione».

2. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996 le parole «nell'allegato A), punto 7), con le modalità ivi indicate» sono sostituite dalle parole «nell'al-

legato B), punto 2), e li aggiornano nei tempi e con le modalità indicate all'articolo 7».

Articolo 23

(Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996)

1. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996 la parola «veicoli» è sostituita dalla parola «mezzi».

Articolo 24

(Sostituzione degli allegati alla legge regionale 47/1996)

1. Gli allegati A) e B) alla legge regionale 47/1996 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A) e B) alla presente legge.

Articolo 25

(Disposizioni transitorie)

1. I rimborsi alle Compagnie petrolifere relativi ai consumi delle benzine a prezzo ridotto effettuati anteriormente al 26 dicembre 1997 sono disposti dall'Amministrazione regionale con le modalità e secondo le disposizioni all'epoca vigenti.

2. La convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 rimane efficace fino alla stipula di una nuova convenzione che recepisca le disposizioni contenute nella presente legge.

3. Le Camere di Commercio introitano le somme di cui all'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 15 della legge regionale 47/1996, come sostituiti con gli articoli 4 e 14 della presente legge, relativamente ai recuperi di somme da riversare all'Amministrazione regionale, anche in pendenza dell'approvazione della nuova convenzione di cui al comma 2.

4. I procedimenti sanzionatori pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli Enti che hanno emesso i relativi verbali di contestazione e l'eventuale restituzione delle relative somme indebitamente percepite da parte dei privati viene disposta dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

5. I procedimenti sanzionatori di cui al comma 4 sono archiviati qualora gli illeciti contestati non rientrano tra quelli espressamente indicati negli articoli 15, 15 bis e 16 della legge regionale 47/1996, come sostituiti ed introdotto dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge.

6. Le riduzioni di prezzo, applicate ai rifornimenti di benzina effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, indebitamente godute dai soggetti ai qua-

li è stato erroneamente rilasciato l'identificativo dalle competenti Camere di Commercio, non devono essere recuperate dall'Amministrazione regionale.

7. Le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine usufruite dai soggetti extracomunitari a seguito dell'erroneo rilascio degli identificativi, qualora già restituite all'Amministrazione regionale, sono da questa integralmente rimborsate a detti soggetti.

8. I soggetti competenti che non avessero provveduto ad inibire la possibilità di utilizzo degli identificativi erroneamente rilasciati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, sono tenuti a rimborsare l'Amministrazione regionale delle somme corrispondenti alle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, applicate ai rifornimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento dei consumi.

Articolo 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati in particolare:

- a) l'articolo 13, comma 2; l'articolo 14, come integrato dal comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 13/1998; l'articolo 16 bis, come inserito dal comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 13/1998; l'articolo 22, comma 2, e l'articolo 23, comma 3, della legge regionale 47/1996;
- b) l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33;
- c) l'articolo 2, commi 1 e 2; l'articolo 19, commi 8, 9 e 9 bis, come inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4/1999, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;
- d) l'articolo 34, commi da 1 a 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
- e) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;
- f) l'articolo 56 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

Articolo 27

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal comma 3 bis dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall'articolo 7, comma 5, relativamente alla implementazione della banca dati, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico, allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:

- a) unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;

- b) unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

2. Gli introiti derivanti dal rilascio a titolo oneroso della Carta del cittadino e dal rilascio delle abilitazioni sugli identificativi già rilasciati, di cui al comma 3 quater dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 7, comma 5, affluiscono a decorrere dall'anno 2001 alla unità previsionale di base dell'entrata 3.1.5, istituita al comma 4, con riferimento al capitolo 1507 (3.1.1.) di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2001, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Proventi derivanti dal rilascio a titolo oneroso della Carta del cittadino e dal rilascio delle abilitazioni per la fruizione dei servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine».

3. Per gli oneri relativi all'acquisizione delle Carte del cittadino ed alle licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine, di cui rispettivamente ai commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come inseriti dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.922 «Spese per la Carta del cittadino», che si istituisce a decorrere dall'anno 2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 13 - spese correnti - con riferimento al capitolo 950 (1.1.141.2.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Spese per l'acquisizione delle Carte del cittadino e le licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei nuovi servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 - capitolo 9710, partita n. 99 del prospetto E/2, del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

4. Gli introiti di cui al comma 3 octies dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall'articolo 7, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.5 «Proventi derivanti dal rilascio della Carta del cittadino e dalla cessione dei dati non sensibili» che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - al titolo III - categoria 3.1, con riferimento al capitolo 1516 (3.1.2) di nuova istituzione per memoria nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 13 - Servizio per la ge-

stione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Introiti derivanti dalla cessione dei dati non sensibili di cui all'articolo 7 della legge regionale 47/1996».

5. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 8, comma 2, relativamente all'acquisto dei contrassegni nautici, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 milioni, suddivisa in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 929 (1.1.141.2.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Spese per l'acquisto dei contrassegni nautici da fornire alle Camere di Commercio per il rilascio ai beneficiari» e con lo stanziamento complessivo di lire 6 milioni, suddiviso in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base, con riferimento allo stanziamento del capitolo 925 che è ridotto di pari importo, intendendosi modificata la relativa autorizzazione di spesa.

6. In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 2, la denominazione del capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 - rubrica n. 13 - unità previsionale di base 31.1.13.1.634 - è modificata in «Rimborso alle Compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa».

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, con riferimento al capitolo 925 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento - già autorizzato per le finalità previste dall'articolo 19, comma 8, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - come ridotto dal comma 4, si intende rideterminato per le finalità previste dal citato articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 47/1996 e la cui denominazione è così modificata «Rimborso annuo alle Camere di Commercio delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 8 della legge regionale 47/1996 per la parte eccedente le entrate loro derivanti dall'applicazione della legge medesima».

8. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 4, ed all'articolo 26, comma 1, lettera a), relativamente all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996, è revocato lo stanziamento di complessive lire 1.500 milioni,

suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, dell'unità previsionale di base 3.7.559 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 1173 del Documento tecnico agli stessi allegato, ed è corrispondentemente ridotto di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 926 del Documento tecnico citato, il cui stanziamento è revocato, intendendosi modificate le relative previsioni di entrata ed autorizzazioni di spesa.

9. In relazione al disposto di cui all'articolo 12 bis, comma 4, della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 12, le eventuali maggiori somme, esuberanti gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, introitate dalle Camere di Commercio a titolo di recupero, sia in linea capitale che interessi, delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite dai beneficiari, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1505 (3.6.1) che si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Recupero delle maggiori somme, esuberanti gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, introitate dalle Camere di Commercio a titolo di recupero, sia in linea capitale che interessi, delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine indebitamente beneficate».

10. Le eventuali somme di cui all'articolo 25, comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento ai capitoli 1503, il cui codice di finanza regionale è modificato in «(3.6.2)», e 1077 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 52.3.13.1.698 «Rimborso agli extracomunitari delle somme già restituite all'Amministrazione regionale a seguito di erroneo rilascio degli identificativi» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 13 - spese correnti - con riferimento al capitolo 921 (1.1.161.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Rimborso ai soggetti extracomunitari delle somme già restituite all'Amministrazione regionale relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine indebitamente usufruite dai medesimi a seguito di erroneo rilascio degli identificativi» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale

di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9710, partita n. 99 del prospetto E/2, del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

12. Le somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 8, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1517 (3.6.1), che si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Recupero delle riduzioni di prezzo delle benzine indebitamente praticate in relazione all'utilizzo di identificativi erroneamente rilasciati».

Articolo 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 maggio 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

ALLEGATO A)

1) Caratteristiche tecniche minime degli identificativi

L'identificativo è costituito da una carta a microprocessore, su supporto in PVC, in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA, con le seguenti caratteristiche:

- a) standard ISO 7816;
- b) memoria utente EEPROM riscrivibile almeno 10.000 volte;
- c) capacità della memoria utente riscrivibile di 8 Kbytes;
- d) protezione della memoria utente tramite Password;
- e) segmentabilità della memoria utente in più aree protette;
- f) banda magnetica per tracce 1/2/3 su di un lato;
- g) interoperabilità con altri sistemi di carte a microprocessore ISO 7816.

2) Caratteristiche tecniche dei POS

Il POS è un apparecchio in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA con le seguenti caratteristiche:

- a) 1 Mbyte di memoria;
- b) stampante ad impatto;
- c) display a cristalli liquidi di almeno 2 righe per 20 caratteri;
- d) lettore/scrittore di carte a microprocessore ISO 7816;
- e) orologio datario;
- f) un canale asincrono;
- g) modem integrato con «autodial»;
- h) unico cavo di connessione alla rete di alimentazione elettrica (220 V, 50 Hz) ed alla rete telefonica, con spina normalizzata TELECOM, che consenta di collegarsi anche con un apparecchio telefonico;
- i) sistema di riconfigurazione che, durante il collegamento notturno, consenta ad un PC remoto di modificare automaticamente sia i parametri di lavoro memorizzati che il firmware a bordo del terminale POS.

3) Caratteristiche del contrassegno nautico

Il contrassegno nautico, documento rilasciato per le unità da diporto, ha le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni 25 cm. x 15 cm.;
- b) adesivo mediante colla resistente all'acqua;
- c) stampigliatura indelebile della sigla di riconoscimento assegnata all'unità da diporto con numero progressivo nell'ambito provinciale e carattere di identificazione del tipo di unità da diporto (N = nave; I = imbarcazione; NT = natante).

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

ALLEGATO B)

1) Modalità di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione e dati da memorizzare sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione stessa.

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

- a) dati anagrafici:
 - 1) tipo beneficiario (privato, soggetto autorizzato da Organizzazione);

- 2) nome e cognome;
- 3) data di nascita;
- 4) luogo di nascita;
- 5) cittadinanza;
- 6) comune di residenza;
- 7) indirizzo di residenza;
- 8) codice fiscale;

b) dati relativi al mezzo:

- 1) targa del veicolo o descrizione dell'unità da diporto;
- 2) cilindrata;
- 3) tipo di benzina prevalentemente utilizzato.

2. Sull'identificativo, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, sono memorizzati i seguenti dati:

- a) codice dell'autorizzazione;
- b) nome e cognome;
- c) codice fiscale;
- d) codice ISTAT del comune di residenza o sede dell'Organizzazione;
- e) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico.

3. All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:

- a) un documento comprovante la cittadinanza e la residenza;
- b) la carta di circolazione o la licenza di navigazione del mezzo prevista dall'articolo 8 della legge 50/1971. Per i natanti sprovvisti della licenza di navigazione deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà o comproprietà degli stessi;
- c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo, qualora obbligatoria in relazione alla vigente legislazione.

4. Per le sole Organizzazioni, devono essere presentati lo statuto o l'atto costitutivo o l'accordo tra gli aderenti redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata dal quale risultino la sede legale o secondaria nel territorio regionale e le finalità dell'Organizzazione, e una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante che indica i nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è richiesto l'identificativo.

2) Dati forniti dalle Amministrazioni comunali relativi alle persone fisiche residenti.

- a) codice ISTAT Comune;
- b) codice individuale;

- c) nome e cognome;
- d) data di nascita;
- e) luogo di nascita;
- f) sesso;
- g) cittadinanza;
- h) codice fiscale;
- i) indirizzo di residenza;
- j) data iscrizione;
- k) codice ISTAT Comune immigrazione;
- l) codice ISTAT Comune emigrazione;
- m) data cancellazione;
- n) codice causale cancellazione.

3) Dati da registrare per ogni rifornimento a prezzo ridotto.

1. Il gestore dell'impianto digita sul POS i seguenti dati:

- a) tipo di benzina (super o super senza piombo);
- b) litri erogati (fino a due decimali) o corrispondente importo a prezzo ridotto.

2. Il POS memorizza, oltre ai dati sopra indicati, anche i seguenti:

- a) data e ora;
- b) codice dell'identificativo;
- c) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico.

3. Nell'identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati:

- a) data e ora;
- b) codice del POS;
- c) tipo di benzina (super o super senza piombo);
- d) litri del rifornimento.

4. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati:

- 1) data e ora;
- 2) estremi identificativi del punto vendita;
- 3) codice del POS;
- 4) codice dell'autorizzazione;
- 5) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;
- 6) litri del rifornimento;
- 7) tipo di benzina (super o super senza piombo);
- 8) prezzo al litro praticato;
- 9) riduzione di prezzo al litro;

10) importo da pagare.

4) Dati da riportare nella stampa riepilogativa delle operazioni effettuate nella giornata ai fini dei rimborsi delle riduzioni di prezzo praticate.

- a) codice del POS che ha effettuato la registrazione;
- b) per ogni rifornimento:
 - 1) data e ora;
 - 2) codice dell'autorizzazione;
 - 3) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;
 - 4) tipo di benzina (super o super senza piombo);
 - 5) litri;
 - 6) importo;
- c) totalizzazione per fascia delle riduzioni di prezzo operate.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 («Disposizioni attuative dell'articolo 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale»), come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

2. A decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Regione è autorizzata a destinare la quota di accisa assegnata ai sensi del comma 16 dell'articolo 3 della legge 549/1995 per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine a favore dei cittadini residenti nel territorio regionale, secondo i criteri e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

3. La destinazione della quota di accisa deve avvenire in modo che il prezzo alla pompa delle benzine non sia mai inferiore a quello dello Stato confinante in cui viene praticato il prezzo minore e si riduca al diminuire della distanza chilometrica, calcolata lungo la rete

viaria pubblica, della sede municipale del Comune di residenza dei cittadini dal valico confinario praticabile più prossimo afferente allo Stato confinante medesimo, salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Qualora nel Comune non siano ubicati punti di vendita di benzine, la distanza di cui al comma 3 è calcolata con riferimento al più vicino Comune limitrofo in cui siano situati punti vendita e che sia maggiormente prossimo al valico confinario di cui al comma 3. La vicinanza tra Comuni è determinata dalla distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, tra le sedi municipali dei medesimi.

5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995 l'Amministrazione regionale è tenuta a rimborsare allo Stato gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

5 bis. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dalle benzine scontate sono prioritariamente utilizzati per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce per la sola benzina verde. Tale vincolo prioritario di utilizzo degli utili di gestione opera solo a condizione che la differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a lire 200 e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a lire 400.

5 ter. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis, ad avvenuto accertamento dell'avanzo di amministrazione di ciascun anno, gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla gestione della presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di interventi per la viabilità e per altre opere di urbanizzazione, alle finalità di carattere istituzionale di cui al comma 3 bis dell'articolo 7 della presente legge, nonché alla realizzazione e sistemi di mobilità collettiva ecocompatibili.

6. (abrogato)

7. (abrogato)

8. (abrogato)

Note all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 2

(Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa)

1. Per le finalità e con i criteri di cui all'articolo 1, il territorio regionale è suddiviso in fasce in cui rientrano i Comuni della regione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, provvede a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, il numero delle fasce territoriali di cui al comma 1 e ad individuare i Comuni appartenenti a ciascuna fascia.

3. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato altresì a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, la riduzione da apportare al prezzo alla pompa delle benzine per ciascuna fascia ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

4. La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle finanze, 23 ottobre 1996, n. 655.

4 bis. Le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno.

5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 17, della legge 549/1995, i decreti di rideterminazione, emanati in relazione alle va-

riazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di cui al comma 4, sono esecutivi dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dal termine ivi fissato.

– Il decreto del Ministro del Tesoro 23 ottobre 1996, n. 655, reca «Regolamento recante disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 16, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di una quota delle accise sulle benzine».

– Il testo dell'articolo 3, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), è il seguente:

Articolo 3

(omissis)

17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:

- a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;
- b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.

(omissis)

Note all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 («Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»), è il seguente:

Articolo 10

(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
 - 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1^o giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
 - 10) tutela dei diritti civili;

- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

(omissis)

– Il testo dell'articolo 1, quarto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 («Norme sulla navigazione da diporto»), come sostituito dal decreto legge 16 giugno 1994, n. 378, e convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, è il seguente:

Articolo 1

(omissis)

Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
- c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
- d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.

(omissis)

– Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca «Testo uni-

co delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative».

Nota all'articolo 4

– Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 6

(Modalità di erogazione)

1. Per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita di benzine, dotato di un POS, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.

2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi, per le apparecchiature self service, atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.

3. Effettuato il rifornimento il gestore è tenuto immediatamente a rilevare tramite il POS il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzati dall'apparecchio sull'identificativo ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS, con le modalità ed i contenuti indicati nell'allegato B), punto 3).

4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nello scontrino del POS.

5. Le operazioni descritte nei commi 2 e 3 a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita di benzine muniti di POS preposti dal gestore del punto vendita.

6. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente riportati nei POS.

6 bis. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito Internet regionale.

6 ter. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo al gestore dell'impianto l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Nota all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 7

(Banca dati)

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità previste dalla presente legge, nonché per altre finalità di carattere istituzionale, è autorizzata ad istituire una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari, per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate in attuazione della presente legge.

1 bis. I dati relativi ai singoli rifornimenti che, per qualsiasi causa, non sono stati trasferiti dai POS al sistema informatico con le modalità dell'articolo 9, devono essere memorizzati negli archivi del sistema informatico non oltre tre mesi dalla data dei rispettivi consumi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali comunicano all'Amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato B), punto 2), relativi alle persone fisiche residenti nel proprio Comune. Le informazioni sono trasmesse alla banca dati regionale con cadenza settimanale in via informatica. A tal fine è autorizzato anche il diretto prelevamento dei dati dagli archivi informatici comunali da parte dell'Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per consentire il trasferimento dei dati dagli archivi comunali.

3. Per la realizzazione della banca dati e per garantire l'espletamento delle funzioni delegate alle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le medesime e con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi.

3 bis. La banca dati può essere implementata con ulteriori dati necessari per attivare altre finalità di carattere istituzionale, in particolare nei settori sanitario, anagrafico, della mobilità, elettorale, nonché per la funzione di borsellino elettronico, mediante l'utilizzo degli identificativi che, in tal caso, fungono da Carta del cittadino.

3 ter. L'individuazione dei dati di cui al comma 3 bis, le modalità per il rilascio, l'abilitazione e l'utilizzo della Carta del cittadino sono definiti con appositi regolamenti.

3 quater. Le Carte del cittadino sono acquisite dall'Amministrazione regionale e il loro rilascio e l'abilitazione per la fruizione dei servizi può intervenire direttamente da parte dell'Amministrazione regionale o da parte di altri soggetti pubblici. Il rilascio e l'abilitazione agli aventi diritto può intervenire anche a titolo gratuito.

3 quinquies. Per consentire la memorizzazione dei dati di cui al comma 3 bis sugli identificativi già rilasciati per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire la licenza d'uso dello spazio di memoria a tal fine necessario.

3 sexies. L'attivazione dei servizi fruibili con la Carta del cittadino avviene in modo graduale nel territorio regionale in relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno. L'individuazione degli ambiti territoriali e dei settori d'intervento da attivare sono definiti dalla Giunta regionale.

3 septies. I dati non sensibili di cui al presente articolo possono essere ceduti, anche su supporto magnetico, a chiunque ne faccia richiesta, purché il trattamento e la cessione avvengano nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

3 octies. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, con apposita delibera, fissa i modi e i termini della cessione di cui al comma 3 septies. Gli eventuali introiti derivanti dall'attuazione del precedente comma sono destinati prioritariamente allo sviluppo dei servizi elettronici di cui al presente articolo.

– Per il testo dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 8

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 8

(Delega di funzioni alle Camere di Commercio)

1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative:

- a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonché delle autorizzazioni e relative sospensioni o revoche;
- b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni ed ai controlli sui consumi di benzine, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno ed a quelli relativi agli eventuali contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948,

n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1992, n. 17;

- c) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 15 bis;
- d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite;
- e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3.

1 bis. Gli identificativi sono acquisiti dalle Camere di Commercio in via unitaria, mentre i contrassegni nautici sono acquisiti dall'Amministrazione regionale e forniti alle Camere di Commercio per il successivo rilascio ai beneficiari.

2. Le Camere di Commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese qualora non festivo o entro il primo giorno successivo non festivo, all'Amministrazione regionale ed alle Compagnie petrolifere, sotto la propria responsabilità, l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.

2 bis. L'attestazione di cui al comma 2, riferita ai consumi effettuati nel mese precedente, certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche ai fini della legittimità dei rimborsi di cui all'articolo 10.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.

4. Per le finalità del presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi ed i POS esistenti e funzionali all'erogazione dei contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1992, n. 17, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), e definizione dei rapporti finanziari con le Camere di Commercio competenti nelle convenzioni di cui al comma 3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione della banca dati per l'attuazione della presente legge.

6. Ai sensi del comma 1, le Camere di Commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 sulle quantità di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3.

6 bis. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di Commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, anche in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.

– La legge 1 dicembre 1948, n. 1438, reca «Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia».

– Il testo dell'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369 («Provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava»), convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è il seguente:

Articolo 6

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del de-

creto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge, ed è aumentato del venti per cento.

– Per il testo dell'articolo 15 della legge regionale 47/1996, come sostituito dalla presente legge, vedi articolo 14.

– Per il testo dell'articolo 15 bis della legge regionale 47/1996, come introdotto dalla presente legge, vedi articolo 15.

– Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996, come modificato dalla presente legge, vedi nota all'articolo 10.

– Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 47/1996, come sostituito dalla presente legge, vedi articolo 4.

Nota all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 9

(Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i gestori di punti vendita dotati dei POS di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare alla propria Camera di Commercio i dati memorizzati nei POS, relativi alle quantità di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore. La trasmissione dei dati dai POS avviene tramite rete telefonica con collegamento ad un programma di gestione delle connessioni su apposite apparecchiature di interfaccia.

3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore è altresì tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportate nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).

3 bis. Il gestore è inoltre tenuto, all'inizio di ogni giornata lavorativa, a verificare l'avvenuto corretto invio dei dati dal POS di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.

3 ter. Qualora dalla verifica di cui al comma 3 bis risulti che i dati non sono stati correttamente trasmessi al sistema informatico, il gestore è tenuto a darne comunicazione entro il giorno successivo alla competente Camera di Commercio, esibendo la copia degli scontrini rilasciati e/o il registro dell'UTF ai fini dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima.

4. Il gestore del punto vendita non può consentire il rifornimento a prezzo ridotto qualora l'identificativo a tal fine consegnato risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.

4 bis. Le notizie ai gestori relative all'avvenuto corretto invio dei dati all'elaboratore centrale di cui al comma 3 bis ed alle disabilitazioni degli identificativi di cui al comma 4 avvengono mediante comunicazione sui POS, con le modalità indicate al comma 2.

4 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad attuare gli strumenti necessari alla progressiva riduzione e parificazione dei costi relativi alla trasmissione dei dati mediante linea telefonica, di cui al presente articolo, da tutti i punti vendita di carburante del Friuli-Venezia Giulia.

Note all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 19 del regolamento di esecuzione della legge regionale 47/1996 adottato con DPGR 27 novembre 1997, n. 403/Pres., e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 10

(Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)

01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte delle Compagnie petrolifere dalle quali proviene il rifornimento di carburante.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle Compagnie petrolifere le somme da queste anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine e relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge.

2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, le Compagnie petrolifere inoltrano all'Amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarità rilasciata dalle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 2 bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato B), punto 4). Detta documentazione può essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento, di cui all'allegato B), punto 3).

3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state presentate le istanze di rimborso.

3 bis. Almeno due volte all'anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista al comma 5 dell'articolo 13, effettua opportune verifiche a campione presso ogni Compagnia petrolifera, atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell'articolo 11. Detta documentazione deve essere conservata dalle Compagnie petrolifere per un periodo non inferiore ad anni due a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.

– Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 8.

– Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 13.

Nota all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 11

(Adempimenti)

1. Le Compagnie petrolifere sono tenute a verificare la congruità con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante, ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge.

2. Il rimborso può essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 e riconosciuto ai fini dell'articolo 10 dall'Amministrazione regionale solamente se la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), riporta l'espressa dichiarazione del gestore che le benzine sono state erogate effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.

2 bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di benzine effettuati nel territorio regionale, le Compagnie petrolifere comunicano mensilmente all'Amministrazione regionale i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse cadenze tem-

porali l'Amministrazione regionale comunica alle predette Compagnie petrolifere le quantità di benzine vendute dagli stessi punti vendita.

Note all'articolo 12

– Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 8.

– Per il testo dell'articolo 15 della legge regionale 47/1996, vedi articolo 14.

Nota all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo e dall'articolo 26, è il seguente:

Articolo 13

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dalle Camere di Commercio e dall'Amministrazione regionale.

2. *(abrogato)*

3. Le Camere di Commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni ad esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.

4. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria delle Amministrazioni comunali e dell'Autorità marittima segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni della presente legge di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono altresì comunicate dall'Amministrazione regionale alle Camere di Commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.

5. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza potendo altresì disporre verifiche, audizioni ed ispezioni qualora dal monitoraggio dei consumi siano riscontrate delle anomalie o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di Commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.

Nota all'articolo 14

– Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 47/1996, vedi articolo 4.

Note all'articolo 15

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 («Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali»), è il seguente:

Articolo 7

(Pagamento in misura ridotta)

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, e' ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge.

Il tesoriere regionale o dell'ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all'Ente cui compete l'irrogazione della sanzione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

– Per il testo dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 16

– Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 10.

Note all'articolo 17

– Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 8.

– Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 1/1984, vedi nota all'articolo 15.

Note all'articolo 18

– Per il testo dell'articolo 15 bis della legge regionale 47/1996, vedi articolo 15.

– Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 19

– Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 18

(Applicazione della legge regionale 1/1984 e devoluzione alle Camere di Commercio dei proventi delle sanzioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, recante: «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali» e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'articolo 24 della medesima in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di Commercio.

Nota all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 19

(Verifiche sugli effetti determinati dall'attuazione della legge)

1. La Giunta regionale presenta, almeno ogni sei mesi, alla competente Commissione consigliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture regionali forniscono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, con cadenze periodiche definite congiuntamente, i dati relativi ai consumi di benzine nel territorio regionale e ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, con particolare riferimento agli effetti ambientali derivanti dalla applicazione della presente legge.

Nota all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 99 quinquies della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come inserito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 47/1996, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 99 quinquies

1. Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto:

a) cura gli adempimenti relativi alla legge regionale attuativa delle disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine ai sensi dell'articolo 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, seguendo in particolare la realizzazione della banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, intrattenendo i rapporti con le Camere di Commercio e le Amministrazioni comunali;

b) cura il monitoraggio dei consumi di benzine, esercitando altresì la vigilanza in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle stesse, irrogando le sanzioni di competenza regionale, e fornendo altresì alla Ragioneria generale i dati da trasmettere trimestralmente alla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del decreto ministeriale attuativo previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 549/1995;

b bis) *effettua l'attività di coordinamento nei confronti delle Camere di Commercio, in relazione alle attività alle stesse delegate in materia di gestione delle benzine a prezzo ridotto;*

c) cura i rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedendo in particolare all'effettuazione dei rimborsi delle anticipazioni da questi effettuate a favore dei gestori dei punti vendita di benzine.

Note all'articolo 22

– Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo e dall'articolo 26, è il seguente:

Articolo 22

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione sono presentate alle Camere di Commercio entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità da queste ultime determinate, previo accordo con l'Amministrazione regionale, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. *(abrogato)*

3. Per la raccolta delle domande le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici delle Amministrazioni comunali.

4. Ai fini della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 7, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali forniscono con mezzi informatici all'Amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato B), punto 2), e li aggiornano nei tempi e con le modalità indicate all'articolo 7.

5. Fino alla preposizione del direttore al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto e all'assegnazione al medesimo servizio del personale relativo, le funzioni ed i compiti al medesimo demandati sono svolti dal Servizio della programmazione energetica dell'Ufficio di piano.

– Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 23

– Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996, come modificato dal presente articolo e dall'articolo 26, è il seguente:

Articolo 23

(Norme finanziarie)

1. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, del relativo decreto ministeriale di attuazione e dell'articolo 12 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998

viene istituito - a decorrere dall'anno 1997 - al Titolo I - Categoria 1.2. - il capitolo 122 (1.2.3.) con la denominazione: «Entrate derivanti dall'attribuzione della quota delle accise sulle benzine ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995» e con lo stanziamento complessivo di lire 360 miliardi, suddiviso in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare allo Stato - con vincolo di commutazione in entrata - gli eventuali minori introiti ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, del relativo decreto ministeriale, dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 12 della presente legge. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito «per memoria» - a decorrere dall'anno 1998 - alla Rubrica n. 30 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 8940 (1.1.151.1.12.32) con la denominazione «Rimborso allo Stato dei minori introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale» (spesa obbligatoria).

3. (abrogato)

4. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni ivi previste; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1997.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 897 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione «Oneri derivanti dalle convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi» e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'anno 1997.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 5, relativi alla realizzazione della banca dati, fanno carico ai capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

7. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 miliardi, suddivisa in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 896 (1.1.161.2.08.28) con la denominazione «Rimborso ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle somme da questi anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine e relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate» (spesa obbligatoria) e con lo stanziamento complessivo di lire 360 miliardi, suddiviso in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

9. Per l'introito delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 viene istituito «per memoria» - a decorrere dall'anno 1997 - al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 962 (3.5.0) con la denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 16 della legge regionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale».

10. Gli oneri derivanti dall'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato ed integrato dall'articolo 21 fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

11. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 895 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

12. I precitati capitoli 896 e 8940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono inseriti nell'elenco n. 2 allegato al bilancio predetto.

13. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 367.020 milioni, suddiviso in ragione di lire 186.520 milioni per l'anno 1997 e lire 180.500 milioni per l'anno 1998 si provvede:

- per complessive lire 360.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 180.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 1;
- per complessive lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1997 e lire 500 milioni per l'anno 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 3, lettera a);
- per lire 20 milioni per l'anno 1997, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto.

14. All'onere di lire 6.500 milioni in termini di cassa si provvede con la maggiore entrata, di pari importo, di cui al comma 3, lettera a).

Nota all'articolo 25

– Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 8.

Note all'articolo 26

– Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 13.

– Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 22.

– Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996, vedi nota all'articolo 23.

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 («Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 1

(Assestamento di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982 n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 587.390.399.992 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e nel bilancio per l'anno 1997, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 29/1996 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1996, nell'importo di lire 640.855.268.497, con una differenza in aumento di lire 53.464.868.505, di cui lire 12.287.078.531 costituiscono quota vincolata.

2. In relazione alla previsione di maggiori proventi dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo stanziamento del capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 29.822.210.026 per l'anno 1997.

3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede:

- per lire 29.822.210.026 con i maggiori proventi dei contributi sanitari di cui al comma 2;
- per lire 30.177.789.974 con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.

4. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.

5. *(abrogato)*

6. Per le occorrenze finanziarie derivanti dalla gestione dell'obiettivo 2) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 per il triennio 1994-1996, è istituita al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, nell'elenco n. 5 allegato ai citati bilanci, alla Rubrica n. 33, la partita n. 29 (2.1.280.3.12.32) con la denominazione «Quota destinata alle occorrenze derivanti dalla gestione dell'obiettivo 2) per il triennio 1994-1996» e con lo stanziamento di lire 12.287.078.531 per l'anno 1997. Lo stanziamento del capitolo 8920 è conseguentemente elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.

7. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettera c), dall'articolo 8, comma 2, lettera b) e dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento per l'anno 1997 è elevato di pari importo.

8. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e g), dall'articolo 8, comma 2, lettera c) e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 46/1990, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento per l'anno 1997 è elevato di pari importo.

9. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni derivante dai commi 7 e 8 per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 85 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 2

(Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale)

1. *(abrogato)*

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato)*

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per contribuire allo sviluppo ed al consolidamento del sistema di ricerca scientifica applicata e di innovazione tecnologica nell'ambito dell'impatto ambientale derivante dall'inquinamento da fumi provenienti dai gas di scarico.

4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente.

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalità di presentazione della domanda.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 3/1998, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 4/1999 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 19

(Altre norme finanziarie)

1. Nell'ambito delle iniziative per il Giubileo dell'anno 2000, in vista dell'afflusso nella regione dei pellegrini provenienti dall'Est europeo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma regionale di teleinformazione e teleprenotazione turistica, ed a curarne la realizzazione, anche avvalendosi dell'Azienda regionale della promozione turistica, e sostenendo altresì gli oneri relativi alla gestione dei centri informativi dislocati sul territorio.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

3. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1998.

4. Per le finalità previste dal comma 3 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

5. Nel caso in cui non si addivenga alla stipula della convenzione di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare direttamente alle imprese interessate, a cadenza trimestrale, il costo dei pedaggi relativo ai tratti autostradali liberalizzati, sulla base di idonea documentazione attestante i pagamenti dei medesimi. Le relative domande sono presentate alla Direzione regionale della Viabilità e dei Trasporti.

6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli eventuali residui oneri relativi all'anno 1997 derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

7. Per le finalità previste dai commi 3 e 6 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

8. *(abrogato)*

9. *(abrogato)*

9 bis *(abrogato)*

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, che ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

11. Il Consiglio regionale intraprende iniziative volte alla diffusione dei temi riguardanti la difesa ed il rafforzamento della specialità del Friuli - Venezia Giulia. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette relative all'elaborazione e alla pubblicazione di studi e ricerche di particolare interesse nei settori scientifico, economico, sociale, culturale e didattico aventi ad oggetto il Friuli - Venezia Giulia. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

13. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 421 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

14. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, i finanziamenti ivi previsti si intendono estesi anche alle spese per il funzionamento degli sportelli gestiti dalle associazioni sindacali interregionali per l'assistenza ai lavoratori e pensionati frontalieri. Al comma 1 del citato articolo 5 sono abrogate le parole «, limitatamente al triennio 1996-1998,».

15. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/1996, come integrato e modificato dal comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1998 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 742 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

16. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

17. In relazione al disposto di cui al comma 16 è corrispondentemente previsto per l'anno 1998 il recupero, di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.

– Per il testo dell'articolo 34 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 34

(Modifica alla legge regionale 47/1996 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale)

1. *(abrogato)*
2. *(abrogato)*
3. *(abrogato)*
4. *(abrogato)*

5. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 47/1996 è aggiunto il seguente:

«Articolo 16 bis

(Recuperi delle riduzioni di prezzi impropriamente beneficate)

1. Le somme indebitamente percepite da parte di privati vengono

recuperate dall'Amministrazione regionale, con la maggiorazione degli interessi determinati con le modalità indicate all'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, ad avvenuto accertamento dell'illecito rifornimento da parte dei competenti organi.»

6. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dal comma 5, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito «per memoria» - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1503 (4.3.6) con la denominazione «Recupero delle somme indebitamente percepite da privati per riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale impropriamente beneficate».

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 2

(Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale)

1. (Comma omissivo in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
2. (Comma omissivo in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
3. *(abrogato)*
4. Sono abrogati l'articolo 1, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 47/1996, l'articolo 18, comma 12, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/1998.

– La legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, reca «Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 97

- presentato al Consiglio regionale in data 20 settembre 1999;
- assegnato alla I Commissione permanente in data 28 settembre 1999;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente in data 23 febbraio 2000, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Asquini e Ritossa e, di minoranza, dei consiglieri Petris e Puiatti;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 22 marzo 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 4 maggio 2000, prot. n. 19/2-486/2000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
22 febbraio 2000, n. 048/Pres.

Approvazione integrazione al documento recante «Legge regionale 52/1991 - Tabelle parametriche per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e determinazione del contributo relativo al costo di costruzione».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0139/Pres. del 29 aprile 1997, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1997, Registro 1, foglio 159, con il quale è stato approvato il documento recante «Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 - Tabelle parametriche per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e determinazione del contributo relativo al costo di costruzione», redatto ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge medesima;

VISTO il successivo decreto n. 0195/Pres del 3 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1998, Registro 1, foglio 312, con il quale sono state apportate delle modifiche al documento soprarichiamato;

RILEVATO che in sede di aggiornamento dei valori unitari per la determinazione del costo di costruzione in applicazione dell'articolo 20, comma 3 della normativa come sopra approvata si è constatato che le variazioni calcolate sulla base dei parametri indicati dalla stessa norma, sono risultati talmente esigui da ritenere che il conseguente maggior introito per i Comuni derivante dal contributo sul costo di costruzione non sia sufficiente a compensare i necessari adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'aggiornamento ed i disagi che lo stesso arrecherebbe ai Comuni stessi e a tutti i tecnici pubblici e privati interessati;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di evitare inutili ed antieconomici atti di aggiornamento per la pubblica Amministrazione, fissare un limite minimo sotto il quale l'aggiornamento stesso vada rinviato al biennio successivo;

ATTESO che il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 23 novembre 1999 ha espresso in merito parere favorevole;

VISTO lo Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, articoli 92 e 93;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 253 dell'11 febbraio 2000;

DECRETA

1. È approvata la sottoelencata integrazione al documento recante «Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 - Tabelle parametriche per la determinazione del con-

tributo commisurato alle spese di urbanizzazione e determinazione del contributo relativo al costo di costruzione», approvato con D.P.G.R. n. 0139/Pres del 29 aprile 1997 e successivamente modificato con decreto n. 0195/Pres del 3 giugno 1998:

– all'articolo 20, dopo il comma 3, va aggiunto il seguente:

«3 bis. L'aggiornamento di cui al comma 3 è rinviato al biennio successivo qualora la variazione percentuale derivante dagli indici ISTAT sia inferiore al 3% rispetto all'ultima determinazione. In tale ipotesi il successivo aggiornamento dovrà prendere in esame l'intero periodo in cui i valori sono stati invariati».

Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione, alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 febbraio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 127*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
1 marzo 2000, n. 062/Pres.

Regolamento concernente le disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del mondo» ai principi del commercio equo e solidale di cui all'articolo 23, comma 6, della legge regionale 8/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

VISTO l'articolo 23 della citata legge regionale 8/1999, le cui disposizioni concernono il commercio equo e solidale, ed in particolare il comma 6 del medesimo articolo, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la determinazione delle disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del Mondo» ai principi del commercio equo e solidale;

RITENUTO pertanto di approvare le determinazioni attuative di quanto disposto dal summenzionato articolo 23, comma 6, della legge regionale 8/1999 con regolamento d'esecuzione, in quanto, il provvedimento esecutivo della legge, per il suo contenuto, deve assumere tale forma;

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 23 novembre 1999;

PRESO ATTO che, in esecuzione al più volte citato articolo 23, comma 6 della legge regionale 8/1999, con nota prot. 9788/COMM. del 9 novembre 1999, è stato richiesto il parere della competente Commissione consiliare, parere mai intervenuto, e che, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 29/1992 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'organo consultivo non emetta il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvi i diversi termini, e non rappresenti esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione giuntale n. 344 del 18 febbraio 2000;

DECRETA

1. È approvato il «Regolamento concernente le disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle "Botteghe del Mondo" ai principi del commercio equo e solidale, di cui all'articolo 23, comma 6, della legge regionale 8/1999», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 marzo 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 126*

Regolamento concernente le disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del Mondo» ai principi del commercio equo e solidale di cui all'articolo 23, comma 6, della legge regionale 8/1999.

Articolo 1

(Definizioni)

1. Il commercio equo e solidale, secondo la definizione di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concerne esclusivamente la vendita al dettaglio di beni provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

2. I beni di cui al comma 1 possono appartenere sia al settore merceologico alimentare, sia a quello non alimentare.

3. La vendita dei beni di cui al comma 1 deve essere non inferiore all'ottanta per cento del volume d'affari ed il restante venti per cento può riguardare beni ricompresi nei settori merceologici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/1999, senza che questo configuri l'esercizio congiunto di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 2

(Soggetti e requisiti)

1. Ai fini di quanto prescritto dall'articolo 23 della legge regionale 8/1999, il commercio equo e solidale può essere svolto soltanto dai soggetti individuati al comma 2 dell'articolo medesimo.

2. Le imprese individuali e le società non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1.

3. In materia di requisiti soggettivi, trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale 8/1999.

Articolo 3

(Superficie di vendita)

1. L'apertura degli esercizi, cui è conferita, secondo le modalità dell'articolo 5, la denominazione di «Bottega del Mondo», è soggetta alla denuncia preventiva di cui all'articolo 2, lettera m), della legge regionale 8/1999, e la superficie di vendita è quella determinata ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, della delibera della Giunta regionale n. 1278 del 23 aprile 1999.

2. Trova applicazione anche l'articolo 4 della D.G.R. 1278/1999, fermo restando che, ai fini della concentrazione, tutti gli esercizi devono essere qualificati come «Botteghe del Mondo».

3. Qualora la superficie di vendita non sia superiore a quella di cui al comma 1, è consentito nel medesimo locale l'esercizio congiunto del commercio equo e solidale e del commercio per i beni appartenenti ai settori merceologici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/1999, nel rispetto delle disposizioni prescritte per le attività esercitate.

Articolo 4

(Commercio su aree pubbliche)

1. Nella determinazione delle aree destinate alle fiere di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, i Comuni riservano una parte delle aree medesime per i soggetti di cui all'articolo 2 e che siano in possesso del decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I Comuni fissano i criteri di priorità per l'assegnazione delle aree di cui al comma 1 indipendentemente dai criteri previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 14/1999.

3. Fermo restando quanto prescritto ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 2 sottostanno alla medesima disciplina prevista per gli altri operatori nelle fiere, qualora compatibile.

Articolo 5

(Conferimento della denominazione di «Bottega del Mondo»)

1. Il conferimento della denominazione di «Bottega del Mondo» è disposto, su domanda del legale rappresentante dell'ente interessato, con decreto del direttore regionale del commercio e turismo.

2. La domanda deve essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, completa di tutti i dati identificativi del soggetto di cui all'articolo 2, incluso il possesso dei requisiti morali e professionali di legge, nonché di tutti i dati identificativi dell'esercizio per il quale si intende ottenere la denominazione di «Bottega del Mondo».

3. Alla domanda vanno allegati in particolare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove si attesta di essere a conoscenza delle prescrizioni regionali vigenti in materia di commercio equo e solidale.

4. Ferma restando la disciplina di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, in caso di accertamento definitivo della non conformità degli atti di cui ai commi 2 e 3 alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 e nell'articolo 23 della legge regionale 8/1999, la Direzione regionale del commercio e del turismo provvede con atto motivato di diniego da comunicarsi al soggetto che ha inoltrato la domanda.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 23, comma 7, e di cui all'articolo 37, comma 5, della legge regionale 8/1999, per le violazioni ai precedenti articoli 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4, comma 3, si applicano le sanzioni di cui alla medesima legge regionale 8/1999, articolo 37, comma 5.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 2000, n. 0112/Pres.

Legge regionale 3/1996, articolo 12 C.C. Consorzio di comunioni familiari «Consorzio Vicinale di Bagni di Lusnizza», con sede in Malborghetto Valbruna (Udine). Riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 sulla disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane ed, in particolare, gli articoli 1, 2, e 3;

VISTA la domanda del 21 febbraio 2000 del Presidente del Consorzio Vicinale di Bagni di Lusnizza (Nachbarschaft Lussnitz) con sede in Malborghetto Valbruna, frazione Bagni di Lusnizza, Borgo Basso, n. 10, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del consorzio medesimo;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria del 4 dicembre 1997, rogito del notaio dott. Enrico Piccinini, Rep. n. 62842, racc. n. 16114, concernente l'adozione di un nuovo statuto ai sensi dell'articolo 2, 2° comma lettera c) della sopra citata legge regionale 3/1996;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare del 4 dicembre 1997 di cui sopra;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il Consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino il Consorzio Vicinale di Bagni di Lusnizza (Nachbarschaft Lussnitz) come Consorzio di comunioni familiari;

VISTI gli articoli 12 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 752 del 31 marzo 2000;

DECRETA

- È riconosciuta la personalità giuridica al Consorzio Vicinale di Bagni di Lusnizza (Nachbarschaft Lussnitz) - Consorzio di comunioni familiari montane - con sede in Malborghetto Valbruna (Udine), frazione Bagni di Lusnizza, Borgo Basso, n. 10.
- È approvato lo statuto di detto Consorzio, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 aprile 2000

ANTONIONE

Statuto

del «Consorzio Vicinale Bagni di Lusnizza» (Nachbarschaft Lussnitz)

Articolo 1

(Denominazione, Natura giuridica, Sede)

1.1. Fra i proprietari pro-tempore di diritti reali di

godimento sui beni immobili situati nel territorio del comune censuario di Bagni di Lusnizza (Comune amministrativo di Malborghetto Valbruna), riconosciuti (in base ad atti, elenchi, registri o per comune conoscenza), come contitolari di diritti reali sul patrimonio immobiliare comune più sotto specificato e descritto esiste una associazione senza fini di lucro denominata «Consorzio Vicinale di Bagni di Lusnizza» (Nachbarschaft Lussnitz), associazione riconosciuta come persona giuridica di diritto privato.

1.2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme contenute dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 5 gennaio 1996 n. 3 ed alle leggi ivi richiamate.

1.3. Il Consorzio ha sede in Malborghetto Valbruna località Bagni di Lusnizza, Borgo Basso, n. 10.

Articolo 2

(Scopi)

2.1. Nel quadro di secolari e riconosciute consuetudini e tradizioni, ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva di zona montana e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali, il Consorzio ha per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali sui fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.

2.2. Il Consorzio oltre ad amministrare quanto di diretta proprietà e ad esercitare il diritto di servitù spettante sul Fondo Edifici di Culto (ex Religionsfond), assiste, e (se richiesto), rappresenta gli associati aventi diritto di servitù nella tutela e nell'esercizio dei loro diritti.

2.3. Il Consorzio destina i propri beni alle attività agro-silvo-pastorali, a quelle di agriturismo, alle connesse attività di servizio ed ad ogni altra attività compatibile con la natura e le finalità consortili, concorrendo allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

2.4. Il Consorzio può eseguire opere ed interventi, anche urgenti di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario, di tutela e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare in zona montana o anche di quello di singoli associati che l'abbiano a tal fine delegato.

2.5. Il Consorzio esegue opere ed esercita attività ad esso delegate dal Comune e dalla Comunità montana o da altri Enti.

2.6. Il Consorzio accede ad ogni beneficio ed ad ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni o comunque deliberati da enti ed istituzioni pubbliche, nonché da soggetti privati al solo scopo del perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 3

(Associati)

3.1. Fanno parte del Consorzio i proprietari e i titolari di altri diritti reali di godimento, sui fabbricati ubicati nel Comune censuario di Bagni di Lusnizza, a vantaggio dei quali sono riconosciuti diritti di godimento sul patrimonio comune. Ogni fabbricato ha diritto ad una quota. Se nel fabbricato, contrassegnato da un unico numero civico di identificazione, risultano come titolari di diritto più persone, l'adesione e la partecipazione alla associazione spetta ad un rappresentante comune delle stesse, senza pregiudizio dei diritti a ciascuno spettanti. Il titolare può stabilmente delegare un componente della sua famiglia a rappresentarlo nel Consorzio o per la designazione di un rappresentante comune.

3.2. La qualifica di consorziato si acquista col fabbricato (realità), resta sospesa e si perde nei casi espressamente previsti dal presente statuto.

3.3. L'elenco degli immobili-realtà e diritti di servitù con indicazione (previa ricognizione di elenchi precedentemente redatti sulla base di ogni altra utile documentazione) delle generalità dei proprietari aventi diritto e delle quote a ciascuno spettanti è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, che provvede alle successive variazioni, d'ufficio, o su istanza degli interessati.

3.4. Con la partecipazione al Consorzio, il consorziato assume preciso impegno di osservare il presente statuto, i regolamenti interni nonché ogni altra delibera legalmente assunta dagli organi sociali, di concorrere alle spese del Consorzio in rapporto alle quote o diritti posseduti e dei servizi goduti.

Articolo 4

(Acquisto, Sospensione, Perdita)

4.1. Fermo quanto previsto sub 3.1, la qualità di consorziato è riconosciuta ad ogni acquirente a titolo legittimo anche di una parte dell'immobile avente diritto. L'acquirente o il rappresentante comune deve dare formale comunicazione al consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuto acquisto e della presa di possesso, esibendo copia del relativo titolo. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle necessarie variazioni nell'elenco di cui sub 3.3, sempre che non ostino provati motivi di illegittimità.

4.2. La qualità di consorziato-partecipante rimane sospesa, per determinazione del competente organo, quando l'immobile di proprietà sia demolito o dichiarato inagibile. Rimane altresì sospesa nel caso l'associato si renda inadempiente agli obblighi associativi o tenga comunque comportamenti non compatibili con l'appartenenza al Consorzio.

4.3. La qualità di consorziato-partecipante si perde definitivamente con la cessione dell'immobile avente diritto e si perde altresì in caso di ripetute e gravi viola-

zioni degli obblighi associativi. Si applicano, ove richieste, le procedure di cui al successivo articolo 14.

Articolo 5 (Patrimonio)

5.1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, di comune proprietà, acquisiti a titolo legittimo, situati in territorio classificato montano, destinati ad attività agro-silvo-pastorale e di agriturismo nonché alla comune attività di servizio e quanto ai beni immobili regolarmente iscritti nel libro fondiario. Per la loro origine e natura i beni immobili sono inalienabili, indivisibili e destinati alle attività statutarie. Va comunque ed in ogni caso assicurata la conservazione della primitiva consistenza del patrimonio immobiliare. Sono esclusi da ogni vincolo gli immobili eventualmente acquisiti dopo il 31 dicembre 1952.

5.2. Ogni modificazione del patrimonio immobiliare disponibile e di quello mobiliare, è deliberata dagli organi consortili e va evidenziata nelle scritture sociali e contabili e nel bilancio.

5.3. L'utilizzazione del patrimonio immobiliare e l'esercizio delle funzioni proprie dell'associazione, così come di altre attività eventualmente attribuite o delegate, avviene in base a quanto definito in appositi regolamenti o, in difetto, in specifiche delibere dell'organo competente.

Articolo 6 (Organi del Consorzio)

6.1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- d) il Collegio sindacale.

Articolo 7 (Assemblea)

7.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate secondo le norme di legge e statutarie, obbligano gli associati. È convocata in seduta ordinaria e straordinaria nella sede del Consorzio od in altra idonea sede nell'ambito del comune amministrativo nel quale il Consorzio ha sede.

7.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga necessario. L'Assemblea è inoltre convocata entro 15 giorni dalla richiesta del Collegio sindacale o dei rappresentanti di un terzo delle quote associative.

7.3. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi

previsti dalle disposizioni di legge e statutarie e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta di quote.

7.4. L'Assemblea è convocata mediante avviso indirizzato a tutti gli aventi diritto, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da discutere e da deliberare. L'avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o incaricato di fiducia, deve essere fatto pervenire almeno sette giorni prima della seduta.

7.5. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i consorziati non sospesi né revocati o i loro rappresentanti a ciò delegati; l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti consorziati rappresentanti almeno la metà più uno delle quote di partecipazione; in seconda convocazione, che può essere fissata per un'ora dopo, è valida con qualsiasi numero di consorziati.

7.6. Ciascun consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le quote che gli sono state riconosciute o sono da lui rappresentate con delega.

7.7. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza da un altro consorziato partecipante scelto fra i presenti. Il presidente riferisce sugli argomenti in discussione, regola il dibattito, indice le votazioni e proclama i risultati. I presenti in assemblea nominano un segretario che redige il verbale della assemblea; nel verbale sono, in forma sintetica, descritti l'andamento della discussione, le deliberazioni assunte e l'esito delle votazioni. Il verbale è conservato e trascritto nell'apposito libro.

Articolo 8 (Competenze dell'Assemblea)

8.1. L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio di esercizio e delle relative relazioni;
- b) sull'elezione del Consiglio di amministrazione, sull'eventuale revoca dello stesso, nonché sulla nomina del Collegio sindacale;
- c) sullo status dei consorziati (quotisti);
- d) sulla gestione del patrimonio e sull'alienazione dei beni del patrimonio disponibile;
- e) sull'assunzione di spese che superino il 30% delle rendite;
- f) sulle liti attive e passive e sull'autorizzazione a stare in giudizio;
- g) su ogni altro oggetto sottoposto dal Consiglio di amministrazione o richiesto dagli associati o comunque eccedente l'ordinaria amministrazione.

8.2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sui regolamenti di gestione proposti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 9

(Il Consiglio di amministrazione)

9.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri, eletti fra i consorziati dall'Assemblea ordinaria, su liste comprendenti un numero di candidati non superiore a cinque. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori l'incarico verrà attribuito ai primi non eletti.

9.2. Nella sua prima riunione il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente e nomina un Segretario anche non socio. Al Presidente ed al Vice presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni; al Segretario può essere corrisposto un compenso, deliberato dal Consiglio, in relazione all'attività da lui svolta.

9.3. Il Consiglio di amministrazione svolge ogni attività necessaria al raggiungimento degli scopi del Consorzio in tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea. Può svolgere particolari compiti delegati dall'Assemblea.

9.4. Il Consiglio di amministrazione può delegare un consigliere od un comitato esecutivo, a svolgere in via continuativa od occasionale, particolari compiti nell'amministrazione del Consorzio.

Articolo 10

(Presidente, Vice presidente)

10.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e sottoscrive i relativi verbali delle deliberazioni adottate.

10.2. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni adottate, sottoscrive i relativi atti e la corrispondenza. Può essere delegato dal Consiglio di amministrazione a svolgere particolari compiti di rappresentanza e di amministrazione.

10.3. Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, esercitandone tutti i poteri, in caso di assenza o impedimento.

Articolo 11

(Collegio sindacale)

11.1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi - scelti anche fra i non associati - e da due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria. Il Collegio, il cui presidente deve essere iscritto ad un albo professionale, dura in carica tre anni.

11.2. Il Collegio vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie regolanti l'attività del Consorzio e sulla regolare tenuta dei libri contabili.

11.3. Il Collegio esamina il bilancio di esercizio pre-

disposto dal Consiglio di amministrazione e presenta all'Assemblea un'apposita relazione.

11.4. Il Collegio chiede la convocazione dell'Assemblea e riferisce alla stessa quando riscontri omissioni od inadempimenti tali da compromettere il buon andamento del Consorzio.

11.5. Gli accertamenti, i rilievi e le relazioni del Collegio sono verbalizzati e trascritti in apposito libro tenuto dal Presidente.

11.6. Ai membri del Collegio spetta il rimborso delle spese.

Articolo 12

(Segretario)

12.1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio di amministrazione in tutta l'attività di amministrazione e di gestione del Consorzio. All'atto della elezione egli prende in consegna dal suo predecessore tutti i beni, i libri sociali e contabili, i documenti e tutti gli atti del Consorzio e li conserva.

12.2. Il Segretario dà attuazione alle deliberazioni degli organi del Consorzio. Redige e sottoscrive i verbali delle riunioni, aggiorna i libri sociali e contabili, esegue ogni altro compito affidatogli dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 13

(Bilancio)

13.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i tre mesi successivi il Consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi fornitigli dal Segretario, predispose un progetto di bilancio-rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

13.2. Il bilancio è redatto in forma tale da evidenziare non solo lo stato del patrimonio del consorzio, ma anche il conto economico dell'esercizio in modo corretto e trasparente. Il bilancio è accompagnato da una relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sulle prospettive del Consorzio. Al bilancio possono essere allegate note integrative ed esplicative delle principali poste dello stesso.

13.3. Spetta all'Assemblea ogni decisione intorno alla destinazione degli utili della gestione (esclusa ogni ripartizione fra gli associati) o intorno al modo con cui fare fronte ad eventuali perdite.

Articolo 14

(Clausola compromissoria)

14.1. La soluzione di tutte le controversie inerenti al rapporto associativo o da essi dipendenti che possano sorgere tra consorziati, o tra essi ed il consiglio o tra i consiglieri stessi, viene affidata ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, scelti uno ciascuno dalle parti

in contrasto ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale di Tolmezzo.

14.2. La parte che intende promuovere il giudizio notificherà al controinteressato, a mezzo lettera raccomandata con a.r., la questione da sottoporre agli arbitri, nonché il nominativo del suo arbitro. Entro i 15 giorni successivi la controparte indicherà il nominativo del suo arbitro e l'eventuale integrazione della questione in esame. La richiesta e la risposta vanno comunicate al Consiglio di amministrazione.

14.3. Entro i successivi 15 giorni i due arbitri nominano o richiedono la nomina del terzo arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del terzo arbitro, il collegio emetterà il suo lodo inappellabile. Il collegio arbitrale giudica come amichevole compositore, con ampie facoltà di istruttoria e di indagine e, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, senza particolari forme procedurali.

14.4. Il collegio comunica il lodo alle parti ed al consiglio di amministrazione al quale spetta di dare esecuzione al contenuto della decisione.

Articolo 15

(Norma finale)

15.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile sulle associazioni, nonché quelle della legislazione nazionale e regionale in materia.

15.2. Per ogni altra questione non legislativamente o statutariamente disciplinata, si farà riferimento agli usi ed alle consuetudini in loco osservate ed anche oralmente tramandate.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 2000, n. 0113/Pres.

Legge regionale 3/1996, articolo 12 C.C. Consorzio di comunioni familiari «Consorzio Vicinale di Malborghetto Cucco» con sede in Malborghetto Valbruna (Udine). Riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 sulla disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane ed, in particolare, gli articoli 1, 2, e 3;

VISTA la domanda del 14 febbraio 2000 del Presidente del Consorzio Vicinale di Malborghetto Cucco (Nachbarschaft Malborgheth Gugg) con sede in Malborghetto Valbruna, via Bamberga, n. 45, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio medesimo;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria del 21 novembre 1997, rogito del notaio dott. Enrico Piccinini, Rep. n. 62785, racc. n. 16097, concernente l'adozione di un nuovo statuto ai sensi dell'articolo 2, 2° comma, lettera c) della sopra citata legge regionale 3/1996;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare del 21 novembre 1997 di cui sopra;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il Consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino il Consorzio Vicinale di Malborghetto Cucco (Nachbarschaft Malborgheth Gugg) come Consorzio di comunioni familiari;

VISTI gli articoli 12 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 31 marzo 2000;

DECRETA

- È riconosciuta la personalità giuridica al Consorzio Vicinale di di Malborghetto Cucco (Nachbarschaft Malborgheth Gugg) - Consorzio di comunioni familiari montane - con sede in Malborghetto Valbruna (Udine), via Bamberga, n. 45.
- È approvato lo statuto di detto Consorzio, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 aprile 2000

ANTONIONE

Statuto

del «Consorzio Vicinale Malborghetto Cucco»
(Nachbarschaft Malborgheth Gugg)

Articolo 1

(Denominazione, Natura giuridica, Sede)

1.1. Fra i proprietari pro-tempore di diritti reali di godimento sui beni immobili situati nel territorio del comune censuario di Malborghetto (Comune amministrativo di Malborghetto Valbruna), riconosciuti (in base ad atti, elenchi, registri o per conoscenza), come contitolari di diritti reali sul patrimonio immobiliare comune più sotto specificato e descritto esiste una associazione sen-

za fini di lucro denominata «Consorzio Vicinale di Malborghetto Cucco» (Nachbarschaft Malborgeth Gugg), associazione riconosciuta come persona giuridica di diritto privato.

1.2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme contenute dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 e alla legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 gennaio 1996 n. 3, ed alle leggi ivi richiamate.

1.3. Il Consorzio ha sede in Malborghetto Valbruna località Malborghetto Via Bamberga n. 45.

Articolo 2

(Scopi)

2.1. Nel quadro di secolari e riconosciute consuetudini e tradizioni, ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva di zona montana e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali, il Consorzio ha per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali sui fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.

2.2. Il Consorzio oltre ad amministrare quanto di diretta proprietà e ad esercitare il diritto di servitù spettante sul Fondo edifici di culto (ex religionsfond), assiste, e (se richiesto), rappresenta gli associati aventi diritto di servitù nella tutela e nell'esercizio dei loro diritti.

2.3. Il Consorzio destina i propri beni alle attività agro-silvo-pastorali, a quelle di agriturismo, alle connesse attività di servizio ed ad ogni altra attività compatibile con la natura e le finalità consortili, concorrendo allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

2.4. Il Consorzio può eseguire opere ed interventi, anche urgenti di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario, di tutela e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare in zona montana o anche di quello di singoli associati che l'abbiano a tal fine delegato.

2.5. Il Consorzio esegue opere ed esercita attività ad esso delegate dal Comune e dalla Comunità montana o da altri Enti.

2.6. Il Consorzio accede ad ogni beneficio ed ad ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni o comunque deliberati da enti ed istituzioni pubbliche, nonché da soggetti privati al solo scopo del perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 3

(Associati)

3.1. Fanno parte del Consorzio i proprietari e i titolari di altri diritti reali di godimento, sui fabbricati ubicati nel Comune censuario di Malborghetto, a vantaggio dei quali sono riconosciuti diritti di godimento sul patri-

monio comune. La partecipazione del singolo è commisurata al numero delle quote originariamente attribuite al fabbricato. Se nel fabbricato, contrassegnato da un unico numero civico di identificazione, risultano come titolari di diritto più persone, l'adesione e la partecipazione alla associazione spetta ad un rappresentante comune delle stesse, senza pregiudizio dei diritti a ciascuno spettanti. Il titolare può stabilmente delegare un componente della sua famiglia a rappresentarlo nel Consorzio o per la designazione di un rappresentante comune.

3.2. La qualifica di consorziato si acquista col fabbricato (realità), resta sospesa e si perde nei casi espressamente previsti dal presente statuto.

3.3. L'elenco degli immobili-realtà e diritti di servitù con l'indicazione (previa ricognizione di elenchi precedentemente redatti sulla base di ogni altra utile documentazione) delle generalità dei proprietari aventi diritto e delle quote a ciascuno spettanti, è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, che provvede alle successive variazioni, d'ufficio, o su istanza degli interessati.

3.4. Con la partecipazione al Consorzio, il consorziato assume preciso impegno di osservare il presente statuto, i regolamenti interni nonché ogni altra delibera legalmente assunta dagli organi sociali, di concorrere alle spese del Consorzio in rapporto alle quote o diritti posseduti e dei servizi goduti.

Articolo 4

(Acquisto, Sospensione, Perdita)

4.1. Fermo quanto previsto sub 3.1, la qualità di consorziato è riconosciuta ad ogni acquirente a titolo legittimo anche di una parte dell'immobile avente diritto. L'acquirente o il rappresentante comune deve dare formale comunicazione al consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuto acquisto e della presa di possesso, esibendo copia del relativo titolo. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle necessarie variazioni nell'elenco di cui sub 3.3, sempre che non ostino provati motivi di illegittimità.

4.2. La qualità di consorziato-partecipante rimane sospesa, per determinazione del competente organo, quando l'immobile di proprietà sia demolito o dichiarato inagibile. Rimane altresì sospesa nel caso l'associato si renda inadempiente agli obblighi associativi o tenga comunque comportamenti non compatibili con l'appartenenza al Consorzio.

4.3. La qualità di consorziato-partecipante si perde definitivamente con la cessione dell'immobile avente diritto e si perde altresì in caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi associativi. Si applicano, ove richieste, le procedure di cui al successivo articolo 14.

Articolo 5

(Patrimonio)

5.1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, di comune proprietà, acqui-

siti a titolo legittimo, situati in territorio classificato montano, destinati ad attività agro-silvo-pastorale e di agriturismo nonché alla comune attività di servizio e quanto ai beni immobili regolarmente iscritti nel libro fondiario. Per la loro origine e natura i beni immobili sono inalienabili, indivisibili e destinati alle attività statutarie. Possono essere esclusi dal vincolo quegli immobili (di modesta entità) che, anche per effetto di atti di espropriazione per pubblica utilità, abbiano perso la loro funzione economica; possono essere altresì esclusi dal vincolo quegli immobili che, per effetto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, abbiano perduto o modificato in parte la loro originaria destinazione. Va comunque ed in ogni caso assicurata la conservazione della primitiva consistenza del patrimonio immobiliare. Sono esclusi da ogni vincolo gli immobili eventualmente acquisiti dopo il 31 dicembre 1952.

5.2. Ogni modificazione del patrimonio immobiliare disponibile e di quello mobiliare, è deliberata dagli organi consortili e va evidenziata nelle scritture sociali e contabili e nel bilancio.

5.3. L'utilizzazione del patrimonio immobiliare e l'esercizio delle funzioni proprie dell'associazione, così come di altre attività eventualmente attribuite o delegate, avviene in base a quanto definito in appositi regolamenti o, in difetto, in specifiche delibere dell'organo competente.

Articolo 6

(Organi del Consorzio)

6.1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario;
- d) il Collegio sindacale.

Articolo 7

(Assemblea)

7.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate secondo le norme di legge e statutarie, obbligano gli associati. È convocata in seduta ordinaria e straordinaria nella sede del Consorzio od in altra idonea sede nell'ambito del comune amministrativo nel quale il Consorzio ha sede.

7.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga necessario. L'Assemblea è inoltre convocata entro 30 giorni dalla richiesta del Collegio sindacale o dei rappresentanti di un terzo delle quote associative.

7.3. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalle disposizioni di legge e statutarie e delibera sempre a maggioranza assoluta di quote.

7.4. L'Assemblea è convocata mediante avviso indirizzato a tutti gli aventi diritto, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da discutere e da deliberare. L'avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o incaricato di fiducia, deve essere fatto pervenire almeno sette giorni prima della seduta.

7.5. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i consorziati non sospesi né revocati o i loro rappresentanti a ciò delegati; l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti consorziati rappresentanti almeno la metà più uno delle quote di partecipazione; in seconda convocazione, che può essere fissata per un'ora dopo, è valida con qualsiasi numero di consorziati.

7.6. Ciascun consorzio ha diritto a tanti voti quante sono le quote che gli sono state riconosciute o sono da lui rappresentate con delega.

7.7. Per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione ogni partecipante o delegato, gode dei diritti elettorali - attivi e passivi - ed ha diritto ad un voto per ciascuna casa rappresentata.

7.8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza da un altro consorzio partecipante scelto fra i presenti. Il Presidente riferisce sugli argomenti in discussione, regola il dibattito, indice le votazioni e proclama i risultati: I presenti in assemblea nominano un segretario che redige il verbale della assemblea; nel verbale sono, in forma sintetica, descritti l'andamento della discussione, le deliberazioni assunte e l'esito delle votazioni. Il verbale è conservato e trascritto nell'apposito libro.

Articolo 8

(Competenze dell'Assemblea)

8.1. L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio di esercizio e delle relative relazioni;
- b) sull'elezione del Consiglio di amministrazione, sull'eventuale revoca dello stesso, nonché sulla nomina del Collegio sindacale;
- c) sullo status dei consorziati (quotisti);
- d) sulla gestione del patrimonio e sull'alienazione dei beni del patrimonio disponibile;
- e) sull'assunzione di spese che superino il 20% delle rendite;
- f) sulle liti attive e passive e sull'autorizzazione a stare in giudizio;
- g) su ogni altro oggetto sottoposto dal Consiglio di amministrazione o richiesto dagli associati o comunque eccedente l'ordinaria amministrazione.

8.2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sui regolamenti di gestione proposti dal consiglio di amministrazione.

Articolo 9

(Il Consiglio di amministrazione)

9.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri, eletti fra i consorziati dall'Assemblea ordinaria, su liste comprendenti un numero di candidati non superiore a nove. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori l'incarico verrà attribuito ai primi non eletti.

9.2. Nella sua prima riunione il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente e nomina un Segretario anche non socio. Al Presidente ed al Vice presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni; al Segretario può essere corrisposto un compenso, deliberato dal Consiglio, in relazione all'attività da lui svolta.

9.3. Il Consiglio di amministrazione svolge ogni attività necessaria al raggiungimento degli scopi del Consorzio in tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea. Può svolgere particolari compiti delegati dall'Assemblea.

9.4. Il Consiglio di amministrazione può delegare un consigliere od un comitato esecutivo, a svolgere in via continuativa od occasionale, particolari compiti nell'amministrazione del Consorzio.

Articolo 10

(Presidente, Vice presidente)

10.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e sottoscrive i relativi verbali delle deliberazioni adottate.

10.2. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni adottate, sottoscrive i relativi atti e la corrispondenza. Può essere delegato dal Consiglio di amministrazione a svolgere particolari compiti di rappresentanza e di amministrazione.

10.3. Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, esercitandone tutti i poteri, in caso di assenza o impedimento.

Articolo 11

(Collegio sindacale)

11.1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi - scelti anche fra i non consorziati - e da due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria. Il Collegio, il cui presidente deve essere iscritto ad un albo professionale, dura in carica tre anni.

11.2. Il Collegio vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie regolanti l'attività del Consorzio e sulla regolare tenuta dei libri contabili.

11.3. Il Collegio esamina il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione e presenta all'Assemblea un'apposita relazione.

11.4. Il Collegio chiede la convocazione dell'Assemblea e riferisce alla stessa quando riscontri omissioni od inadempimenti tali da compromettere il buon andamento del Consorzio.

11.5. Gli accertamenti, i rilievi e le relazioni del Collegio sono verbalizzati e trascritti in apposito libro tenuto dal Presidente.

11.6. Ai membri del Collegio spetta il rimborso delle spese.

Articolo 12

(Segretario)

12.1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio di amministrazione in tutta l'attività di amministrazione e di gestione del Consorzio. All'atto della elezione egli prende in consegna dal suo predecessore tutti i beni, i libri sociali e contabili, i documenti e tutti gli atti del Consorzio e li conserva.

12.2. Il Segretario dà attuazione alle deliberazioni degli organi del Consorzio. Redige e sottoscrive i verbali delle riunioni, aggiorna i libri sociali e contabili, esegue ogni altro compito affidatogli dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 13

(Bilancio)

13.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i tre mesi successivi il Consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi fornitigli dal Segretario, predisponde progetto di bilancio-rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

13.2. Il bilancio è redatto in forma tale da evidenziare non solo lo stato del patrimonio del consorzio, ma anche il conto economico dell'esercizio in modo corretto e trasparente. Il bilancio è accompagnato da una relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sulle prospettive del Consorzio. Al bilancio possono essere allegate note integrative ed esplicative delle principali poste dello stesso.

13.3. Spetta all'Assemblea ogni decisione intorno alla destinazione degli utili della gestione (esclusa ogni ripartizione fra gli associati) o intorno al modo con cui fare fronte ad eventuali perdite.

Articolo 14

(Clausola compromissoria)

14.1. La soluzione di tutte le controversie inerenti al rapporto associativo o da essi dipendenti che possano sorgere tra consorziati, o tra essi ed il consiglio o tra i

consiglieri stessi, viene affidata ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, scelti uno ciascuno dalle parti in contrasto ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal presidente del Tribunale di Tolmezzo.

14.2. La parte che intende promuovere il giudizio notificherà al controinteressato, a mezzo lettera raccomandata con a.r., la questione da sottoporre agli arbitri, nonché il nominativo del suo arbitro. Entro 15 giorni successivi la controparte indicherà il nominativo del suo arbitro e l'eventuale integrazione della questione in esame. La richiesta e la risposta vanno comunicate al Consiglio di amministrazione.

14.3. Entro i successivi 15 giorni i due arbitri nominano o richiedono la nomina del terzo arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del terzo arbitro, il collegio emetterà il suo lodo inappellabile. Il collegio arbitrale giudica come amichevole compositore, con ampie facoltà di istruttoria e di indagine e, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, senza particolari forme procedurali.

14.4. Il Collegio comunica il lodo alle parti ed al consiglio di amministrazione al quale spetta di dare esecuzione al contenuto della decisione.

Articolo 15

(Norma finale)

15.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni, nonché quelle della legislazione nazionale e regionale in materia.

15.2. Per ogni altra questione non legislativamente o statutariamente disciplinata, si farà riferimento agli usi ed alle consuetudini in loco osservate ed anche oralmente tramandate.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 aprile 2000, n. 0121/Pres.

2^a rettifica integrativa del D.P.G.R. 14 gennaio 1997, n. 07/Pres. concernente: Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «piogge alluvionali» verificatosi in Provincia di Pordenone dal 14 al 18 ottobre 1996 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 07/Pres. del 14 gennaio 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 5 febbraio 1997, avente per oggetto «Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento "piogge alluvionali" verificatosi in Provin-

cia di Pordenone dal 14 al 18 ottobre 1996 e delimitazione dei territori danneggiati»;

VISTO altresì il proprio decreto n. 0115/Pres. del 4 aprile 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 7 maggio 1997, avente per oggetto «Integrazione del D.P.G.R. 14 gennaio 1997, n. 07/Pres. concernente riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento piogge alluvionali verificatosi nella Provincia di Pordenone dal 14 al 18 ottobre 1996 e delimitazione dei territori danneggiati»;

RILEVATO che, con riguardo al prospetto allegato parte integrante del precitato decreto n. 07/Pres. del 14 gennaio 1997, risulta necessario, al fine di poter regolarmente definire le pratiche tuttora in corso di istruttoria, ulteriormente evidenziare che anche gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 185/1992 siano previsti in tutte le località delimitate dei Comuni di Pordenone (progressivo n. 2), Prata di Pordenone (progressivo n. 4), Brugnera (progressivo n. 5), Caneva (progressivo n. 6), Sacile (progressivo n. 7) e Pasiano di Pordenone (progressivo n. 8);

RITENUTO pertanto di integrare ulteriormente il proprio decreto n. 07/Pres. del 14 gennaio 1997, nel senso di, evidenziare che anche gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 185/1992 siano previsti in tutte le località delimitate dei Comuni di Pordenone (progressivo n. 2), Prata di Pordenone (progressivo n. 4), Brugnera (progressivo n. 5), Caneva (progressivo n. 6), Sacile (progressivo n. 7) e Pasiano di Pordenone (progressivo n. 8);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 24 marzo 2000, di cui è stata inoltrata copia al Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. n. A6R/1-8/6689 del 5 aprile 2000;

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1997;

DECRETA

1. Il prospetto allegato quale parte integrante del decreto n. 07/Pres. del 14 gennaio 1997 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 5 febbraio 1997 è ulteriormente integrato nei seguenti termini:

PROVINCIA DI PORDENONE

Piogge alluvionali dal 14 al 18 ottobre 1996

comune danneggiato	località danneggiate	provvidenze invocate
		L. 185/92, art. 3, co. 2 e 3 L.R. 45/85 - art. 10

(omissis)

2. PORDENONE	Torre di Pordenone, Capoluogo Sud, Grazie, Villanova, Via Levade, Vallenoncello, Valle,	lett. e) co. 2 lett. b) co. 3 lett. a) co. 3
--------------	--	--

- S. Leonardo, Ponte di Corva, Case Piccin.
- Strade interpoderali: Valle, Case Piccin, Levade-Civran, Pramariotti di Sinistra. lett. a) co. 3
- Strade vicinali: Case Mariz. art. 10
- (omissis)
4. PRATA DI PORDENONE Prata di Sopra, Villanova di Prata, Ghirano, Tremeacque. lett. e) co. 2
lett. a) co. 3
lett. b) co. 3
- Strade interpoderali: Prata di Sopra, Villanova, Ghirano. lett. a) co. 3
- Strade vicinali: del Vallone, del Bosco, Pralonghi, Sagree, Casali Pra Angeli, del Bottos, Rosina, dei Prati, Casali Villanova, Calle Battello. art. 10
5. BRUGNERA Tamai, Maron, S. Cassiano, Talmasson. lett. e) co. 2
lett. a) co. 3
lett. b) co. 3
- Strade interpoderali: Case Segatto, Case Puiatti, Case Moro, Case Basso, loc. Tamai. lett. a) co. 3
- Strade vicinali: Talmasson, Marsonet. art. 10
6. CANEVA Capoluogo, Col de Fer, Castello, Fiaschetti, Sarone, Santissima, Stevenà, Fratta. lett. e) co. 2
lett. a) co. 3
lett. b) co. 3
- Strade interpoderali: Sotto il Col, Baros, Col de Fer, Mezzacampagna di Fratta. lett. a) co. 3
- Strade vicinali: Perer, Miliana, Baroz, Franzarolle. art. 10
7. SACILE Cavolano, Vistorta, S. Giovanni di Livenza, Capoluogo, Ronche, S. Michele, Cornadella. lett. e) co. 2
lett. a) co. 3
lett. b) co. 3
- Strade interpoderali: S. Giovanni di Livenza, Vistorta, Schiavoi, Ronche, S. Michele, Cornadella. lett. a) co. 3
8. PASIANO DI PORDENONE Capoluogo, Visinale, Cecchini, S. Andrea, Squarzarè, Belvedere, Rivarotta. lett. e) co. 2
lett. a) co. 3
lett. b) co. 3
- Strade interpoderali: Case Quirini, Casa Maffei, Casa Tolott, Case Sacilotto, Casa Panzano. lett. a) co. 3
- Strade vicinali: Strada dell'Utia, Frascade, Quirini. art. 10

2. Di confermare quant'altro disposto con il predetto decreto n. 07/1997.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 aprile 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 aprile 2000, n. 0124/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Villa Santina.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0124/Pres. di data 18 aprile 2000 é stata approvata la variante n. 1, al Regolamento edilizio del Comune di Villa Santina.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 aprile 2000, n. 0125/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 6 al Regolamento edilizio del Comune di Treppo Carnico.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0125/Pres. di data 18 aprile 2000 é stata approvata la variante n. 6 al Regolamento edilizio del Comune di Treppo Carnico.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 aprile 2000, n. 0126/Pres. (Estratto).

Approvazione del Regolamento edilizio del Comune di Gorizia.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/Pres. di data 18 aprile 2000 é stato approvato il nuovo Regolamento edilizio del Comune di Gorizia.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 aprile 2000, n. 0129/Pres.

Procedura di V.I.A. Provvedimento di individua-

**zione delle autorità e del pubblico interessato.
SNAM S.p.A. - Metanodotto Flaibano-Pordenone.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 16 marzo 2000 con la quale la S.N.A.M. S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (Milano) e uffici in Cordenons (Pordenone) ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto del metanodotto per l'adeguamento importazione da C.S.I. DN 1200 mm, 75 bar - tratto Flaibano-Pordenone;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» del 16 marzo 2000, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. nella medesima data;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000, con la quale, in attesa del recepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., vengono dati gli indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 e nell'allegato XI, punto 10 del Regolamento succitato;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Flaibano, S. Giorgio della Richinvelda, S. Martino al Tagliamento, Arzene, Zoppola e Cordenons, risultando tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alle Province di Udine e Pordenone e alle Aziende per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» e n. 6 «Friuli Occidentale», quali strutture territorialmente competenti alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla Direzione regionale della pianificazione territoriale per le competenze in materia di tutela del paesaggio;

PRESO ATTO della richiesta inoltrata in data 27 marzo 2000, con la quale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, l'associazione «Legambiente Friuli-Venezia Giulia», con sede a Udine, ha presentato istanza al fine di essere individuata quale pubblico interessato nel procedimento di V.I.A. relativo al progetto in argomento;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, presentato dalla S.N.A.M. S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (Milano), riguardante il progetto di adeguamento dell'importazione da C.S.I. del metanodotto Flaibano-Pordenone DN 1200 (48") - P = 75 BAR, i seguenti Enti:

- i Comuni di Flaibano, S. Giorgio della Richinvelda, S. Martino al Tagliamento, Arzene, Zoppola, Cordenons;
- le Province di Udine e di Pordenone;
- le Aziende per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» e n. 6 «Friuli Occidentale»;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale, relativamente alle competenze in materia di tutela del paesaggio;

e, quale pubblico interessato:

- l'associazione «Legambiente», con sede a Udine, come da richiesta di data 27 marzo 2000.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Flaibano, S. Giorgio della Richinvelda, S. Martino al Tagliamento, Arzene, Zoppola, Cordenons sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 aprile 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 aprile 2000, n. 0131/Pres.

Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale». Sostituzione componente del Consiglio generale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0221/Pres. del 14 luglio 1999 con il quale è stato ricostituito per la durata di quattro anni, il Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale», chiamandovi a far parte, tra gli altri, il dott. Gaetano Strazullo, quale Commissario liquidatore del Consorzio agrario di Trieste;

VISTA la nota di data 4 aprile 2000, trasmessa dalla Direzione regionale del commercio e del turismo con nota prot. 3540/COMM del 12 successivo, con la quale il dott. Strazzullo rassegna le dimissioni da detto incarico e indica in sua sostituzione, quale rappresentante del Consorzio agrario di Trieste in seno al succitato organo collegiale, la signora Loretta Sustercic, dipendente del Consorzio stesso;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTO il vigente statuto dell'Ente Fiera di Trieste e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

DECRETA

– la signora Loretta Sustercic è nominata componente del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale», quale rappresentante del Consorzio agrario di Trieste, in sostituzione del dott. Gaetano Strazzullo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 aprile 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 19 aprile 2000, n. 1166/DR.

Istituzione della Stazione forestale di Coseano.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTI gli articoli 87 e 88 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567 concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'assetto organizzativo ed ordinamentale - esistente alla suddetta data - delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio, istituite ai sensi degli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988 n. 7, così come definito nell'Allegato A del medesimo decreto;

VISTA la nota della Direzione regionale delle foreste del giorno 1 febbraio 2000, n. F/5.2/883 con la quale si propone l'istituzione, quale struttura stabile di livello inferiore al Servizio ex articolo 29 legge regionale n. 7/1988, della Stazione forestale di Coseano, dipendente dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine nonché la modificazione delle giurisdizioni delle Stazioni forestali di Gemona del Friuli, Cividale del Friuli, Udine, S. Giorgio di Nogaro dipendenti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine e delle Stazioni forestali di Pordenone e di Maniago dipendenti dall'Ispettorato ripartimentale di Pordenone;

ATTESO che per l'istituenda Stazione forestale di Coseano, con competenza sui comuni di Forgaria nel Friuli, Ragogna, Maiano, S. Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Fagagna, Dignano, Coseano, S.Vito di Fagagna, Flaibano, Mereto di Tomba, Sedegliano, Codroipo, Camino al Tagliamento, la Direzione regionale delle foreste propone il seguente livello di coordinamento e corrispondente dotazione organica:

coordinamento:

qualifica funzionale segretario-maresciallo;

dotazione organica: segretario-maresciallo n. 2
coadiutore-guardia n. 3

CONSIDERATO che le proposte di modifica alle giurisdizioni delle Stazioni forestali di Gemona del Friuli, Cividale del Friuli, Udine e S. Giorgio di Nogaro dipendenti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine e delle Stazioni forestali di Maniago e Pordenone dipendenti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone sono tese a migliorare l'efficienza del servizio di vigilanza in un contesto di maggiore omogeneità territoriale;

RITENUTO di condividere le richieste formulate dalla Direzione regionale delle foreste con la suddetta nota;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 18/1996 e dell'articolo 4, comma 2, lettera n) del documento stralcio concernente «Sistema delle relazioni sindacali» del contratto collettivo di lavoro - Area non dirigenziale, del comparto di contrattazione Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativo al quadriennio 1994-1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 ottobre 1999, Supplemento straordinario n. 2;

DECRETA

1. È istituita la Stazione forestale di Coseano. La struttura dipende dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine della Direzione regionale delle foreste ed ha giurisdizione sui comuni di Forgaria nel Friuli, Ragogna, Maiano, S. Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Fagagna, Dignano, Coseano, S.Vito di Fagagna, Flaibano,

Mereto di Tomba, Sedegliano, Codroipo, Camino al Tagliamento. Il livello di coordinamento e la dotazione organica sono i seguenti:

qualifica funzionale di coordinamento:	segretario-maresciallo	
dotazione organica:	segretario-maresciallo	2
	coadiutore-guardia	3

2. Sono modificate, secondo quanto riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, le giurisdizioni delle Stazioni forestali di Gemona del Friuli, Cividale del Friuli, Udine, S. Giorgio di Nogaro dipendenti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine e delle Stazioni forestali di Pordenone e Maniago dipendenti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone.

3. L'allegato A al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, concernente le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è conseguentemente modificato e sostituito, nella parte relativa alla Direzione regionale delle Foreste, Ispettorati ripartimentali delle foreste di Pordenone e Udine, dall'Allegato A alla presente deliberazione.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo alla sua approvazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 aprile 2000

DRABENI

Allegato «A»

Elenco delle strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 e 299 della legge regionale 1 marzo 1998, n. 7

- Aprile 2000 -

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo	
Direzione regionale delle foreste	Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine	Stazione forestale di Attimis con giurisdizione sui Comuni di Attimis, Faedis, Nimis, Povoletto, Reana del Roiale, Taipana (parte)	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 6	D.D.R.O.P. 12 aprile 2000, n. 1041/DR
		Stazione forestale di Cividale del Friuli con giurisdizione sui Comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Savogna, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Stregna, Torreano	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 7	
		Stazione forestale di Coseano con giurisdizione sui Comuni di Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Mereto di Tomba,	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 3	

Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano			
Stazione forestale di Gemona del Friuli con giurisdizione sui Comuni di Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Montenars (parte), Osoppo, Trasaghis, Venzone. Per attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Prealpi Giulie	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo Coadiutore- Guardia	3 6
Stazione forestale di Tarcento con giurisdizione sui Comuni di Cassacco, Colloredo di M., Lusevera, Magnano in R., Montenars (parte), Moruzzo, Pagnacco, Taipana (parte), Tarcento, Treppo G., Tricesimo. Per attività di lavoro Parco: tutto il territorio del Parco delle Prealpi Giulie	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo Coadiutore- Guardia	2 6
Stazione forestale di Udine con giurisdizione sui Comuni di Basiliano, Bicinicco, Buttrio, Campofornido, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Lestizza, Manzano, Martignacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Remanzacco, Santa Maria la Longa, San Giovanni al Natisone, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo Coadiutore- Guardia	2 5
Stazione forestale di San Giorgio di Nogarò con giurisdizione sui Comuni di Aquileia, Aiello,	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo Coadiutore- Guardia	2 5

Bagnaria Arsa,
 Bertolo, Campolongo
 al Torre, Carlino,
 Castions di Strada,
 Cervignano, Fiumicello,
 Gonars, Latisana,
 Lignano Sabbiadoro,
 Marano Lagunare,
 Muzzano al Turgnano,
 Palmanova, Palazzolo
 dello Stella, Pocenia,
 Porpetto, Precenicco,
 Rivignano, Ronchis,
 Ruda, San Giorgio
 di Nogaro, San Vito
 al Torre, Talmassons,
 Tapogliano, Teor,
 Terzo d' Aquileia,
 Torviscosa, Varmo,
 Villa Vicentina,
 Visco.

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone	Stazione forestale di Aviano	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo	3
	con giurisdizione sui Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Polcenigo.		Coadiutore- Guardia	8
	Stazione forestale di Barcis	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo	2
	con giurisdizione sui Comuni di Andreis, Barcis. Per attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Dolomiti Friulane.		Coadiutore- Guardia	7
	Stazione forestale di Claut	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo	2
	con giurisdizione sui Comuni di Cimolais, Claut, Erto e Casso, Forni di Sopra (parte), Forni di Sotto (parte). Per l'attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Dolomiti Friulane.		Coadiutore- Guardia	7
	Stazione forestale di Maniago	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo	2
	con giurisdizione sui Comuni di Arba, Cavasso Nuovo, Fanna,		Coadiutore- Guardia	4

Frisanco, Maniago,
Montereale
Valcellina, Vajont,
Vivaro. Per
l'attività di
lavoro parco:
tutto il territorio del
Parco delle
Dolomiti Friulane.

Stazione forestale di Meduno	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo	2
con giurisdizione sui Comuni di Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto (parte). Per l'attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Dolomiti Friulane		Coadiutore- Guardia	4

Stazione forestale di Pinzano al Tagliamento	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo	3
con giurisdizione sui Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sotto (parte), Travesio, Vito d'Asio.		Coadiutore- Guardia	8

Stazione forestale di Pordenone	Segretario- Maresciallo	Segretario- Maresciallo	3
con giurisdizione sui Comuni di Arzene, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Zoppola.		Coadiutore- Guardia	5

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 21 marzo 2000, n. EST.214-D/ESP/4265. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea elettrica 132 kV Stazione Planais - C.P. Palmanova con derivazione Caffaro. Costruzione di un nuovo tratto C.P. Caffaro S.p.A. - Torviscosa, C.P. ENEL S.p.A. Palmanova, nei Comuni di Torviscosa, Gonars, Bagnaria Arsa e Palmanova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'ENEL Distribuzione Società per Azioni, con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, Direzione Triveneto è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Bagnaria Arsa

1) foglio 5, mappale 40, di mq. 460,
superficie da asservire: mq. 0+0+244,
in natura: incolto produttivo, assimilabile a prato,
indennità:
mq. 244 x L./mq. 94 = L. 22.936
pari a Euro 11,85

Ditta catastale: Piani Tullio fu Giovanni.

Ditta attuale-presunta: Piani Remo nato a Palmanova il 13 febbraio 1923; Piani Caterina nata a Palmanova il 4 gennaio 1921.

Comune di Torviscosa

1) Foglio 3, mappale 30, di mq. 1.540,
superficie da asservire: mq. 0+0+143,
in natura: pioppeto,
indennità:
mq. 143 x L./mq. 169 = L. 24.167
pari a Euro 12,48

Foglio 3, mappale 13, di mq. 2.650,
superficie da asservire: mq. 0+0+24,
in natura: seminativo,

indennità:
mq. 24 x L./mq. 200 = L. 4.800
pari a Euro 2,48

Foglio 3, mappale 12, di mq. 1.390,
superficie da asservire: mq. 0+0+25,
in natura: seminativo,
indennità:
mq. 25 x L./mq. 200 = L. 5.000
pari a Euro 2,58

Ditta catastale: Colle Antonio nato a Sauris il 12 novembre 1927.

Comune di Gonars

1) Foglio 19, mappale 213, di mq. 6.650,
superficie da asservire: mq. 0+125+1.735,
in natura: seminativo,
indennità:
mq. 125 x L./mq. 800 = L. 100.000
mq. 1.735 x L./mq. 200 = L. 347.000
Totale L. 447.000
pari a Euro 246,35

Foglio 19, mappale 211, di mq. 2.970,
superficie da asservire: mq. 0+0+77,
in natura: seminativo,
indennità:
mq. 77 x L./mq. 200 = L. 15.400
pari a Euro 7,95

Foglio 19, mappale 206, di mq. 16.220,
superficie da asservire: mq. 0+0+572,
in natura: seminativo,
indennità:
mq. 572 x L./mq. 200 = L. 114.400
pari a Euro 59,08

Foglio 19, mappale 381, di mq. 27.650,
superficie da asservire: mq. 119+279+6.094,
in natura: seminativo,
indennità:
mq. 119 x L./mq. 3.200 = L. 380.800
mq. 279 x L./mq. 800 = L. 223.200
mq. 6.094 x L./mq. 200 = L. 1.218.800
Totale L. 1.822.800
pari a Euro 941,40

Ditta catastale: Colle Antonio nato a Sauris il 12 novembre 1927.

Trieste, 21 marzo 2000

SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 5 aprile 2000, n. EST.298-D/ESP/4433. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere

a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione del Piano particolareggiato di Vernasso - 4° lotto.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di San Pietro al Natisone è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di San Pietro al Natisone
Frazione di Vernasso

1) Partita catastale 1979,
foglio 15, mappale 231, di mq. 2.100,
superficie da espropriare: mq. 12,
in natura: strada esistente,
indennità: L. 1.000 x mq. 12 = L. 12.000
Euro 6,19

Ditta catastale: Manzini Mario.

2) Partita catastale 3452,
foglio 15, mappale 223, di mq. 330,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: strada esistente,
indennità: L. 1.000 x mq. 25 = L. 25.000
Euro 12,91

Ditta catastale: Scignaro Ettore proprietario 1/2;
Scignaro Remo proprietario 1/2.

3) Partita catastale 5015,
foglio 15, mappale 435, di mq. 300,
superficie da espropriare: mq. 41,
in natura: cortile,
indennità L. 3.800 x mq. 41 = L. 155.800
Euro 80,46

Ditta catastale: Soriani Gabriella proprietaria 1/2;
Soriani Laura Terzina proprietaria 1/2.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 5 aprile 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 10 aprile 2000, n. EST.321-D/ESP/3304. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte della Comunità Montana del Gemonese, per la realizzazione della pista forestale «Nord Plazzaris», in Comune di Montenars.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Comunità Montana del Gemonese, con sede in Gemona del Friuli, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale delle Foreste, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della viabilità citata in premessa:

Comune di Montenars

1) Foglio 17, mappale 851 (ex 38/b) di are 0,90
da espropriare: mq. 90
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq 90 x L./mq. 700 = L. 63.000
(Euro 32,54)

Ditta: Sabotig Giovanni nato il 23 giugno 1925, proprietario.

2) Foglio 17, mappale 915 (ex 131/b) di are 1,75
da espropriare: mq. 175
in natura: bosco ceduo

Foglio 17, mappale 918 (ex 695/b) di mq. 0,20
da espropriare: mq. 20
in natura: bosco ceduo

Foglio 17, mappale 933 (ex 139/b) di are 0,60
da espropriare: mq. 60
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. (175+20+60) x L./mq. 700 = L. 178.500
(Euro 92,19)

Ditta: Placereani Antonino nato il 31 marzo 1951, proprietario per 1/3; Placereani Renato nato il 12 dicembre 1956, proprietario per 1/3; Placereani Lauro (ora presunti eredi Placereani Antonino e Renato), proprietari per 1/3.

3) Foglio 17, mappale 855 (ex 67/b) di are 4,95
da espropriare: mq. 495

in natura: bosco ceduo

Indennità:

mq. 495 x L./mq 700 = L. 346.500
(Euro 178,95)

Ditta: Micolo Amelia nata l'11 novembre 1920, proprietaria.

4) Foglio 17, mappale 858 (ex 66/b) di are 2,50 da espropriare: mq. 250

in natura: bosco ceduo

Indennità:

mq. 250 x L./mq. 700 = L. 175.000
(Euro 90,38)

Ditta: Zanitti Enore nato il 28 giugno 1938, proprietario per 16/36; Zanitti Fidia nata il 29 maggio 1949, proprietaria per 3/36; Zanitti Luigi nato il 21 luglio 1927, proprietario per 1/36; Zanitti Silvano nato il 20 agosto 1935, proprietario per 16/36.

5) Foglio 17, mappale 861 (ex 65/b) di are 1,90 da espropriare: mq. 190

in natura: bosco ceduo

Indennità:

mq 190 x L./mq. 700 = L. 133.000
(Euro 68,69)

Ditta: Isola Antonio nato il 27 febbraio 1952, proprietario per 1/2; Isola Roberta nata l'1 gennaio 1965 proprietaria per 1/2.

6) Foglio 17, mappale 867 (ex 61/b) di are 7,10 da espropriare: mq. 710

in natura: bosco ceduo

Indennità:

mq. 710 x L./mq. 700 = L. 497.000
(Euro 256,68)

Ditta: Placereani Maria nata l'1 agosto 1911, usufruttuaria parziale; Tavella Giovanni Fabio nato il 26 novembre 1933, proprietario.

7) Foglio 17, mappale 871 (ex 92/b) di are 0,55 da espropriare: mq. 55

in natura: bosco ceduo

Indennità:

mq. 55 x L./mq. 700 = L. 38.500
(Euro 19,88)

Ditta: Isola Lindo nato il 9 ottobre 1950, proprietario.

8) Foglio 17, mappale 874 (ex 57/b) di are 1,55 da espropriare: mq. 155

in natura: bosco ceduo

Indennità:

mq. 155 x L./mq 700 = L. 108.500
(Euro 56,04)

Ditta: Migotti Zoraide nata il 30 luglio 1920, proprietaria.

9) Foglio 17, mappale 877 (ex 56/b) di are 1,05 da espropriare: mq. 105

in natura: bosco ceduo

Indennità:

mq. 105 x L./mq 700 = L. 73.500
(Euro 37,96)

Ditta: Placereani Giordano nato il 21 settembre 1937, proprietario.

10) Foglio 17, mappale 864 (ex 62/b) di are 2,60 da espropriare: mq. 260

in natura: bosco ceduo

Foglio 17, mappale 930 (ex 138/b) di are 0,85 da espropriare: mq. 85

in natura: bosco ceduo

Indennità:

mq. (260+85) x L./mq. 700 = L. 241.500
(Euro 124,72)

Ditta: Francile Corinne nata il 7 luglio 1969, proprietaria per 4/90; Francile Jean Louise nato il 13 ottobre 1952 proprietario per 4/90; Francile Luciano (ora presunti eredi Francile Corinne e Jean Louise), proprietario per 4/90; Londero Fabiana nata l'8 ottobre 1967, proprietaria per 4/90; Londero Marco nato il 24 agosto 1972, proprietario per 4/90; Londero Pietro nato il 29 maggio 1941, proprietario per 4/90; Placereani Ancilla, proprietaria per 12/90; Placereani Romolo, proprietario per 27/90; Placereani Adelchi nato il 05 aprile 1937, proprietario per 27/90.

11) Foglio 17, mappale 880 (ex 55/b) di are 1,30 da espropriare: mq. 130

in natura: castagneto

Indennità:

mq. 136 x L./mq 700 = L. 91.000
(Euro 47,00)

Ditta: Copetti Antonio nato il 23 gennaio 1927, proprietario per 2/10; Copetti Enrico (ora presunti eredi Copetti Giovanni, Renzo, Antonio), proprietario per 2/10; Copetti Giovanni nato il 27 giugno 1946, proprietario per 2/10; Copetti Renzo nato il 23 novembre 1961, proprietario per 1/10; Forgiarini Luigia nata il 02 novembre 1927, proprietaria per 3/10 ed usufruttuaria per 1/10.

12) Foglio 17, mappale 883 (ex 234/b) di are 1,80 da espropriare: mq. 180

in natura: castagneto

Indennità:

mq. 180 x L./mq. 700 = L. 126.000
(Euro 65,07)

Ditta: Falischia Leo Nelio nato il 23 novembre 1944, proprietario.

13) Foglio 17, mappale 886 (ex 54/b) di are 2,10 da espropriare: mq. 210

in natura: bosco ceduo

Indennità:

mq. 210 x L./mq. 700 = L. 147.000
(Euro 75,92)

Ditta: Zanitti Luigi nato il 27 settembre 1915, proprietario.

14) Foglio 17, mappale 889 (ex 724/b) di are 0,65 da espropriare: mq. 65
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 65 x L./mq. 700 = L. 45.500
(Euro 23,50)

Ditta: Zanitti Enzo nato l'8 settembre 1933, proprietario.

15) Foglio 17, mappale 892 (ex 51/b) di are 1,00 da espropriare: mq. 100
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 100 x L./mq 700 = L. 70.000
(Euro 36,15)

Ditta: Zanitti Michele fu Giovanni (ora presunti eredi Zanitti Enzo, Renza, Anna).

16) Foglio 17, mappale 895 (ex 50/b) di are 2,35 da espropriare: mq. 235
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 235 x L./mq 700 = L. 164.500
(Euro 84,96)

Ditta: Menis Germano nato il 17 novembre 1955, proprietario.

17) Foglio 17, mappale 898 (ex 49/b) di are 1,50 da espropriare: mq. 150
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 150 x L./mq. 700 = L. 105.000
(Euro 54,23)

Ditta: Danelutti Giacomino nato il 27 marzo 1960, proprietario per 1/2; Isola Roberta nata l'1 gennaio 1965, proprietaria per 1/2.

18) Foglio 17, mappale 901 (ex 48/b) di are 0,70 da espropriare: mq. 70
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 70 x L./mq. 700 = L. 49.000
(Euro 25,31)

Ditta: Isola Fatima nata il 25 agosto 1923, proprietaria.

19) Foglio 17, mappale 904 (ex 47/b) di are 1,90 da espropriare: mq. 190
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 190 x L./mq 700 = L. 133.000
(Euro 68,69)

Ditta: Placereani Giovanni Battista, usufruttuario parziale; Placereani Leonardo (ora eredi Placereani Maria per 1/4, Placereani Francesca per 1/4, Placereani Anna per 1/2).

20) Foglio 17, mappale 907 (ex 79/b) di are 0,20 da espropriare: mq. 20

in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 20 x L./mq. 700 = L. 14.000
(Euro 7,23)

Ditta: Castenetto Iolanda nata il 22 settembre 1919, proprietaria per 1/2; Zanitti Luigi nato il 27 settembre 1915, proprietario per 1/2.

21) Foglio 17, mappale 909 (ex 708/b) di are 2,85 da espropriare: mq. 285
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 285 x L./mq. 700 = L. 199.500
(Euro 103,03)

Ditta: Lucardi Lida nata il 13 gennaio 1918, proprietaria.

22) Foglio 17, mappale 912 (ex 80/b) di are 2,65 da espropriare: mq. 265
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 265 x L./mq. 700 = L. 185.500
(Euro 95,80)

Ditta: Castenetto Iolanda nata il 22 settembre 1919, proprietaria.

23) Foglio 17, mappale 921 (ex 135/b) di are 0,65 da espropriare: mq. 65
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 65 x L./mq 700 = L. 45.500
(Euro 23,50)

Ditta: Lucardi Giovanni fu Giacomo (ora presunta erede Lucardi Lida).

24) Foglio 17, mappale 924 (ex 136/b) di mq. 0,95 da espropriare: mq. 95
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 95 x L./mq 700 = L. 66.500
(Euro 34,34)

Ditta: Zanitti Enore nato il 28 giugno 1938, proprietario per 16/48; Zanitti Fidia nata il 29 maggio 1949, proprietaria per 9/48; Zanitti Luigi nato il 21 luglio 1927, proprietario per 7/48; Zanitti Silvano nato il 20 agosto 1935, proprietario per 16/48.

25) Foglio 17, mappale 939 (ex 129/b) di are 0,20 da espropriare: mq. 20
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. 20 x L./mq 700 = L. 14.000
(Euro 7,23)

Ditta: Marcuzzi Adolfo fu Luigi nato il 12 agosto 1928, proprietario.

26) Foglio 17, mappale 941 (ex 176/b) di are 0,15 da espropriare: mq. 15
in natura: bosco ceduo

Indennità:
mq. 15 x L./mq 700 = L. 10.500
(Euro 5,42)

Ditta: Manganelli Giovanni fu Giovanni.

27) Foglio 17, mappale 943 (ex 175/b) di are 1,00
da espropriare: mq. 100
in natura: bosco ceduo

Indennità:
mq. 100 x L./mq. 700 = L. 70.000
(Euro 36,15)

Ditta: Morandini Primo Giovanni nato il 24 giugno 1921, comproprietario; Morandini Antonio (ora presunto erede Morandini Primo Giovanni), comproprietario; Morandini Valentino (ora presunto erede Morandini Primo Giovanni), comproprietario; Zanitti Carolina nata il 23 novembre 1895, usufruttuaria parziale.

28) Foglio 17, mappale 927 (ex 137/b) di are 0,80
da espropriare: mq. 80
in natura: bosco ceduo

Foglio 17, mappale 936 (ex 142/b) di are 0,55
da espropriare: mq. 55
in natura: bosco ceduo
Indennità:
mq. (80+55) x L./mq 700 = L. 94.500
(Euro 48,81)

Ditta: Candotti Angelina (ora presunti eredi Manganelli Adelaide, Ermacora Paola, Ermacora Lucina, Manganelli Giancarlo, Manganelli Giannina, Manganelli Angelina), comproprietaria ed usufruttuaria parziale; Manganelli Adelaide nata il 10 luglio 1919, comproprietaria; Manganelli Egle (ora presunte eredi Ermacora Paola e Lucina), comproprietaria; Manganelli Gino (ora presunti eredi Lucardi Lida, Manganelli Giancarlo, Manganelli Giannina, Manganelli Angelina), comproprietario; Manganelli Pierantonio, comproprietario.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 10 aprile 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 aprile 2000, n. EST.322-D/ESP/4291. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasion di Prato, per l'esecuzione di lavori di realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Colloredo di Prato e Pasion di Prato.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pasion di Prato è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pasion di Prato - Provincia di Udine
Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. 5903, foglio 9, mappale 442 (ex 267), di mq. 384

superficie da espropriare mq. 384

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 384 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 8.477.760$

$\text{L. } 8.477.760 - 40\% = \text{L. } 5.086.660$
(Euro 2.627,04)

Ditta catastale: Pianina Ancilla nata a Pasion di Prato il 5 febbraio 1933.

2) P.C. 8697, foglio 9, mappale 447 (ex 315), di mq. 77

superficie da espropriare mq. 77

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 77 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 1.699.970$

$\text{L. } 1.699.970 - 40\% = \text{L. } 1.019.980$
(Euro 526,78)

Ditta catastale: Intervest S.r.l. con sede a Udine.

3) P.C. , foglio 9, mappale 444 (ex 269), di mq. 38
superficie da espropriare mq. 38

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 38 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 838.950$

$\text{L. } 838.950 - 40\% = \text{L. } 503.370$
(Euro 259,97)

Ditta catastale: Societ S.r.l.

4) P.C. 8104, foglio 9, mappale 450 (ex 325), di mq. 31

superficie da espropriare mq. 31

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 31 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 684.400$

$\text{L. } 684.400 - 40\% = \text{L. } 410.640$
(Euro 212,08)

Ditta catastale: Serramenti Degano & C. S.n.c.

5) P.C. 8104, foglio 9, mappale 461 (ex 341), di mq. 9

superficie da espropriare mq. 9

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 9 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 198.700$

L. 198.700 - 40% = L. 119.220
(Euro 61,57)

Ditta catastale: Serramenti Degano & C. S.n.c.

6) P.C. 1/2669, foglio 9, mapp. 466 (ex 389), di mq. 39

superficie da espropriare mq. 39

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 39 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 861.020$

L. 861.020 - 40% = L. 516.610
(Euro 266,81)

Ditta catastale: Samic S.r.l.

7) P.C. 1/2730, foglio 9, mappale 468 (ex 403), di mq. 44

superficie da espropriare mq. 44

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 44 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 971.410$

L. 971.410 - 40% = L. 582.850
(Euro 301,02)

Ditta catastale: Baby Pulman di Tonino Alessandro & C. S.n.c.

8) P.C. , foglio 9, mappale 467 (ex 402), di mq. 39

superficie da espropriare mq. 39

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 39 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 861.020$

L. 861.020 - 40% = L. 516.610
(Euro 266,81)

Ditta catastale: Coseano Impianti S.r.l.

9) P.C. 1/1002340, foglio 9, mappale 448 (ex 316), di mq. 39

superficie da espropriare mq. 39

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 39 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale } 15,5) = \text{L. } 861.020$

L. 861.020 - 40% = L. 516.610
(Euro 266,81)

Ditta catastale: Rizzi Emiliano ditta individuale.

10) P.C. 7740, foglio 9, mappale 425 (ex 25), di mq. 196

superficie da espropriare mq. 196

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 196 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 18,5) = \text{L. } 4.330.130$

L. 4.330.130 - 40% = L. 2.598.080
(Euro 1.341,80)

Ditta catastale: Carrozzeria F.lli Andrioli Luciano e Bruno S.n.c.

11) P.C. 8818, foglio 9, mappale 433 (ex 46), di mq. 79

superficie da espropriare mq. 79

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 79 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 3,5) = \text{L. } 1.739.380$

L. 1.739.380 - 40% = L. 1.043.630
(Euro 538,99)

Dittà catastale: Well & Fare S.r.l.

12) P.C. 1/, foglio 9, mappale 434 (ex 47), di mq. 191

superficie da espropriare mq. 191

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 191 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 4.216.800$

L. 4.216.800 - 40% = L. 2.530.080
(Euro 1.306,68)

Ditta catastale: Centro Commerciale Tarvisiano e Immobiliare San Daniele S.r.l. con sede a Udine.

13) P.C. 1/1002, foglio 9, mappale 445 (ex 277), di mq. 379

superficie da espropriare mq. 379

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 379 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 8.367.370$

L. 8.367.370 - 40% = L. 5.020.420
(Euro 2.592,83)

Ditta catastale: Friulana Accessori S.r.l.

14) P.C. , foglio 9, mappale 454 (ex 331), di mq. 82

superficie da espropriare mq. 82

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 82 \times (\text{Valore venale L./mq. } 44.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 2,5) = \text{L. } 1.805.030$

L. 1.805.030 - 40% = L. 1.083.020
(Euro 559,33)

Ditta catastale: Friulana Accessori S.r.l.

15) P.C. 8770, foglio 9, mappale 457 (ex 333), di mq. 137

superficie da espropriare mq. 137

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 137 \times (\text{Valore venale L./mq. } 60.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq. } 15,5) = \text{L. } 4.120.620$

L. 4.120.620 - 40% = L. 2.472.370
(Euro 1.276,87)

Ditta catastale: Zaninotto Giuseppe nato a Pasian di Prato il 20 luglio 1928, proprietario per 1/2; Degano Imelda nata a Pasian di Prato il 16 marzo 1931 proprietaria per 1/2.

16) P.C. 1/1400, foglio 10, mappale 745 (ex 122), di mq. 178

superficie da espropriare mq. 178

Indennità:

1/2 x mq. 178 x (Valore venale L./mq. 44.000 + 10 x
 Reddito dominicale L./mq. 15,5) = L. 3.929.800
 L. 3.929.800 - 40% = L. 2.357.880
 (Euro 1.217,74)

Ditta catastale: dott. Mariano Pravisani & C. S.r.l.
 con sede a Pasian di Prato.

17) P.C. 8427, foglio 10, mappale 746 (ex 133), di
 mq. 14

superficie da espropriare mq. 14

Indennità:

1/2 x mq. 14 x (Valore venale L./mq. 44.000 + 10 x
 Reddito dominicale L./mq. 15,5) = L. 309.090
 L. 309.090 - 40% = L. 185.450
 (Euro 95,78)

Ditta catastale: Consorzio C.I.S.M.E.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 10 aprile 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL
 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 aprile 2000, n.
 EST.341-D/ESP/4401. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere
 a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'im-
 mobile da espropriare, da parte del Comune di Am-
 pezzo, per la realizzazione dei lavori di costruzione
 di piazzole di scambio lungo le strade per le frazioni
 di Oltris e di Voltois.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO
 DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità
 provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Am-
 pezzo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo
 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprie-
 taria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione
 dell'opera citata in premessa:

Comune di Ampezzo

1) Foglio 28, mappale 175 di are 4,50
 da espropriare: mq. 50
 in natura: prato

Indennità:

mq. 50 x 1.200 = L. 60.000
 (Euro 30,99)

Ditta catastale: Passudetti Anna nata ad Ampezzo il
 24 settembre 1927, proprietaria per 6/18; Spangaro An-
 tonia ved. Passudetti nata ad Ampezzo il 13 agosto
 1904, usufruttuaria di 1/2 della quote di Passudetti
 Anna; Spangaro Giovannino nato a Tolmezzo l'11 di-
 cembre 1948, proprietario per 4/18; Spangaro Giuseppe,
 nato ad Ampezzo il 18 settembre 1909, usufruttuario di
 1/3 delle quote di Spangaro Marcella, Luciana e Giovan-
 nino; Spangaro Luciana nata ad Ampezzo il 4 settembre
 1942, proprietaria per 4/18; Spangaro Marcella nata ad
 Ampezzo il 3 aprile 1938, proprietaria per 4/18; (Partita
 2710).

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 12 aprile 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 11 febbraio 2000, n. 227.

**Direttive per l'attuazione dei commi 32 e 33
 dell'articolo 14 della legge regionale 12 febbraio
 1998, n. 3. Concessione di finanziamenti aggiuntivi
 rispetto alle risorse assegnate secondo il Piano finan-
 ziario previsto dal DOCUP Obiettivo 5b, Misura
 III.3 - Tipologia 4 - Istituzione di un Fondo presso
 l'Agemont S.p.A. di Amaro, per la partecipazione al
 capitale di rischio di PMI di nuova formazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione C(95) 95 del 20 gennaio 1995,
 con la quale la Commissione ha approvato il Documento
 unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi
 strutturali comunitari nella Regione Friuli-Venezia Giu-
 lia a titolo dell'Obiettivo 5b in Italia per il periodo 1994-
 1999, e successive variazioni del Piano finanziario;

VISTI i commi 32 e 33 dell'articolo 14 della legge
 regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che autorizzano l'Am-
 ministrazione regionale a concedere finanziamenti ag-
 giuntivi rispetto alle risorse assegnate secondo il Piano
 finanziario previsto dal DOCUP Obiettivo 5b, da utiliz-
 zare nelle aree previste dal DOCUP stesso e di cui
 all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per
 le medesime finalità previste dal DOCUP stesso, in con-
 formità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con
 apposita deliberazione, tenendo conto delle risultanze
 dell'attività di valutazione in itinere del DOCUP stesso;

RITENUTO di dare attuazione al precitato comma
 32 dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998 emanan-
 do apposita direttiva;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e ricordato che l'ERSA, giusta la previsione dell'articolo 12, è il soggetto attuatore del DOCUP Obiettivo 5b e che, in deroga alle competenze previste dalla legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è autorizzato ad intervenire anche nei settori extra-agricoli per l'attuazione e la gestione delle misure previste dal DOCUP Obiettivo 5b;

RICORDATO che il precitato DOCUP Obiettivo 5b della Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento al Sottoprogramma III, Misura 3 (di seguito Misura III.3) «Aiuti alle piccole e medie imprese» presenta n. 4 tipologie di interventi;

PRESO ATTO che le tipologie n. 1 e 2 sono state bandite con la D.G.R. del 20 dicembre 1995, n. 6448, e che, quale risultato del succitato bando l'ERSA, ha registrato richieste da parte di 1.089 Aziende (PMI) delle quali 809 sono state considerate ammissibili ai contributi previsti per un importo di complessive lire 87.224.948.530 a fronte di risorse disponibili per il periodo 1994-1999 di lire 27.199.541.774, determinandosi in tal modo il più alto rapporto in assoluto, a fronte di tutte le misure del DOCUP Obiettivo 5b, tra il totale delle risorse necessarie per finanziare tutte le domande ammesse e le risorse totali disponibili;

RICORDATO ancora che l'Amministrazione regionale, al fine di attuare ampie strategie rivolte al sostegno ed allo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato è intervenuta attribuendo alle sopra ricordate aziende, risultate ammissibili ai contributi della Misura III.3, non sole le risorse previste dal Piano Finanziario del DOCUP Obiettivo 5b, così come riprogrammato ma anche ulteriori risorse meramente regionali disposte in applicazione dell'articolo 91, comma 3, della legge regionale 12/1998, con la D.G.R. n. 1860/1998, rilevandosi così valori di impegni di spesa, alla data del 30 giugno 1999 pari a complessive lire 30.150.140.730 a fronte delle specifiche risorse del DOCUP Obiettivo 5b che, dopo le varie riprogrammazioni; ammonta a lire 27.199.541.774 per un totale di n. 376 beneficiari a fronte dei precitati 809 ammessi in graduatoria;

RICORDATO ulteriormente che, sempre con l'obiettivo di una presenza incentivante forte ed integrata a favore della PMI, l'Amministrazione regionale ha provveduto, ai sensi dell'articolo 11, comma 26, della legge regionale 3/1998, ad autorizzare l'accesso al credito agevolato alle sole aziende artigiane risultate ammissibili al finanziamento de quo, ancorché non finanziabili per carenza di risorse;

RICORDATO ancora che l'Amministrazione regionale ha anche provveduto, in linea con la già ricordata strategia di intervento a favore delle PMI, ad attuare la tipologia 3 della Misura III.3 la cui attuazione era rimasta sospesa, parimenti alla tipologia 4, ai sensi della D.G.R. 12 dicembre 1995, n. 6169, in quanto per tali tipologie la Commissione UE non aveva allora provveduto a emanare norme per la concreta applicazione della

Misura stessa e che tale Misura III.3, tipologia 3, è stata successivamente attivata con la D.G.R. del 29 maggio 1998, n. 1766, emanata in attuazione dei commi 32 e 33, dell'articolo 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, istituendo un Fondo per la concessione di garanzie tramite l'Agemont, così come espressamente previsto dalla tipologia 3 della Misura III.3;

PRESO ATTO che la Commissione europea ha definito, in tempi successivi alla precitata D.G.R. 6169/1995, le modalità concrete di attuazione della predetta forma di intervento, giusta decisione della Commissione del 23 aprile 1997 n. 97/322/CE - scheda n. 19 «Spese ammissibili nell'ambito dei fondi strutturali, ingegneria finanziaria: Fondi di capitale di rischio» che rende possibile un intervento per l'assunzione di partecipazioni al capitale sociale delle PMI;

RITENUTO di completare l'insieme delle integrate e sinergiche azioni previste dal DOCUP Obiettivo 5b con le 4 tipologie della Misura III.3, attuando anche la quarta ed ultima tipologia di intervento prevista che così recita: «partecipazione da parte dell'Agemont al capitale di rischio di PMI di nuova formazione, entro i limiti già notificati e approvati dalla Commissione in base alla legge regionale 50/1993 ed alla Decisione della CE 25.VIII.1994, n. SG(94)D12379. Le partecipazioni non possono superare il 49% del capitale sociale e, in ogni caso, entro il limite di lire 400.000.000 (210.000 ECU ca.) e la durata della partecipazione è fissata in 5 anni e lo smobilizzo è fatto tenendo conto del valore effettivo della partecipazione al momento dello smobilizzo»;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, come già ricordato, è tenuta con propria deliberazione ad emanare direttive, giusto il comma 32 dell'articolo 14, della legge regionale 3/1998, per l'utilizzazione di lire 2.224.838.968 per l'anno 2000, a carico del cap. 7429 dello stato di previsione del bilancio pluriennale 2000-2002;

VALUTATO, per le motivazioni e le strategie già richiamate, che sia quanto mai opportuno attuare tutte le misure e le tipologie previste dal DOCUP Obiettivo 5b, la cui mancata o parziale attuazione risulterebbe costituire un elemento carente in fase di valutazione del DOCUP;

RITENUTO conseguentemente, per le motivazioni suesposte, di indirizzare le residuali risorse di cui ai commi 32 e 33 dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998, all'attuazione degli interventi riconducibili alla Misura III.3, tipologia 4 del DOCUP Obiettivo 5b, autorizzando l'ERSA all'utilizzo delle sopraccitate risorse per istituire un fondo per la partecipazione, da parte dell'Agemont S.p.A., al Capitale di rischio di PMI di nuova formazione con i vincoli ed i limiti della specifica Misura III.3, tipologia 4 già richiamati;

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 75/1999;

RICORDATO che l'attuazione della presente tipologia della Misura III.3 è conforme alla Missione dei fondi

Comunitari di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni sui fondi strutturali nonché del Regolamento (CE) n. 1261/1999, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e che pertanto, previe le successive necessarie verifiche, la tipologia 4 della Misura III.3 può anche concorrere alla strategia di un parziale ma solerte avvio delle iniziative ammesse a rendiconto a titolo dei succitati regolamenti, favorendo la possibilità di rendiconti a fronte delle azioni che saranno successivamente negoziate a livello di proposizione del DOCUP per il nuovo Obiettivo 2, 2000-2006, e ciò anche in conformità ad indicazioni strategiche impartite dal C.I.P.E. così come si evincono, in un simile contesto, con la sopraccitata delibera C.I.P.E. n. 75/1999;

VISTO l'articolo 52, lettera a), della legge regionale 1 aprile 1996, n. 18;

RITENUTO pertanto di provvedere, ai fini dell'attuazione degli interventi riconducibili alla Misura III.3, tipologia 4, a regolamentare con apposita convenzione i rapporti tra l'ERSA, che interviene quale soggetto attuatore del DOCUP Obiettivo 5b ex legge regionale 35/1995 e l'Agemont S.p.A., specificatamente menzionata nel DOCUP Obiettivo 5b per tale attività, avendone titolo ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, articolo 1, comma 2, lettera d) e successive modifiche ed integrazioni e della Decisione CE 25.VIII.1994, n. SG(94)D12379;

VISTA la proposta di convenzione, parte integrante del presente atto, che l'ERSA è autorizzata a stipulare con l'Agemont S.p.A. per l'attuazione degli interventi di cui trattasi, e preso atto che la stessa risulta conforme alle modalità concrete di applicazione previste per questo tipo di interventi dalla citata scheda n. 19 «Spese ammissibili nell'ambito dei fondi strutturali, ingegneria finanziaria: Fondi di capitale di rischio» decisione della Commissione UE del 23 aprile 1997 n. 97/322/CE;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35;

SU PROPOSTA dell'Assessore agli affari comunitari e rapporti esterni, all'unanimità,

DELIBERA

- di indirizzare le risorse previste dai commi 32 e 33 dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998, aggiuntive rispetto a quelle assegnate secondo il piano finanziario previsto dal DOCUP Obiettivo 5b e vincolate all'utilizzo nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per le medesime finalità del DOCUP Obiettivo 5b, alla costituzione, in conformità e per le motivazioni di cui alle premesse, di un fondo per la partecipazione da parte dell'Agemont S.p.A. al capitale di rischio di PMI di nuova formazione, in attuazione della Misura III.3, tipologia 4, del DOCUP Obiettivo 5b C(95)95 del 20 gen-

naio 1997, utilizzando le risorse iscritte sul capitolo 7429 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 in ragione lire 2.224.838.968 per l'anno 2000;

- l'Agemont S.p.A., istituita ai sensi della legge regionale 36/1987, è designata, in conformità alle motivazioni e alle direttive della presente delibera, ad esercitare, con i poteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della già citata legge regionale 36/1987 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della specifica menzione del DOCUP Obiettivo 5b e della Decisione CE 25.VIII.1994, n. SG(94)D12379, le funzioni di cui trattasi nel rispetto della convenzione allegata alla presente deliberazione e facente parte integrante della stessa;
- l'ERSA, quale soggetto attuatore del DOCUP Obiettivo 5b ex articolo 12 della legge regionale 35/1995 e quale assegnatario delle risorse di cui al precitato comma 33 dell'articolo 14 della legge regionale 36/1997, è autorizzato a contrarre con l'Agemont S.p.A. la convenzione allegata alla presente deliberazione facente parte integrante della stessa;
- la presente deliberazione sarà inviata al controllo della locale delegazione Corte dei Conti e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA**

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 6 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 118*

**ERSA - ENTE REGIONALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELL'AGRICOLTURA**

Convenzione

tra

L'Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura, di seguito denominato per brevità «ERSA», codice fiscale 00485650311, in persona del
.
il quale interviene giusta l'autorizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'ERSA n. del, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e della deliberazione della Giunta Regionale n. del

e

l'organismo di gestione del fondo di capitale di rischio, Agemont S.p.A., Agenzia per lo sviluppo economico

della montagna con sede in Amaro (Udine) via Jacopo Linussio, n. c.a.p. 33020, codice fiscale 01619760307 costituita con atto del 19 dicembre 1988 n. di iscrizione 2728 presso il Tribunale di Tolmezzo del Registro delle Imprese di Udine (UD121-2728) data di iscrizione: 19 febbraio 1996 in persona del Presidente

. il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante dell'Agemont S.p.A., presso la cui sede in Amaro elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto e in esecuzione della deliberazione consiliare della Società stessa del, con la quale viene recepita la D.G.R. n. del concernente la Costituzione di un fondo di capitale di rischio ai sensi della Misura III.3 DOCUP 5b.

Premesso che

nell'ambito del programma operativo definito dal Documento di programmazione Obiettivo 5b per il periodo 1994-1999 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(95)95 del 20 gennaio 1995, la Giunta regionale con D.G.R. n. del ha individuato in Agemont S.p.A. il soggetto responsabile dell'attuazione della Misura n. III.3, tipologia 4;

l'Agemont S.p.A., in forza dell'articolo n. 4 del proprio statuto sociale e della autorizzazione della Commissione Europea del 25.VIII.1994 n. SG(94)D12379, nonché dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente convenzione e possiede strutture idonee ad assicurare la buona gestione del fondo;

gli stanziamenti previsti per l'attuazione degli interventi riconducibili alla suddetta misura-tipologia sono complessivamente pari a lire 2.224.838.968, destinati all'attività di assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio di piccole e medie imprese di nuova formazione, limitatamente alle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

La premessa, la D.G.R. n. del che autorizza il presente atto e la descrizione della tipologia 4 della citata Misura III.3, per quanto di competenza di Agemont, contenuta nel suddetto programma operativo, costituiscono parte integrante della presente convenzione, atti che qui puntualmente sono richiamati e che, in quanto pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. del, le parti danno atto di conoscere.

Articolo 2

L'ERSA mette a disposizione di Agemont S.p.A. la

somma indicata in premessa per la costituzione di un fondo finalizzato all'attività di assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio a favore di piccole e medie imprese di nuova formazione insediate nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

I versamenti al fondo da parte dell'ERSA dovranno essere effettuati in denaro liquido per lire 2.224.838.968 entro 30 giorni dalla operatività del bilancio dell'ERSA per il 2000, intendendosi con ciò versato il totale del capitale del fondo, salvo eventuali ulteriori apporti futuri.

Il fondo sarà tenuto con propria contabilità separata. Agemont S.p.A. si impegna altresì a tenere a disposizione dell'ERSA tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate nei cinque anni successivi alla rendicontazione finale sulle operazioni del fondo effettuata ai sensi dell'articolo 10 della presente convenzione.

Articolo 3

L'attività di assunzione di partecipazioni da parte del fondo avrà come oggetto piccole e medie imprese di nuova formazione economicamente e finanziariamente sane.

Si considerano piccole e medie imprese le imprese rispondenti ai requisiti indicati nella normativa comunitaria in vigore in materia di aiuti di Stato e nella legge regionale n. 26 del 28 luglio 1997.

Articolo 4

Le assunzioni di partecipazioni da parte del fondo saranno finalizzate al sostegno di piani di sviluppo o di progetti di investimento delle imprese beneficiarie di nuova formazione.

Non potranno riguardare operazioni di mero rifinanziamento o riscadenamento del passivo delle imprese.

Articolo 5

Le assunzioni di partecipazioni devono essere minoritarie, e potranno avvenire nella misura massima del 49% del capitale sociale delle imprese beneficiarie e, in ogni caso, entro il limite di lire 400.000.000 (206.475 euro).

La durata della partecipazione è fissata per un periodo massimo di anni 5.

Le assunzioni di partecipazioni dovranno avvenire a favore di imprese di nuova formazione. I relativi versamenti dovranno essere effettuati in denaro liquido.

Al momento dello smobilizzo agli altri soci dell'impresa partecipata verrà attribuito un diritto di prelazione.

Il prezzo di smobilizzo della partecipazione dovrà essere determinato secondo criteri di mercato.

Il fondo non potrà in ogni caso assumere partecipazioni in imprese quotate su mercati regolamentati (es. Borse Valori).

Articolo 6

Al fondo saranno accreditati i proventi derivanti dall'assunzione di partecipazioni (dividenti, plusvalenze realizzate in sede di smobilizzo) e gli interessi maturati sugli importi non impegnati in partecipazioni.

Al fondo saranno altresì addebitate le perdite accertate definitivamente, le minusvalenze verificatesi in sede di smobilizzo e gli oneri di gestione.

Questi ultimi saranno addebitati al fondo nella misura massima del 5% annuo del capitale versato del fondo, con l'obbligo della rendicontazione.

Possono essere imputate agli oneri di gestione le spese sostenute per la realizzazione di studi (ad esempio, di mercato) strettamente connessi all'attività del fondo.

Articolo 7

Al fine di illustrare le attività del fondo, Agemont S.p.A. si impegna a presentare una relazione per anno civile da presentare all'ERSA ed eventualmente, per il suo tramite, alla Commissione Europea previo parere del Comitato di Sorveglianza del programma operativo citato in premessa.

La relazione dovrà comprendere un bilancio del fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, un'analisi dei trasferimenti effettuati a beneficio del fondo, l'elenco dettagliato delle partecipazioni assunte (investimenti realizzati, ecc.; per impresa e per settore, nel rispetto del principio della riservatezza), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

Articolo 8

L'attività di gestione corrente del fondo (istruttoria, valutazione delle domande e decisioni di investimento ed erogazione) è assicurata dalle strutture di Agemont S.p.A.

Le deliberazioni relative alle decisioni di intervento vengono prese di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione di Agemont S.p.A.

Articolo 9

L'ERSA, nonché, per quanto eventualmente di rispettiva competenza, la Commissione Europea e la Corte dei Conti delle Comunità Europee, esercitano un potere di controllo sulle attività del fondo; in tale ambito hanno diritto di effettuare o di fare effettuare verifiche all'Agemont e nelle imprese beneficiarie delle garanzie.

L'ERSA, in caso di gravi e reiterate inadempienze di Agemont S.p.A. alle disposizioni attuative per la realizzazione della misura citata in premessa ed agli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, si riserva la fa-

oltà di revocare la partecipazione pubblica al fondo e di recuperare i relativi conferimenti, compresa la quota-parte di competenza dei proventi netti, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione della stessa.

Nel caso in cui il fondo venisse utilizzato per operazioni non conformi alla presente convenzione, l'ERSA può richiedere in ogni momento all'Agemont la restituzione di tutto o parte dell'importo versato al fondo.

Articolo 10

Al momento della chiusura dell'intervento, determinata ai sensi dell'articolo 12 della presente Convenzione, dovrà essere calcolata la posizione finanziaria netta del fondo come differenza tra la somma totale degli interventi effettuati nelle imprese nel periodo di intervento e il capitale totale versato. Gli oneri di gestione non vengono presi in considerazione ai fini del computo dell'utilizzo del capitale del fondo.

Se la somma totale degli interventi nelle imprese corrisponde ad almeno il 100% del capitale totale versato, al netto degli oneri di gestione, la misura si ritiene completata.

Se la somma totale degli interventi nelle imprese è inferiore al 100% del capitale totale versato, le spese ammissibili vengono diminuite in proporzione e l'importo versato in eccedenza viene detratto dal totale del capitale versato al fondo e dovrà essere restituito dall'Agemont all'ERSA.

Articolo 11

In caso di scioglimento anticipato del fondo, le disponibilità residue verranno restituite all'ERSA.

Articolo 12

La presente convenzione ha durata e validità fino allo scadere del quinto anno dalla data del primo versamento del capitale del fondo effettuato dall'ERSA all'Agemont ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione ed eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite.

Per gli interventi attuati la convenzione resterà in vigore fino allo smobilizzo delle relative partecipazioni.

Articolo 13

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente il Foro di Gorizia.

Articolo 14

La presente convenzione viene registrata in caso

d'uso. Ogni spesa inerente e conseguente resta a carico dell'Agemont S.p.A.

Articolo 15

La presente convenzione ha validità per l'ERSA soltanto a partire dalla data di esecutività del decreto del Direttore dell'Ente di sua approvazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 68 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 18.

Gorizia,

ERSA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 C.C. si approva espressamente l'articolo 13 della presente convenzione.

Agemont S.p.A.

ERSA

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 498.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Attività programmatica e direttive generali per la gestione delle competenze del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta per l'anno 2000. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale dispone che la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno, gli obiettivi e i programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

RITENUTO di provvedere per quanto attiene ai settori di competenza del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale n. 3 del 22 febbraio 2000 di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 25 febbraio 2000;

all'unanimità,

DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è approvato l'allegato programma contenente gli obiettivi nonché le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nei settori di competenza del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per l'anno 2000.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 122*

Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale

Servizio affari generali

(legge regionale n. 18/1996
articolo 6, comma 1)

Programma per l'anno 2000

A) - Spese per l'adesione, con quote di associazione ad istituzioni, fondazioni, enti e associazioni aventi finalità di interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo-educativo o che, comunque, svolgono un'attività che possa interessare la Regione (capitolo n. 60).

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1990, n. 58 la Giunta regionale decise di aderire o di confermare l'adesione, per il 1999, ai seguenti organismi ritenuti di interesse per la Regione:

- A.I.NE.VA.: Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe.
- C.I.S.I.S.: Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico.
- Centro interregionale di coordinamento per i problemi inerenti le informazioni territoriali.
- I.N.U.: Istituto nazionale di urbanistica.

- S.I.S.E.: Società italiana di studi elettorali.
- Associazione Italia-Austria.
- Club des Partenaires del Programma LEED dell'O.C.S.E.
- Associazione nazionale usi civici, terre e demani collettivi.
- Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo.
- U.N.I.I.: Unione di navigazione interna italiana.
- Osservatorio legislativo interregionale.
- Consorzio per l'idrovia litoranea Veneto e diramazioni.
- S.I.F.E.T.: Società italiana di fotogrammetria e topografia.

Poiché i singoli statuti e, ove non altrimenti disposto il codice civile, prevedono la possibilità di revocare l'adesione entro precisi termini e l'Amministrazione regionale non ha ritenuto di esercitare il diritto di recesso entro tali termini, le adesioni ai suddetti organismi devono intendersi confermate anche per il 2000, con il conseguente obbligo di versamento delle relative quote associative.

La legge regionale 3/2000 ha stanziato, sul capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la somma di lire 180.000.000 per provvedere al pagamento delle quote dovute a seguito delle adesioni di cui alla già citata legge regionale.

In considerazione dell'interesse manifestato dalle competenti strutture dell'Amministrazione regionale e nel limite della somma ancora disponibile dopo il pagamento degli oneri derivanti dalle adesioni già in corso, il Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è autorizzato a predisporre gli atti per l'adesione ai seguenti organismi, provvedendo altresì al versamento delle relative quote:

- I.T.A.C.A.: Istituto per la trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti.
- C.E.R.V.I.M.: Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana.
- Internationale Forschungsgesellschaft Interpraevent - Società internazionale di ricerca Interpraevent.

B) Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio della Repubblica ed all'estero del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori nonché dei consiglieri regionali incaricati dalla Giunta o dal suo Presidente (capitoli nn. 101 e 102).

Sulla base delle previsioni contenute nella legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro, il trattamento di missione del Presidente della Giunta regionale e

degli Assessori regionali, nonché - per quanto riguarda le missioni all'estero - del D.P.R. 31 marzo 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome», si individua quale obiettivo generale quello di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, nell'ambito della esigenza del contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella corrente.

Tale obiettivo, nonché le direttive più oltre indicate permangono, in quanto compatibili, anche a seguito dell'emanazione del Regolamento previsto dall'articolo 17 della legge regionale n. 1 del 15 febbraio 2000.

Più in particolare le missioni sono effettuate in coerenza con gli indirizzi contenuti nelle dichiarazioni programmatiche della Giunta regionale per l'espletamento dei compiti istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di detto programma e, altresì, per garantire la rappresentanza della Regione nelle sedi e nelle iniziative in cui ciò sia necessario ed opportuno per gli interessi della Regione stessa.

Al fine di consentire l'espletamento di tali attività la legge regionale n. 3/2000 di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ha approvato in termini di competenza sul capitolo 101 la spesa di lire 70.000.000 per le missioni all'interno e, sul capitolo 102, la spesa di lire 70.000.000 per far fronte al pagamento del trattamento di missioni all'estero.

Ciò premesso, ai fini dell'effettuazione delle singole missioni sono stabilite le seguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la conseguente gestione:

- le missioni all'interno del territorio nazionale sono decise direttamente dall'amministratore che le effettua, secondo gli obiettivi e per le finalità di cui sopra;

- le missioni all'estero vengono effettuate secondo quanto previsto dal D.P.R. 31 marzo 1994 e per le altre finalità più sopra evidenziate. La conformità agli obiettivi ed agli indirizzi fissati con la presente deliberazione è valutata dalla Giunta regionale con la deliberazione di autorizzazione della singola missione all'estero, predisposta dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, Servizio affari generali, a seguito di formale richiesta pervenuta con congruo anticipo;

- in via eccezionale la Giunta regionale può autorizzare la missione all'estero anche dopo il suo svolgimento, quando ciò sia dovuto a motivi di comprovata urgenza, siano stati espletati gli adempimenti di cui al D.P.R. 31 marzo 1994, laddove necessario, e purché lo svolgimento della missione stessa sia preceduto dalla trasmissione della relativa richiesta di predisposizione della

proposta di deliberazione di autorizzazione al summenzionato Servizio della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale;

– per quanto non previsto espressamente dalla legge regionale n. 6/1965, verranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 116 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al trattamento ivi disciplinato per i Direttori regionali, in quanto compatibili.

Le spese per il trattamento di missione all'interno e all'estero del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali dovranno rientrare nel limite delle disponibilità individuate dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

C) Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese al personale estraneo alla Regione, di consigli, comitati, collegi e commissioni (capitolo n. 150).

Sulla base delle previsioni contenute nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale» e nell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, con cui è stata disciplinata la durata massima nonché l'eventuale proroga o ricostituzione degli organi collegiali previsti dalla sopracitata legge regionale n. 63/1982, si individua quale obiettivo generale quello di garantire che detti organi possano fornire il necessario apporto all'azione amministrativa della Regione, attraverso l'espletamento delle loro funzioni istitutive, tenendo altresì conto dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella corrente.

Al fine di consentire il funzionamento dei sopracitati organi, la legge regionale n. 3/2000 di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000, ha stanziato in termini di competenza sul capitolo 150 la spesa di 500.000.000 di lire per gli oneri di funzionamento - compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese al personale estraneo alla Regione - di consigli, comitati, collegi e commissioni, comunque denominati.

Premesso che per gli organi già attualmente costituiti, nonché per quelli da costituire, si deve procedere sino alla loro scadenza al pagamento dei compensi e dei rimborsi in quanto spesa dovuta e, in conseguenza, priva di carattere discrezionale, vengono di seguito indicate le direttive generali cui devono adeguarsi, in assenza di apposite normative particolari, le strutture interessate, anche al fine di garantire la tempestiva ricostituzione degli organi collegiali istituiti con leggi o regolamenti nonché il regolare funzionamento dei medesimi.

In particolare il Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale assicurerà i necessari adempimenti connessi alla costituzione, ricostituzione e proroga su istanza delle strutture competenti per materia. Pertanto:

- a) le fasi di avvio ed istruttoria dei procedimenti diretti alla costituzione, ricostituzione, proroga o comunque connessi al funzionamento di organi collegiali previsti da norme di legge o regolamentari sono svolte dalle strutture regionali competenti in virtù di apposita previsione normativa ovvero, in difetto di un tanto, competenti per materia in relazione ai compiti dell'organo di volta in volta interessato;
- b) nelle ipotesi di ricostituzione di organi collegiali le Direzioni regionali o Servizi autonomi interessati cureranno di attivare i relativi adempimenti con congruo anticipo, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'acquisizione degli elementi istruttori e delle autorizzazioni necessarie;
- c) al termine delle suindicate fasi le strutture stesse provvederanno a trasmettere alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale apposita richiesta corredata dalla necessaria documentazione, sottoscritta, per gli organi previsti da apposite norme, dall'Assessore regionale oppure dal Direttore regionale o di Servizio autonomo competente; per gli organi collegiali non previsti da apposite norme la richiesta, sottoscritta esclusivamente dall'Assessore regionale competente per materia, deve risultare motivata da necessità effettive e volta al conseguimento di ben definiti obiettivi connessi alle funzioni dell'Amministrazione regionale;
- d) oltre ai profili già evidenziati le richieste devono risultare complete di tutti gli elementi necessari per l'adozione dei successivi provvedimenti, con particolare riferimento alle finalità o riferimenti alla legge istitutiva, alle proposte inerenti alla composizione dell'organo - presidente, componenti, segretario, ecc. - nonché alla durata e, quando necessario, al valore del gettone di presenza;
- e) le richieste stesse devono altresì essere adeguatamente motivate in relazione ad ogni scelta discrezionale oggetto delle proposte contenute nelle stesse;
- f) a seguito di ricezione dell'apposita richiesta da parte delle strutture competenti la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari e conseguenti previa verifica della regolarità formale delle proposte e procedendo, ove necessario, alle opportune richieste di chiarimenti ed integrazioni.

Le spese per il funzionamento di tutti gli organi collegiali, comunque denominati, operanti presso l'Amministrazione regionale, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni ed il rimborso delle spese di viaggio al personale estraneo alla Regione, laddove spettanti,

dovranno rientrare nel limite delle disponibilità del capitolo 150 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

D) - Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta ed il rimborso spese al personale estraneo alla Regione, del Comitato tecnico regionale per il Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane. (capitolo 152)

Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e successive modificazioni si individua quale obiettivo generale, la corresponsione dei gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta e dei rimborsi spese ai componenti del Comitato tecnico regionale per il Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

Al fine di consentire il funzionamento dei sopra citati organi la legge regionale n. 3/2000 di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000, ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo 152 la spesa di lire 12.000.000 per detti compensi.

La corresponsione dei suddetti compensi avviene con i limiti e le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1982 n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

E) - Spese per i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni tecniche provinciali per la verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto (capitolo 153).

Sulla base delle previsioni contenute nella legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981 n. 741» così come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 24 giugno 1995, n. 31, e in particolare dell'articolo 5 che istituisce apposite commissioni tecniche al fine dell'effettuazione della verifica sull'osservanza delle norme sismiche - nonché del Regolamento di esecuzione della legge regionale 27/1988 recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche» approvato con D.P.G.R. n. 164/Pres. del 5 aprile 1989, si individua quale obiettivo generale quello di garantire che detti organi possano fornire il necessario apporto all'azione amministrativa della Regione, attuando l'espletamento delle loro funzioni istitutive.

Al fine di consentire il funzionamento dei sopra citati organi, la legge regionale n. 3/2000 di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000, ha stanziato, in termini di competenza sul capitolo 153 la spesa

di lire 130.000.000 destinata ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni tecniche provinciali per la verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto di cui al summenzionato articolo 5, comma 11, legge regionale 27/1988;

La misura dei compensi predetti risulta inoltre concretamente definita dal sopracitato Regolamento.

Il Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, per il perseguimento dell'obiettivo indicato, assicura gli adempimenti necessari a garantire l'erogazione dei pagamenti dovuti ai componenti delle commissioni tecniche provinciali per la verifica dell'osservanza delle norme sismiche, previste dall'articolo 5, comma 11 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, così come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31; tali compensi sono determinati sulla base del Regolamento di esecuzione della legge regionale 27/1988 recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche» approvato con D.P.G.R. 164/Pres. del 5 aprile 1989.

F) Compensi ed assegni al personale estraneo all'Amministrazione regionale, relatori in commissioni e comitati, per lo studio di particolari problemi regionali (capitolo 154).

Il Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale assicura gli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 38, in ordine alle richieste di affidamento di incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi collegiali, o ad altri esperti particolarmente qualificati, qualora durante lo svolgimento dei lavori degli organi stessi e per le finalità per le quali risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze specialistiche, con la finalità di consentire agli organi stessi l'effettivo conseguimento degli obiettivi da conseguire e/o un più efficace espletamento delle funzioni attribuite.

Per tali finalità la legge regionale n. 3/2000, ha stanziato in termini di competenza sul capitolo 154 la spesa di lire 20.000.000, destinata a compensi ed assegni al personale estraneo all'amministrazione regionale, relatori in commissioni e comitati per lo studio di particolari problemi regionali di cui al summenzionato articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 63/1982.

Ciò premesso, e ravvisata la necessità che le ipotesi di affidamento di incarichi di consulenza e/o di studio di cui sopra siano limitate ai soli casi in cui la mancata attivazione di tali strumenti possa compromettere l'esito

del lavoro dell'organo richiedente, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale assicura l'osservanza delle seguenti direttive generali, cui si dovranno adeguare le Direzioni regionali che presentino apposita richiesta:

- a) la richiesta di affidamento di incarichi a consulenti e/o esperti esterni viene formulata dall'Assessore competente per materia in relazione all'oggetto del lavoro dell'organo collegiale, qualora l'esigenza di approfondimento risulti da apposito verbale redatto nel corso dei lavori del gruppo;
- b) la richiesta deve contenere l'indicazione delle ragioni che rendono necessario l'approfondimento in ordine a questioni specifiche e/o di settore, quale condizione utile per l'espletamento del compito affidato all'organo stesso, nonché la definizione precisa delle questioni da approfondire, che non possono essere individuate in modo generico, ovvero corrispondere al più ampio incarico dell'organo stesso;
- c) le questioni che debbono costituire oggetto di approfondimento devono essere tali da richiedere particolari conoscenze ed esperienze specialistiche delle quali funzionari e dirigenti regionali siano sprovvisti;
- d) le richieste dovranno altresì essere corredate da appositi prospetti o sommari che diano conto dell'attività da svolgere, la quale dovrà comunque tradursi in un elaborato finale;
- e) i compensi relativi vengono fissati dalla Giunta regionale, con la deliberazione di affidamento degli incarichi, su proposta dell'Assessore competente accompagnata da apposita dichiarazione di congruità dei costi rilasciata dalla Direzione regionale richiedente, ovvero, su richiesta di quest'ultima, dalla struttura regionale competente per materia ai sensi della legge regionale n. 7/1988.

Le spese per i compensi dovuti a consulenti ed esperti esterni incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come integrato dall'articolo 1 della legge regionale n. 38/1984, dovranno rientrare nel limite della disponibilità del capicolo 154 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Ai sensi del comma 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al presente Programma viene delegato, per l'effettuazione delle scelte di gestione concernenti le relative risorse finanziarie, il Direttore regionale per gli affari istituzionali competente alla trattazione delle materie del Servizio affari generali, in conformità al decreto 503/SG del 31 dicembre 1999.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 540.

Leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 36/1995, 9/1996, 10/1997, 3/1998 e 4/1999. Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento. Proroga dei termini della D.G.R. 1445/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1445 del 7 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti il 15 giugno 1999, Registro 1, foglio 235, con la quale sono state determinate in via preventiva le condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alle leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 36/1995, 9/1996, 10/1997, 3/1998 e 4/1999;

RILEVATO che il termine per la stipula dei citati mutui assistibili dai contributi su limiti di impegno decorrenti dall'anno 1998 è stato fissato al 31 marzo 2000;

DATO ATTO dell'esistenza di situazioni di oggettiva impossibilità a pervenire alla stipula di contratti entro il termine anzidetto;

RITENUTO, pertanto, al fine d'assicurare la più ampia applicazione delle leggi richiamate, di concedere una proroga per la stipulazione dei mutui assistibili da contributi su limiti di impegno decorrenti dall'anno 1998, fissando un nuovo termine al 30 settembre 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Finanze;
all'unanimità,

DELIBERA

1) per i motivi di cui in premessa, i termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 1445 del 7 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti il 15 giugno 1999, Registro 1, foglio 235, per la stipulazione dei contratti di mutuo (ovvero l'acquisizione della determinazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti) assistiti da contributi regionali su limiti di impegno decorrenti dall'anno 1998 sono prorogati dal 31 marzo 2000 al 30 settembre 2000;

2) rimangono inalterati tutti gli altri criteri stabiliti con deliberazione n. 1445 del 7 maggio 1999;

3) la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio provvederà ad informare le Direzioni operative competenti dei contenuti della presente deliberazione;

4) la presente deliberazione verrà inoltrata alla Corte dei conti per la registrazione;

5) la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 129*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 548. (Estratto).

Legge regionale 29/1992. Criteri e modalità per la concessione dei contributi integrativi previsti dall'articolo 117, della legge regionale 75/1982. Edilizia residenziale pubblica convenzionata.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992 sono approvati e trovano applicazione nell'ambito degli interventi di edilizia convenzionata, i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi integrativi previsti dall'articolo 117 della legge regionale 75/1982 come riscritto dall'articolo 17 della legge regionale 9/1999:

1. i lavori non devono essere conclusi alla data della domanda;
2. le domande vengono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse accertate come disponibili a seguito dei riparti eseguiti;
3. i maggiori oneri sostenuti devono trovare conferma in una corrispondente variazione del prezzo di cessione/assegnazione degli alloggi rispetto a quanto stabilito nella iniziale convenzione a base dell'intervento con una modifica della convenzione stessa o, nelle more della stipula dell'atto integrativo, in un formale riconoscimento di detti maggiori oneri da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 2

La presente deliberazione sarà sottoposta al control-

lo preventivo della Corte dei conti e sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 123*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 aprile 2000, n. 924.

Legge 526/1999, articolo 10. Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, articolo 3, comma 1, dispone che «il Responsabile dell'industria alimentare deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico»;

CONSIDERATO che la Circolare del Ministro della sanità 7 agosto 1998, n. 11, prevede che il responsabile dell'industria deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, operando una attenta analisi del proprio sistema produttivo e individuando le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP), aggiungendo che il sistema deve essere semplice, limitato all'essenziale e compatibile con le dimensioni dell'azienda;

ATTESO che la legge n. 526 del 21 dicembre 1999, articolo 10, comma 5, affida alle Regioni il compito di individuare le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP;

RAVVISATA la necessità di individuare modalità adeguate di attuazione del decreto legislativo 155/1997, sviluppando soprattutto l'informazione degli operatori del settore alimentare attraverso un percorso atto a garantire un avvio consapevole del sistema di autocontrollo, sottoponendo tale percorso a verifiche periodiche commisurate alla reale dimensione del rischio igienico-sanitario presente nella singola impresa ed alla struttura organizzativa in essa esistente;

ATTESO che la formazione degli addetti del settore alimentare deve risultare coerente con le caratteristiche dell'attività condotta, centrata sulla gestione dei rischi reali dello specifico processo produttivo e sulla corretta gestione ed applicazione del piano aziendale di autocontrollo;

RITENUTO pertanto che le industrie alimentari nei confronti delle quali è possibile adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP sono individuabili in base a una valutazione del rischio, secondo i criteri stabiliti nell'allegato tecnico che fa parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO che quanto disposto potrà essere oggetto di eventuali implementazioni e modifiche sulla base delle esigenze che emergeranno nella fase applicativa della presente deliberazione;

VISTO il decreto legislativo 123/1993;

VISTA la legge regionale 43/1981;

VISTO lo Statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

Ai sensi della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, articolo 10, comma 5, le industrie alimentari nei confronti delle quali è possibile adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP sono quelle corrispondenti alle tipologie sub A e B descritte nell'allegato tecnico facente parte integrante della presente deliberazione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato tecnico

È fatto obbligo a tutte le industrie alimentari, di cui alle successive tipologie A e B, anche a carattere temporaneo:

1. di realizzare un piano aziendale di autocontrollo, in particolare ponendo attenzione alla individuazione concreta dell'azione correttiva quale caratteristica essenziale del CCP;
2. di registrare (per iscritto) le non conformità riscontrate;
3. di realizzare il controllo:

- dello stato di efficienza dei dispositivi di conservazione degli alimenti,
- della temperatura degli stessi,
- delle date di scadenza dei prodotti,
- delle condizioni di ricevimento dei prodotti deperibili.

Tipologia A

Definizione:

Industrie che non effettuano la trasformazione degli alimenti a mezzo della temperatura (es. dettaglio alimentare con banco salumi e formaggi, dettaglio ortofrutta, erboristeria, farmacia, ingrosso bevande, mezzi che effettuano trasporto alimenti, non vincolati a temperatura di conservazione; ecc.) o trattano alimenti (es. lavaggio verdure, taglio di alimenti di origine vegetale).

Sono comprese in questo concetto anche le mescite e vendita di bevande, nonché i bar e gli snack veloci che, pur trasformando gli alimenti a mezzo della temperatura non realizzano una vera e propria cottura (es. toast-panini caldi-ecc.) ed effettuano il rinvenimento di prodotti lievitati, surgelati o congelati freschi o precotti per la consumazione immediata degli stessi.

Semplificazione: può non essere effettuata alcuna registrazione scritta, fatta salva quella delle non conformità.

Tipologia B

Definizione:

- Industrie in cui interviene in maniera significativa una trasformazione degli alimenti a mezzo della temperatura, finalizzate al servizio immediato al cliente o per la successiva conservazione o riutilizzo. Sono comprese in questo concetto le attività di ristorazione e gastronomia (es. ristoranti, pizzerie, tavole calde, dettaglio alimentare con produzione propria di gastronomia, ingrosso ortofrutta, aziende agrituristiche, circoli privati, mezzi che effettuano trasporto alimenti, vincolati alla temperatura di conservazione).
- Industrie che adottano la «linea fredda», tipicamente le attività di macelleria e di pescheria.
- Industrie che adottano la «linea calda» tipicamente i panifici, le pasticcerie, le gelaterie.

Semplificazione: oltre alla registrazione delle non conformità, alla ripresa di ogni turno settimanale di riposo e comunque, almeno settimanalmente, vanno effettuate quantomeno le registrazioni scritte relative alla temperatura dei dispositivi di conservazione degli alimenti.

Le industrie alimentari che fanno riferimento alle tipologie sopra descritte organizzeranno il sistema azien-

dale di autocontrollo almeno secondo le sopraenunciate indicazioni.

Sono escluse dalla possibilità di semplificazione delle procedure di cui sopra:

- le aziende di grande distribuzione con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati;
- i centri di cottura per la ristorazione collettiva.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 aprile 2000, n. 1046.

Proroga dei termini di conclusione delle attività connesse al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per il periodo di programmazione 1994-1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento unico di programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1997-1999, obiettivo 2;

VISTA la decisione C(94) 3237 del 14 dicembre 1994, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma operativo della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1994-1999, obiettivo 3;

VISTA la decisione C(94) 3152 del 2 dicembre 1994, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento unico di programmazione, comprendente fra l'altro il sottoprogramma relativo alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativo alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1994-1999, obiettivo 4;

VISTA la decisione C(97) 111 del 15 aprile 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo relativo all'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Austria;

VISTA la decisione C(97) 2207 del 24 luglio 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo relativo all'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Slovenia;

VISTA la decisione C(95) 41 del 19 maggio 1995, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo relativo all'iniziativa comunitaria «Ristrutturazione del settore della pesca»;

VISTA la decisione C(94) 3495 del 15 dicembre 1994, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Multiregionale POM 940029 I 3, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativo ad «interventi per la formazione e occupazione»;

VISTA la decisione C(97) 1981 del 29 luglio 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Multiregionale POM 970034 I 3, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativo a «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale»;

CONSIDERATO che, per dare attuazione a detti programmi, la Direzione regionale della formazione professionale ha emanato i relativi bandi ed inviti per la presentazione, da parte di operatori aventi titolo, di progetti relativi ad azioni previste dai programmi stessi e che detti bandi ed inviti prevedevano, tra l'altro, i termini temporali entro i quali dette azioni dovevano trovare conclusione;

CONSIDERATO che le fasi di approvazione ed ammissione al finanziamento da parte della Direzione regionale della formazione professionale sono intervenute, con tempistiche diversificate, fino al 31 dicembre 1999;

CONSIDERATO che appare necessario ridefinire il quadro complessivo dei termini massimi di realizzazione delle attività approvate ed ammesse al finanziamento, tenendo conto dei seguenti aspetti di carattere formale e di opportunità:

- la normativa comunitaria relativa al periodo di programmazione 1994-1999 individua nel 31 dicembre 2001 il termine ultimo entro cui è possibile sostenere una spesa connessa a tale periodo ed entro il 30 giugno 2002 l'Amministrazione regionale è tenuta a trasmettere alla Commissione Europea il saldo finale delle attività del periodo di programmazione in questione;
- la forte concentrazione di approvazioni ed ammissioni al finanziamento intervenute nell'ultimo trimestre del 1999 induce a prevedere tempi di attuazione congrui rispetto alle esigenze organizzative e logistiche dei soggetti attuatori;
- nell'ambito del proprio ruolo di programmazione e coordinamento, la Direzione regionale della formazione professionale è tenuta a limitare la possibile sovrapposizione di attività facenti capo alle programmazioni 1994-1999 e 2000-2006 che può verificarsi da qui al 31 dicembre 2001;

RITENUTO, in funzione degli elementi sopraindicati, di prorogare i termini di conclusione di tutte le attività previste dai predetti Programmi Operativi e Documenti Unici di Programmazione, al 30 giugno 2001;

CONSIDERATO che i soggetti attuatori sono obbligati al rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in tema di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute;

all'unanimità,

DELIBERA

Il termine ultimo di conclusione di tutte le attività, già approvate ed ammesse a finanziamento, connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo e relative al Documento Unico di Programmazione 1997-1999 obiettivo 2, al Programma Operativo Regionale 1997-1999 obiettivo 3, al Documento Unico di Programmazione 1994-1999 obiettivo 4, al Programma Operativo INTERREG II - Italia-Austria, al Programma Operativo INTERREG II - Italia-Slovenia, al Programma Operativo «Pesca», al Programma Operativo Multiregionale «Interventi per la Formazione e Occupazione» e al Programma Operativo Multiregionale «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale», è prorogato al 30 giugno 2001.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2000, n. 1153.

Scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di coadiutore con decorrenza 1 gennaio 1989. Approvazione delle graduatorie e proclamazione dei candidati vincitori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, si è dato avvio all'ultimazione delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla citata legge regionale n. 11/1990, riferite alla decorrenza 1 gennaio 1989;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, della citata legge regionale 11/1990 risultano attribuiti allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di coadiutore, con decorrenza 1 gennaio 1989, n. 10 posti per il profilo professionale coa-

diutore amministrativo e n. 6 posti per il profilo professionale coadiutore tecnico;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 24, comma 1 e articoli 26, 60 e 92;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, con il quale sono state individuate le categorie di personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1990, che conservano il diritto alla partecipazione agli scrutini di cui trattasi;

VISTO l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 che stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 47/1990, sono comunque ammessi allo scrutinio per merito comparativo, con decorrenza 1 gennaio 1989, i dipendenti che ne abbiano maturato il diritto e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della sopracitata legge regionale n. 20/1996;

CONSIDERATO che la citata legge regionale n. 31/1997 prevede, all'articolo 32, comma 3, che la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, della già menzionata legge regionale n. 20/1996, si applichi esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 20/1996 - 24 maggio 1996 - e la data di entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 31/1997 - 26 settembre 1997;

VISTO altresì il comma 4 del citato articolo 32 della legge regionale n. 31/1997;

VISTO l'articolo 1, comma 5 e l'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO il decreto n. 1069/DR del 28 aprile 1999, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice dello scrutinio, per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di coadiutore con decorrenza 1 gennaio 1989;

VISTO il verbale n. 14 quinquies/1999 della seduta del 10 novembre 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i «Criteri per la valutazione dei titoli valutabili nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore, con decorrenza 1 gennaio 1989, previsto dall'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 come integrato dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 13» e si è provveduto, inoltre, alla «Ricognizione dei requisiti previsti dalla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni di legge dalla stessa richiamate, per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica funzio-

nale di coadiutore, con decorrenza 1 gennaio 1989, per la formazione degli elenchi del personale da scrutinare e del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta, non può essere ammesso allo scrutinio per difetto di uno dei requisiti, nonché alla formazione degli elenchi nommativi del personale appartenente alla qualifica funzionale di commesso e agente tecnico, suddiviso per profilo professionale o gruppi di profili, in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso allo scrutinio per l'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore, con profilo professionale corrispondente, secondo quanto stabilito nell'allegato D alla legge regionale n. 11/1990, cui fa riferimento l'articolo 19 della medesima legge e alla formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta, non può essere ammesso allo scrutinio per l'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore, con decorrenza 1 gennaio 1989, per difetto di uno dei requisiti»;

VISTI i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice n. 1 del 25 novembre 1999, n. 2 del 9 dicembre 1999, n. 3 del 22 dicembre 1999, n. 4 del 14 gennaio 2000, n. 5 del 28 gennaio 2000, n. 6 del 3 febbraio 2000, n. 7 del 9 febbraio 2000, n. 8 del 16 febbraio 2000, n. 9 del 24 febbraio 2000 e n. 10 dell'1 marzo 2000, relative allo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'accesso alla qualifica di coadiutore, con decorrenza 1 gennaio 1989;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del personale n. 5 bis/2000 del 17 aprile 2000;

RICONOSCIUTA la regolarità delle operazioni di detto scrutinio;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare le graduatorie degli idonei dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di coadiutore, con decorrenza 1 gennaio 1989, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale n. 11/1990 e di proclamare i candidati vincitori dando atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990 e per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 2, della legge regionale n. 20/1996 e 32, comma 3, della legge regionale n. 31/1997, nelle graduatorie rimangono inclusi i candidati cessati dal servizio di cui all'allegato A), che del presente provvedimento fa parte integrante e che, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 11/1990, come integrato dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 47/1990, sono esclusi, per non aver raggiunto il punteggio minimo di punti 15 nella valutazione della relazione, i candidati Buttadauro Renato, Losacco Michele e Pascolo Luigi, dalla graduatoria per l'accesso al profilo professionale coadiutore amministra-

tivo e i candidati Medau Guido e Vascotto Dario dalla graduatoria per l'accesso al profilo professionale coadiutore tecnico;

all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare gli atti tutti del procedimento relativo allo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, per l'accesso alla qualifica di coadiutore con decorrenza 1 gennaio 1989.

2) Di dare atto che, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 11/1990, come integrato dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 47/1990, sono esclusi, per non aver raggiunto il punteggio minimo di punti 15 nella valutazione della relazione, i candidati Buttadauro Renato, Losacco Michele e Pascolo Luigi, dalla graduatoria per l'accesso al profilo professionale coadiutore amministrativo e i candidati nedau Guido e Vascotto Dario dalla graduatoria per l'accesso al profilo professionale coadiutore tecnico.

3) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990 e per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 2, della legge regionale n. 20/1996 e 32, comma 3, della legge regionale n. 31/1997, nelle graduatorie rimangono inclusi, suddivisi per profilo professionale, i candidati cessati dal servizio di cui all'allegato A) che del presente provvedimento fa parte integrante.

4) Di approvare le graduatorie degli idonei dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di coadiutore, con decorrenza 1 gennaio 1989, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, suddivise per profilo professionale, di cui all'allegato B) che del presente provvedimento fa parte integrante.

5) Di proclamare vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di coadiutore, con decorrenza, 1 gennaio 1989, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, suddivisi per profilo professionale, i candidati di cui all'allegato C) che del presente provvedimento fa parte integrante.

Con successivi provvedimenti dei competenti organi si procederà alla nomina dei candidati vincitori e all'attribuzione del relativo trattamento economico.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Candidati cessati dal servizio, inclusi nella graduatoria degli idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di **coadiutore**, per i 10 posti riservati al profilo professionale **coadiutore amministrativo**, con decorrenza 01/01/1989.

a) Personale cessato per dimissioni, ai sensi dell'art. 99 L.R. 53/1981 o dell'art. 41 L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
49	DAMATO Ugo	01/08/1996	Decr. 1634/DR del 28/05/1996 V.S. 3566 del 09/10/1996
57	GAGLIARDI Giorgio	01/09/1997	Decr. 1445/DR del 14/05/1997
36	GODEAS Edi	01/01/1997	Decr. 1821/DR del 27/06/1996 V.S. 3385 del 30/09/1996
53	MONAI Enzo	01/01/1997	D.P.G.R. 80/Pers del 22/02/1996 V.S. 2031 del 11/06/1996
35	PELLIZZON Nella	03/07/1997	Decr. 464/DR del 20/02/1997 V.S. 1100 del 08/05/1997
33	TASSAN CASER Fabio	10/07/1997	Decr. 653/DR del 07/03/1997 V.S. 1326 del 19/05/1997
46	TREVISAN Cesare	01/10/1996	Decr. 1634/DR del 28/05/1996 V.S. 3566 del 09/10/1996

b) Personale cessato ai sensi dell' art. 43, c.2, L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
59	BERTOCCHI Bruna	09/05/1997	D.G.R. 1320 del 09/05/1997

c) Personale collocato a riposo per compimento del 65° anno d'età, ai sensi dell' art. 103, c. 1, L.R. 53/1981 o dell'art. 42, c.1, L.R. 18/1996.			
POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
24	GRANDO Silvio	01/03/1999	Decr. 3512/DR del 21/08/1998
44	GRIECO Vito	01/05/1993	D.P.G.R. 37/Pers del 29/01/1993 C.d.C. 24/02/1993 Reg. 5 fg. 155
2	MARIANTONI Sergio	01/06/1999	Decr. 3512/DR del 21/08/1998
25	SCALISI Glauco	01/11/1999	Decr. 3512/DR del 21/08/1998
d) Personale collocato a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile, ai sensi dell' art. 103, c. 2, L.R. 53/1981.			
POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
18	BRANDOLIN Maria	01/01/1996	D.P.G.R. 506/Pers del 27/12/1995 V.S. 19 del 12/01/1996
32	OPATTI Giovanni	01/12/1991	D.P.G.R. 567/Pers del 18/11/1991 C.d.C. 13/01/1992 Reg. 1 fg. 138
21	VILLANOVICH Alcide	01/10/1994	Decr. 544/Pers del 29/07/1994 V.S. 2859 del 17/08/1994
54	ZAVERTANI Silvano	01/10/1996	D.P.G.R. 59/Pers del 12/02/1996 V.S. 1464 del 14/05/1996
e) Personale cessato per decesso.			
POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
48	GIOVANNINI Stelio	05/04/1997	Decr. 1251/DR del 24/04/1997 V.S. 1337 del 20/05/1997
58	MAURI Gualtiero	07/09/1995	Decr. 421/Pers del 27/10/1995 V.S. 4658 del 04/12/1995

Candidati cessati dal servizio, inclusi nella graduatoria degli idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di **coadiutore**, per i 6 posti riservati al profilo professionale **coadiutore tecnico**, con decorrenza 01/01/1989.

**a) Personale cessato per dimissioni,
ai sensi dell'art. 99 L.R. 53/1981 o dell'art. 41 L.R. 18/1996.**

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
3	ZAGHET Luciano	01/09/1997	Decr. 2248/DR del 11/08/1997

b) Personale cessato ai sensi dell' art. 43, c.2, L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
18	VISINTIN Maria Luisa	01/11/1997	D.G.R. 3203 del 31/10/1997

**c) Personale collocato a riposo per compimento del 65° anno d'età,
ai sensi dell' art. 103, c. 1, L.R. 53/1981 o dell'art. 42, c.1, L.R. 18/1996.**

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
17	BARTOLIC Gino	01/10/1992	D.P.G.R. 514/Pers del 15/09/1992 C.d.C. 21/10/1992 Reg. 28 fg. 196
12	DEGRASSI Ederino	01/03/1992	D.P.G.R. 34/Pers del 07/02/1992 C.d.C. 23/03/1992 Reg. 9 fg. 311
22	LANZI Ferruccio	01/07/1996	Decr. 408/Pers del 18/10/1995 V.S. 5100 del 28/12/1995
13	MOREALE Aldo	01/11/1997	Decr. 2381/DR del 23/09/1996 V.S. 4865 del 18/12/1996
15	PREGARA Giovanni	01/12/1995	Decr. 420/Pers del 24/06/1994 V.S. 2372 del 11/07/1994
11	SCRIGNER Giuseppe	01/06/1990	D.P.G.R. 214/Pers del 31/05/1990 C.d.C. 25/06/1990 Reg. 12 fg. 360
14	SLUGA Giovanni	01/04/1997	Decr. 2381/DR del 23/09/1996 V.S. 4865 del 18/12/1996

20	ZANEVRA Libero	01/02/1991	D.P.G.R. 2/Pers del 07/01/1991 C.d.C. 08/02/1991 Reg. 5 fg. 60
d) Personale collocato a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile, ai sensi dell' art. 103, c. 2, L.R. 53/1981.			
POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
26	CAIMI Giuseppe	11/07/1991	D.P.G.R. 268/Pers del 20/06/1991 C.d.C. 29/07/1991 Reg. 19 fg. 359
21	CROSARA Eugenio	01/07/1992	D.P.G.R. 295/Pers del 16/06/1992 C.d.C. 09/09/1992 Reg. 24 fg. 73
25	DEL NEGRO Daniele	01/03/1993	D.P.G.R. 41/Pers del 29/01/1993 C.d.C. 27/02/1993 Reg. 5 fg. 355
e) Personale cessato per decesso.			
POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
23	SCHIPIZZA Agnese	04/08/1991	D.P.G.R. 456/Pers del 05/09/1991 C.d.C. 30/10/1991 Reg. 27 fg. 373

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «B»

Graduatoria idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di coadiutore per i 10 posti riservati al profilo professionale coadiutore amministrativo con decorrenza 1 gennaio 1989 con indicazione delle precedenze ex articolo 22, comma 3, legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

N. ord.	Cognome e nome	Punteggio	Data anz. qual. comm. e/o ag. t.
1	Schinaia Pietro	36,05	
2	Mariantoni Sergio	34,30	
3	Nealey Patricia	33,90	
4	D'Osvaldo Marina	33,64	
5	Armaroli Patrizia	33,15	
6	Scuka Lucio	33,10	
7	Spazzali Rossella	32,99	
8	Fasano Marina	32,88	
9	Venier Antonella	32,44	
10	Premuti Giovanni	31,83	
11	Gelicrisio Stefano	31,78	
12	Raico Iginio	31,72	
13	Degano Liliana	31,58	
14	Giannini Savina	31,16	
15	Celligoi Sandra	30,88	
16	Gianoglio Alessandro	30,66	
17	Venier Sabina	29,77	
18	Brandolin Maria	29,75	
19	Da Re Renata	29,55	
20	Cattaruzza Rosa Maria	29,51	
21	Villanovich Alcide	29,26	
22	Halacek Caterina	29,25	
23	Bregant Giovanni	28,85	
24	Grando Silvio	28,77	
25	Scalisi Glauco	28,18	16/12/74
26	Lombardo Lucia	28,18	18/04/83
27	Milicevic Smilja	27,87	
28	Colja Silvana	27,69	
29	Ricatti Rita	27,64	
30	Schettino Francesca	27,36	
31	Giusto Gianfranco	27,19	
32	Opatti Giovanni	27,16	
33	Tassan Caser Fabio	26,82	

34	Cernic Alessandra	26,77	
35	Pellizzon Nella	26,72	
36	Godeas Edi	26,58	
37	Kosuta Marino	26,40	
38	Ciot Franco	25,83	
39	De Santis Raffaella	25,65	
40	Kandus Paola	25,41	
41	Canu Corrado	25,23	26/07/82
42	Marzari Giorgio	25,23	25/01/83
43	Tamburini Donatella	25,12	
44	Grieco Vito	24,98	
45	Maci Paolo	24,90	
46	Trevisan Cesare	24,89	
47	Fabian Gianfranco	24,82	
48	Giovannini Stelio	24,65	
49	Damato Ugo	24,53	
50	Mariantoni Maria Caterina	24,27	
51	Pannuti Pier Gianni	23,98	
52	Lamia Antonietta	23,75	
53	Monai Enzo	23,44	
54	Zavertani Silvano	23,21	
55	Chivilò Remigio	22,77	
56	Arangio Salvatore	22,28	
57	Gagliardi Giorgio	20,56	
58	Mauri Gualtiero	19,98	
59	Bertocchi Bruna	19,91	
60	Pin Michele	17,86	

Graduatoria idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di coadiutore per i 6 posti riservati al profilo professionale coadiutore tecnico con decorrenza 1 gennaio 1989 con indicazione delle precedenze ex articolo 22, comma 3, legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

N. ord.	Cognome e nome	Punteggio	Data anz. qual. comm. e/o ag. t.
1	Barbiani Giorgio	39,49	
2	Vecchiutti Bruno	33,84	
3	Zaghet Luciano	33,56	
4	Del Moro Gio	32,95	
5	Derossi Sergio	32,12	

6	Riccitelli Pasquale	31,64
7	Ellero Fabio	31,51
8	Viezzoli Fabrizio	31,46
9	Tomini Denis	29,21
10	Tannoni Isa	27,99
11	Scrigner Giuseppe	27,23
12	Degrassi Ederino	27,04
13	Moreale Aldo	26,73
14	Sluga Giovanni	26,65
15	Pregara Giovanni	26,60
16	Maronese Francesco	26,53
17	Bartolic Gino	26,13
18	Visintin Maria Luisa	25,47
19	Gariup Adriano	24,77
20	Zanevra Libero	24,04
21	Crosara Eugenio	23,99
22	Lanzi Ferruccio	23,56
23	Schipizza Agnese	23,04
24	Russi Gualtiero	22,29
25	Del Negro Daniele	22,22
26	Caimi Giuseppe	20,13

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «C»

Vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di coadiutore per 10 posti riservati al profilo professionale coadiutore amministrativo con decorrenza 1 gennaio 1989.

N. ord.	Cognome e nome
1	Schinaia Pietro
2	Mariantoni Sergio
3	Nealey Patricia
4	D'Osvaldo Marina
5	Armaroli Patrizia
6	Scuka Lucio
7	Spazzali Rossella
8	Fasano Marina

9	Venier Antonella
10	Premuti Giovanni

Vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di coadiutore per 6 posti riservati al profilo professionale coadiutore tecnico con decorrenza 1 gennaio 1989.

N. ord.	Cognome e nome
1	Barbiani Giorgio
2	Vecchiutti Bruno
3	Zaghet Luciano
4	Del Moro Gio
5	Derossi Sergio
6	Riccitelli Pasquale

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2000, n. 1154.

Scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di funzionario con decorrenza 1 gennaio 1989. Approvazione delle graduatorie e proclamazione dei candidati vincitori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, si è dato avvio all'ultimazione delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla citata legge regionale n. 11/1990, riferite alla decorrenza 1 gennaio 1989;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17, comma 7, della citata legge regionale 11/1990, risultano attribuiti allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, con decorrenza 1 gennaio 1989, n. 36 posti per il profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale, n. 1 posto per il profilo professionale

funzionario programmatico-statistico, n. 2 posti per il profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico, n. 2 posti per il profilo professionale funzionario agronomo (di cui 1 posto disponibile ai sensi del citato articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 11/1990 in quanto non assegnato nello scrutinio con decorrenza 1 gennaio 1988), n. 3 posti per il profilo professionale funzionario geologo (di cui 2 posti disponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 7, in quanto non assegnati nello scrutinio con decorrenza 1 gennaio 1988) e n. 3 posti per il profilo professionale funzionario ingegnere;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 24, comma 1, e articoli 26, 60 e 92;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, con il quale sono state individuate le categorie di personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1990, che conservano il diritto alla partecipazione agli scrutini di cui trattasi;

VISTO l'articolo 13, comma 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 che stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 47/1990, sono comunque ammessi allo scrutinio per merito comparativo, con decorrenza 1 gennaio 1989, i dipendenti che ne abbiano maturato il diritto e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della sopracitata legge regionale n. 20/1996;

CONSIDERATO che la citata legge regionale n. 31/1997 prevede, all'articolo 32, comma 3, che la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, della già menzionata legge regionale n. 20/1996, si applichi esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 20/1996 - 24 maggio 1996 - e la data di entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 31/1997 - 26 settembre 1997;

VISTO altresì il comma 4 del citato articolo 32 della legge regionale n. 31/1997;

VISTO l'articolo 1, comma 5 e l'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO il decreto n. 1066/DR del 28 aprile 1999, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario con decorrenza 1 gennaio 1989;

VISTO il verbale n. 14 bis/1999 della seduta del 10 novembre 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i «Criteri per

la valutazione dei titoli valutabili nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario, con decorrenza 1 gennaio 1989, previsto dall'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 come integrato dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 13», e si è provveduto, inoltre, alla «Ricognizione dei requisiti previsti dalla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni di legge dalla stessa richiamate, per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario, con decorrenza 1 gennaio 1989, per la formazione degli elenchi del personale da scrutinare e del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta, non può essere ammesso allo scrutinio per difetto di uno dei requisiti, nonché alla formazione degli elenchi nominativi del personale appartenente alla qualifica funzionale di consigliere, suddiviso per profilo professionale o gruppi di profili, in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso allo scrutinio per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario, con profilo professionale corrispondente, secondo quanto stabilito nell'allegato D alla legge regionale n. 11/1990, cui fa riferimento l'articolo 19 della medesima legge e alla formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta, non può essere ammesso allo scrutinio per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario, con decorrenza 1 gennaio 1989, per difetto di uno dei requisiti»;

VISTI i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice n. 1 del 24 novembre 1999, n. 2 dell'1 dicembre 1999, n. 3 del 7 dicembre 1999, n. 4 del 15 dicembre 1999, n. 5 del 27 dicembre 1999, n. 6 del 28 dicembre 1999, n. 7 del 12 gennaio 2000, n. 8 del 18 gennaio 2000, n. 9 del 19 gennaio 2000, n. 10 del 25 gennaio 2000, n. 11 dell'1 febbraio 2000, n. 12 del 22 febbraio 2000 e n. 13 del 4 aprile 2000, relative lo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'accesso alla qualifica di funzionario con decorrenza 1 gennaio 1989;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del personale n. 5 ter/2000 del 17 aprile 2000;

RICONOSCIUTA la regolarità delle operazioni di detto scrutinio;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare le graduatorie degli idonei dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, con decorrenza 1 gennaio 1989, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale n. 11/1990 e di proclamare i candidati vincitori, dando atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale n.

47/1990 e per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 2, della legge regionale n. 20/1996 e 32, comma 3, della legge regionale n. 31/1997, nelle graduatorie rimangono inclusi i candidati cessati dal servizio di cui all'allegato A), che del presente provvedimento fa parte integrante, e che, ai sensi del citato articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990, dalle medesime graduatorie sono esclusi, per l'accesso al profilo professionale funzionano giuridico-amministrativo-legale, la sig. Clocchiatti Mariarosa e, per l'accesso al profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico, il signor Comicioli Livio, in quanto cessati dal servizio per dimissioni, rispettivamente, l'1 gennaio 2000, come da decreto n. 2442/DR del 28 settembre 1999 e il 18 gennaio 2000, come da decreto n. 3013/DR del 12 novembre 1999, e pertanto, non rientranti in alcuna delle ipotesi di deroga più sopra richiamate;

all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare gli atti tutti del procedimento relativo allo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, per l'accesso alla qualifica di funzionario con decorrenza 1 gennaio 1989;

2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990 sono esclusi dalle graduatorie degli idonei, per l'accesso alla qualifica di funzionario, i candidati Clocchiatti Mariarosa - profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale e Comicioli Livio - profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico, in quanto cessati dal servizio per dimissioni, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 18/1996, rispettivamente, dall'1 gennaio 2000 e dal 18 gennaio 2000;

3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990 e per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 13 della legge regionale n. 20/1996 e 32, comma 3, della legge regionale n. 31/1997, nelle graduatorie rimangono inclusi, suddivisi per profilo professionale, i candidati cessati dal servizio di cui all'allegato A) che del presente provvedimento fa parte integrante;

4) di approvare le graduatorie degli idonei dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, con decorrenza 1 gennaio 1989, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, suddivise per profilo professionale, di cui all'allegato B) che del presente provvedimento fa parte integrante;

5) di proclamare vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario,

con decorrenza 1 gennaio 1989, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, suddivisi per profilo professionale, i candidati di cui all'allegato C) che del presente provvedimento fa parte integrante.

Con successivi provvedimenti dei competenti organi si procederà alla nomina dei candidati vincitori e all'attribuzione del relativo trattamento economico.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Candidati cessati dal servizio, inclusi nella graduatoria degli idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di **funzionario**, per i 36 posti riservati al profilo professionale **funzionario giuridico-amministrativo-legale**, con decorrenza 01/01/1989.

**a) Personale cessato per dimissioni,
ai sensi dell'art. 99 L.R. 53/1981 o dell'art. 41 L.R. 18/1996.**

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
26	BALDI Edda	01/07/1997	Decr. 635/DR del 06/03/1997 V.S. 1170 del 13/05/1997
69	CASTELLANI Graziella	01/07/1996	D.P.G.R. 284/Pers del 12/04/1996 V.S. 2303 del 26/06/1996
50	D'AGOSTINI Anna Teresa	01/01/1997	Decr. 2102/DR del 06/08/1996 V.S. 4469 del 27/11/1996
37	FELEPPA Alessandro	01/07/1996	Decr. 1634/DR del 28/05/1996 V.S. 3566 del 09/10/1996
67	FURLAN Leone	01/01/1997	Decr. 2551/DR del 14/10/1996 V.S. 5060 del 23/12/1996
41	LOPEZ Adriana	01/04/1997	Decr. 634/DR del 06/03/1997 V.S. 640 del 21/03/1997
46	MONTALI Milena	01/07/1997	Decr. 1783/DR del 12/06/1997
35	PECORARO Nello	27/06/1996	Decr. 1634/DR del 28/05/1996 V.S. 3566 del 09/10/1996
56	TASSAN SOLET Claudia	16/07/1996	Decr. 1634/DR del 28/05/1996 V.S. 3566 del 09/10/1996
2	TOMASIN Gabriella	08/09/1997	Decr. 2400/DR del 29/08/1997
28	VALENT Maria Teresa	01/09/1997	Decr. 1746/DR del 09/06/1997

b) Personale cessato ai sensi dell' art. 43, c. 2, L.R. 18/1996.			
POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
70	COLAUTTI Rosalia	06/06/1998	D.G.R. 1792 del 05/06/1998
43	VASCOTTO Neri	17/01/1998	D.G.R. 1 del 16/01/1998
c) Personale collocato a riposo per compimento del 65° anno d'età, ai sensi degli artt. 103, c. 1, L.R. 53/1981 o dell'art. 42, c.1, L.R. 18/1996.			
POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
51	CANDOLINI Erino	01/02/1993	D.P.G.R. 9/Pers del 11/01/1993 C.d.C. 20/02/1993 Reg. 5 fg. 133
55	LOPREIATO Pietro	01/01/1992	D.P.G.R. 632/Pers del 17/12/1991 C.d.C. 14/02/1992 Reg. 5 fg. 129
72	ULIANA Vittorio	01/09/1998	Decr. 181/DR del 30/01/1998
d) Personale collocato a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile, ai sensi dell' art. 103, c. 2, L.R. 53/1981.			
POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
54	CECHET Loris	01/02/1993	D.P.G.R. 32/Pers del 26/01/1993 C.d.C. 02/03/1993 Reg. 5 fg. 397
57	MENIA Pietro	01/08/1992	D.P.G.R. 409/Pers del 30/07/1992 C.d.C. 02/10/1992 Reg. 26 fg. 86
44	SARROCCHI Eugenio	01/09/1992	D.P.G.R. 446/Pers del 13/08/1992 C.d.C. 07/10/1992 Reg. 26 fg. 313
e) Personale cessato per decesso.			
POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
9	CROSILLA Claudio	27/11/1991	D.P.G.R. 624/Pers del 16/12/1991 C.d.C. 14/02/1992 Reg. 5 fg. 128

59	GENTILE Roberto	03/05/1997	Decr. 1862/DR del 18/06/1997
32	LOMUSCIO Antonio	04/01/1994	Decr. 13/Pers del 24/01/1994 V.S. 534 del 17/03/1994
61	MASSI Franco	04/10/1990	D.P.G.R. 372/Pers del 06/11/1990 C.d.C. 05/12/1990 Reg. 26 fg. 388
75	MOLINARI Lorenzo	05/02/1998	Decr. 1062/DR del 20/03/1998
78	SEGON Piero	06/11/1991	D.P.G.R. 619/Pers del 10/12/1991 C.d.C. 04/02/1992 Reg. 3 fg. 326

Candidati cessati dal servizio, inclusi nella graduatoria degli idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di **funzionario**, per i 2 posti riservati al profilo professionale **funzionario finanziario-contabile-economico**, con decorrenza 01/01/1989.

a) Personale cessato per dimissioni,
ai sensi dell'art. 99 L.R. 53/1981 o dell'art. 41 L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
12	COMELLI Giovanni	03/02/1997	Decr. 86/DR del 15/01/1997 V.S. 691 del 26/03/1997
11	JAKONCIC Antonio	01/04/1997	Decr. 84/DR del 15/01/1997 V.S. 639 del 21/03/1997
13	MARINELLI Giancarlo	01/07/1997	Decr. 1805/DR del 13/06/1997
8	ROMANO Rosetta	01/05/1997	Decr. 769/DR del 20/03/1997 V.S. 998 del 28/04/1997
9	ZOMPICCHIATTI Rosa Anna	01/05/1997	Decr. 767/DR del 20/03/1997 V.S. 1000 del 28/04/1997

b) Personale collocato a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile, ai sensi dell' art. 103, c. 2, L.R. 53/1981.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
16	GIOVANNINI Bruno	01/10/1991	D.P.G.R. 479/Pers del 23/09/1991 C.d.C. 04/11/1991 Reg. 28 fg. 89
14	ROMANELLI Dino	18/06/1992	D.P.G.R. 247/Pers del 18/05/1992 C.d.C. 06/06/1992 Reg. 15 fg. 356

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «B»

Graduatoria idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 36 posti riservati al profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale con decorrenza 1 gennaio 1989 con indicazione delle precedenze ex articolo 22, comma 3, legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

N. ord.	Cognome e nome	Punteggio	Data anz. qual. consigliere
1	Mighetti Gianni	45,55	
2	Tomasin Gabriella	45,09	
3	Marchi Elena	44,47	
4	Spagnul Gianfranco	44,24	
5	De Menech Francesca	43,52	
6	Zinnanti Mauro	43,27	
7	De Rosa Giorgio	42,88	
8	Gregori Chiara	42,82	
9	Crosilla Claudio	42,57	
10	Firmani Chiara	41,86	
11	Perissinot Elisabetta	41,25	
12	Zulian Pierina	40,04	
13	Celegon Marina	39,75	
14	Drufuca Dario	39,70	
15	Nilia Ferruccio	38,50	
16	Avian Enrica	38,25	
17	Drusin Nelly	38,00	
18	Mazzolini Aldo Roberto	37,59	
19	Rigo Rossella	36,68	
20	Stenni Ennio	36,25	
21	Giusa Antonio	36,20	
22	Giacomello Alessandro	35,80	
23	Vuano Patrizia	35,48	
24	Capone Teresa	35,41	
25	Buffon Giacomo	35,31	
26	Baldi Edda	34,89	
27	Valenti Angela	34,80	
28	Valent Maria Teresa	34,74	
29	Brandolin Claudio	34,65	
30	Dorta Donato	34,43	
31	Petrizzo Adriana	34,42	
32	Lomuscio Antonio	34,14	
33	Prezioso Antonio	34,11	
34	Zanier Pierino	33,99	
35	Pecoraro Nello	33,94	
36	Cossi Giorgio	33,74	
37	Feleppa Alessandro	33,57	
38	Valent Fiorenzo	33,52	
39	Cossetti Giovanni	33,29	
40	Villotta Michelina	33,04	
41	Lopez Adriana	32,89	
42	Robino Alessandro	32,77	
43	Vascotto Neri	32,58	
44	Sarrocchi Eugenio	32,25	
45	Gratton Severino Alcide	32,14	
46	Montali Milena	32,03	
47	Nonis Vivetta	31,85	
48	Berlasso Lauletta	31,84	
49	Buttazoni Tarcisio	31,61	
50	D'Agostini Anna Teresa	31,56	
51	Candolini Erino	31,50	
52	Pucci Maria Pia	31,34	
53	Penolazzi Massimo	30,92	
54	Cechet Loris	30,87	
55	Lopreiato Pietro	30,79	
56	Tassan Solet Claudia	30,72	
57	Menia Pietro	30,61	
58	Zanelli Marisa	30,51	
59	Gentile Roberto	30,35	
60	Tassile Renata	30,34	
61	Massi Franco	30,33	
62	Scremin Paolo	30,23	
63	Giacomini Luigi	30,14	
64	Corvaja Sabina	30,09	
65	Alessi Ada	29,92	
66	Fulizio Edda	29,80	06/07/83
67	Furlan Leone	29,80	01/01/84
68	Lodolo Giannino	29,75	
69	Castellani Graziella	29,72	
70	Colautti Rosalia	29,61	
71	Zorzetti Giovanni	29,45	
72	Uliana Vittorio	29,31	

73	Paccagnella Morena Emanuela	29,28
74	Petris Dario	28,59
75	Molinari Lorenzo	27,36
76	Degrassi Biancalaura	26,39
77	Troiano Rosa Maria	25,26
78	Segon Piero	21,26

Graduatoria idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per 1 posto riservato al profilo professionale funzionario programmatico-statistico con decorrenza 1 gennaio 1989 con indicazione delle precedenze ex articolo 22, comma 3, legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

N. ord.	Cognome e nome	Punteggio	Data anz. qual. consigliere
1	Cimarosti Romano	41,35	
2	Reperger Beatriz Elizabeth	40,13	

Graduatoria idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 2 posti riservati al profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico con decorrenza 1 gennaio 1989 con indicazione delle precedenze ex articolo 22, comma 3, legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

N. ord.	Cognome e nome	Punteggio	Data anz. qual. consigliere
1	Chiarelli Lucio	43,96	
2	Redi Giulio	43,00	
3	Macovaz Gisella	41,33	
4	Degano Daniela	39,92	
5	Di Martino Nicolino	35,50	
6	Gusetti Germano	34,48	
7	Rinaldi Adriana	34,20	
8	Romano Rosetta	33,62	
9	Zompicchiatti Rosa Anna	32,87	
10	Domanini Dario	32,59	
11	Jakoncic Antonio	32,05	
12	Comelli Giovanni	31,71	

13	Marinelli Giancarlo	31,14
14	Romanelli Dino	30,45
15	Colaiani Romano	30,03
16	Giovannini Bruno	28,29

Graduatoria idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 2 posti riservati al profilo professionale funzionario agronomo con decorrenza 1 gennaio 1989 con indicazione delle precedenze ex articolo 22, comma 3, legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

N. ord.	Cognome e nome	Punteggio	Data anz. qual. consigliere
1	Scaringella Silverio	40,98	

Graduatoria idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 3 posti riservati al profilo professionale funzionario geologo con decorrenza 1 gennaio 1989 con indicazione delle precedenze ex articolo 22, comma 3, legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

N. ord.	Cognome e nome	Punteggio	Data anz. qual. consigliere
1	Lizzi Giorgio	42,32	
2	Baldini Daria	36,80	

Graduatoria idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 3 posti riservati al profilo professionale funzionario ingegnere con decorrenza 1 gennaio 1989 con indicazione delle precedenze ex articolo 22, comma 3, legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

N. ord.	Cognome e nome	Punteggio	Data anz. qual. consigliere
1	Del Piccolo Albino	46,21	
2	Manià Tiziana	44,25	
3	Zambet Roberto	42,23	
4	Driussi Renato	40,97	

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «C»

Vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per 36 posti riservati al profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale con decorrenza 1 gennaio 1989.

N. ord.	Cognome e nome
1	Mighetti Gianni
2	Tomasin Gabriella
3	Marchi Elena
4	Spagnul Gianfranco
5	De Menech Francesca
6	Zinnanti Mauro
7	De Rosa Giorgio
8	Gregori Chiara
9	Crosilla Claudio
10	Firmani Chiara
11	Perissinot Elisabetta
12	Zulian Pierina
13	Celegon Marina
14	Drufuca Dario
15	Nilia Ferruccio
16	Avian Enrica
17	Drusin Nelly
18	Mazzolini Aldo Roberto
19	Rigo Rossella
20	Stenni Ennio
21	Giusa Antonio
22	Giacomello Alessandro
23	Vuano Patrizia
24	Capone Teresa
25	Buffon Giacomo
26	Baldi Edda
27	Valenti Angela
28	Valent Maria Teresa
29	Brandolin Claudio
30	Dorta Donato
31	Petrizzo Adriana
32	Lomuscio Antonio
33	Prezioso Antonio

34 Zanier Pierino
 35 Pecoraro Nello
 36 Cossi Giorgio

Vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per 1 posto riservato al profilo professionale funzionario programmatico-statistico con decorrenza 1 gennaio 1989.

N. ord.	Cognome e nome
1	Cimarosti Romano

Vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per 2 posti riservati al profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico con decorrenza 1 gennaio 1989.

N. ord.	Cognome e nome
1	Chiarelli Lucio
2	Redi Giulio

Vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per 2 posti riservati al profilo professionale funzionario agronomo con decorrenza 1 gennaio 1989.

N. ord.	Cognome e nome
1	Scaringella Silverio

Vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per 3 posti riservati al profilo professionale funzionario geologo con decorrenza 1 gennaio 1989.

N. ord.	Cognome e nome
1	Lizzi Giorgio
2	Baldini Daria

Vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per 3 posti riservati al profilo professionale funzionario ingegnere con decorrenza 1 gennaio 1989.

N. ord.	Cognome e nome
1	Del Piccolo Albino
2	Manià Tiziana
3	Zambet Roberto

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Azzano Decimo. Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazioni consiliari n. 32 del 6 aprile 2000 e n. 33 del 10 aprile 2000 il Comune di Azzano Decimo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale modificata:

- dal decreto n. 20176/2000 del 14 febbraio 2000 del CO.RE.CO, che ha determinato di annullare alcuni punti di variante;
- dal parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate;

ed ha preso atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Caneva. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 del 29 febbraio 2000 il Comune di Caneva ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi,

per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palmanova. Avviso di adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 29 marzo 2000 il Comune di Palmanova ha adottato la variante n. 32 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 32 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pinzano al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 15 del 15 marzo 2000 il Comune di Pinzano al Tagliamento ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'area residenziale denominata «Ex Pischiutta».

Con deliberazione consiliare n. 16 del 21 marzo

2000, il Comune di Rive d'Arcano ha respinto l'osservazione/opposizione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo all'area residenziale denominata «Ex Pischiutta» ed ha approvato il piano medesimo ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona «D2» industriale e artigianale di Rodeano Alto.

Con deliberazione consiliare n. 17 del 21 marzo 2000, il Comune di Rive d'Arcano ha respinto l'osservazione/opposizione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona «D2» industriale artigianale di Rodeano Alto ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sutrio. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al «demanio sciabile dello Zoncolan».

Con deliberazione consiliare n. 5 del 28 febbraio 2000, il Comune di Sutrio ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Comitato tecnico regionale in ordine al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al «demanio sciabile dello Zoncolan» ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 85 dell'11 aprile 2000)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 marzo 2000.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine ad includere sa-

nitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

VISTO il decreto ministeriale del 2 febbraio 1998 con il quale l'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico;

VISTO il decreto ministeriale 13 settembre 1999 con il quale il dott. Livi Ugolino con qualifica di dirigente medico di primo livello è stato incluso nell'équipe di sanitari autorizzati alle precitate attività;

VISTA l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine in data 29 ottobre 1999, intesa ad ottenere la rettifica della qualifica del dott. Livi Ugolino e l'autorizzazione all'inclusione di ulteriori due sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale 2 febbraio 1998;

CONSIDERATO che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

VISTA la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

VISTA la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme, sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

VISTA l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per trapianti;

VISTA l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

RITENUTO, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla preci-

tata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Friuli-Venezia Giulia adotterà ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta

Art. 1

L'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine è autorizzata ad includere, nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998, i seguenti sanitari:

- Tursi dott. Vincenzo, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiocirurgia dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;
- Gelsomino dott. Sandro, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiocirurgia dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 2

La qualifica del sanitario Livi dott. Ugolino, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1999 viene rettificata in: dirigente medico di secondo livello presso unità operativa di cardiocirurgia, dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 3

Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2000

IL DIRIGENTE GENERALE: D'ARI

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Decreto del Presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego 27 gennaio 2000 di nomina della Commissione bilaterale per il programma dell'Agenzia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2000. Errata corrige.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2000, nella pubblicazione di cui all'oggetto a pag. 3575, seconda colonna ed a pagina 3576, prima colonna, dopo il nominativo del sig. Paolo Liva in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL, va aggiunto il nominativo del dott. Mario D'Olif in rappresentanza della Confindustria - Federazione dell'Industria del Friuli-Venezia Giulia, omissis per un errore materiale nella composizione del testo.

Decreto del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego 14 aprile 2000, n. 74. Rideterminazione degli importi dei contributi di cui agli articoli 7, 8, 12 e 14, Capo III, della legge regionale 1/1998, riferiti, rispettivamente, alle assunzioni, agli inserimenti lavorativi nelle cooperative, ai tirocini formativi e di orientamento e alle azioni positive.

IL DIRETTORE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO il Capo III della succitata legge, e, in particolare, gli articoli 7, 8, 12 e 14, che prevedono interventi contributivi con riferimento, rispettivamente, alle assunzioni, agli inserimenti lavorativi nelle cooperative, ai tirocini formativi e di orientamento e alle azioni positive;

VISTI, in particolare, il comma 4 dell'articolo 7, che fissa il limite massimo di lire cinquanta milioni per unità lavorativa per i contributi relativi alle assunzioni, il comma 2 dell'articolo 8, che determina il limite massimo di lire cinquanta milioni per unità lavorativa per i contributi relativi agli inserimenti lavorativi nelle cooperative, il comma 2 dell'articolo 12 che fissa la misura massima di lire 500.000 per ciascun tirocinante per i contributi, a fronte delle spese sostenute, per la realizzazione di iniziative di tirocinio formativo e di orientamento, il comma 3 dell'articolo 13, che stabilisce in lire venti milioni per posto di lavoro la misura massima del contributo per l'adeguamento del posto di lavoro di soggetti invalidi;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge predetta, ai sensi del quale gli importi individuati dagli articoli sopra elencati sono rideterminati a decorrere dall'anno 2000 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego, sulla base della variazione media accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei due anni precedenti;

VISTA la nota di data 14 febbraio 2000, con la quale l'ISTAT comunica che l'ammontare della variazione

media dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati per l'anno 1998 ammonta a +1,8%, e per l'anno 1999 a +1,6%;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a ride-terminare l'ammontare degli importi dei contributi sopra citati, aumentandoli del 3,4%;

VISTO l'articolo 24, comma 2, della legge precitata, per il quale gli importi aggiornati ai sensi del comma 1 sono arrotondati alle lire 100.000 superiori;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa a decorrere dall'anno 2000:

1. il limite massimo del contributo previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 1/1998 è fissato in lire 51.700.000 per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unità lavorativa;
2. il limite massimo del contributo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 1/1998 è fissato in lire 51.700.000 per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unità lavorativa inserita nella compagine societaria e iscritta nel libro paga;
3. il limite massimo del contributo previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 1/1998 è fissato in lire 600.000 per ciascun tirocinante;
4. il limite massimo del contributo previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 1/1998 per l'adeguamento del posto di lavoro di soggetti invalidi è fissato il lire 20.700.000 per posto di lavoro adeguato.

Trieste, 14 aprile 2000

IL DIRETTORE: dott. Giuseppe Capurso

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'appalto di pubblico servizio di nettezza urbana.

Ente appaltante: Amministrazione comunale, piazza Unità, n. 1 - 34077 Ronchi dei Legionari (Gorizia), telefono 0481/477111 - fax 0481/477231.

Procedura d'aggiudicazione: metodo della licitazione privata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Categoria del servizio e descrizione: categoria n. 16 - CPC 94 - servizio di nettezza urbana.

Data di aggiudicazione dell'appalto: determinazione n. 589 del 21 marzo 2000.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: criterio del prezzo più basso con ammissione di sole offerte comportanti un prezzo inferiore a quello posto a base d'asta.

Numero di offerte ricevute: due.

Nome ed indirizzo del prestatore di servizi: SAGER S.r.l. - via Roma - 33048 S. Giovanni al Natisone (Udine).

Prezzo pagato: lire 5.455.225.857 più I.V.A.

Data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 27 agosto 1999.

Data di invio dell'avviso di aggiudicazione: 18 aprile 2000.

Ronchi dei Legionari, 18 aprile 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Nicolò D'Avola

COMUNE DI BERTIOLO

(Udine)

Statuto comunale.

Sommario

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Principi fondamentali.
- Art. 2 Autonomia del Comune.
- Art. 3 Sede, territorio e stemma.
- Art. 4 Funzioni.

TITOLO II

LINGUA FRIULANA

- Art. 5 Uso della lingua friulana.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

- Art. 6 Organi.
- Art. 7 Consiglio comunale.
- Art. 8 Commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti.
- Art. 9 Commissioni di indagine e attività ispettive.
- Art. 10 Consulta e gruppi di lavoro.
- Art. 11 Pari opportunità.

Art. 12 Giunta comunale.

Art. 13 Il Sindaco.

Art. 14 Indirizzi generali di governo.

Art. 15 Dimissioni, decadenza.

Art. 16 Vice-Sindaco.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 17 Segretario comunale.

Art. 18 Organizzazione strutturale e funzionale.

Art. 19 Personale.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 20 Servizi pubblici locali.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Art. 21 Convenzioni.

Art. 22 Consorzi.

Art. 23 Accordi di programma.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 24 Portavoce comunale.

Art. 25 Partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 26 Diritto di accesso e di informazione.

Art. 27 Valorizzazione delle forme associative.

Art. 28 Valorizzazione dell'associazionismo economico.

Art. 29 Consultazione popolare.

Art. 30 Istanze, petizioni e proposte.

TITOLO VIII

GESTIONE ECONOMICA

Art. 31 Finanza locale.

Art. 32 Bilancio e programmazione finanziaria.

Art. 33 Risultati di gestione.

TITOLO IX

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 34 Revisione economico finanziaria.

Art. 35 Funzioni e responsabilità dei revisori.

Art. 36 Forme di controllo economico interno della gestione.

Art. 37 Controllo di gestione.

TITOLO X

BENI COMUNALI

Art. 38 Beni comunali.

Art. 39 Beni demaniali.

Art. 40 Beni patrimoniali.

Art. 41 Inventario.

TITOLO XI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 42 Ordinanze ordinarie.

Art. 43 Ordinanze straordinarie.

Art. 44 Regolamenti.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 Modifiche dello Statuto.

Art. 46 Entrata in vigore dello Statuto.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Bertiole è costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e il bene comune, ne promuove lo sviluppo economico, culturale, sociale e civile, favorendo le pari opportunità e prefiggendosi l'innalzamento della qualità della vita dei suoi membri, contemperando nella propria azione la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella sua complessità.

2. Nello stesso tempo è parte integrante della comunità europea e della comunità mondiale e concorre alla promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.

3. Il Comune riconosce le libere forme associative della popolazione. Persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle espressioni religiose, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte

dei cittadini, nonchè l'accesso alle strutture da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

Articolo 2

(Autonomia del Comune)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Articolo 3

(Sede, territorio e stemma)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.

2. Il territorio del Comune comprende le comunità del capoluogo Bertiolo - Pozzecco - Virco e Sterpo.

3. Il Comune ha lo stemma concesso con Reale Decreto in data 7 maggio 1942 e allegato in copia al presente Statuto.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Articolo 4

(Funzioni)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e gestione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate può attuare forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti, pubblici o privati, improntando la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Altre funzioni o deleghe non espressamente attribuite al Comune dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e precedenti e che comportino aggravii finanziari possono essere espletate a condizioni che l'ente delegante provveda al loro finanziamento.

TITOLO II LINGUA FRIULANA

Articolo 5

(Uso della lingua friulana)

1. Il Comune riconosce e valorizza la lingua friulana come portato storico della comunità locale, sostenendo l'attività delle Associazioni culturali che curano la promozione e lo studio della lingua friulana nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 6

(Organi)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Articolo 7

(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; esercita le potestà e adotta i provvedimenti conferitegli dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.

2. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

3. La situazione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge.

4. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.

5. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato da apposito Regolamento.

6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche fatti salvi i casi previsti dal Regolamento.

7. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

8. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il Consiglio comunale a maggioranza dei

Consiglieri assegnati, indipendentemente dalla segnalazione di chi vi abbia interesse, si pronuncia per l'accoglimento delle giustificazioni o per la decadenza del Consigliere interessato.

9. Copia della deliberazione è notificata, entro 10 giorni dalla pronuncia, all'interessato.

Articolo 8

(Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità. Nella composizione della commissione dovrà essere assicurata la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale.

2. La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto.

Articolo 9

(Commissioni di indagine e attività ispettive)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, attribuendo la Presidenza ad un Consigliere di minoranza, ove esistano una o più minoranze in seno al Consiglio comunale stesso.

2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

4. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento.

Articolo 10

(Consulta e gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio comunale può costituire consulte di settore a carattere permanente e gruppi di lavoro tematici.

2. Le Consulte, oltre ad esaminare ed esprimere pareri, svolgono attività propositiva circa il settore loro demandato.

3. I gruppi di lavoro tematici hanno il compito di esaminare ed esprimere pareri consultivi su problemi di specifico interesse, nonché svolgere attività propositiva sugli stessi.

4. Gli organismi di cui ai commi precedenti sono composti da cittadini iscritti di norma nelle liste elettorali del Comune e da esperti del settore; apposito regolamento ne determina la composizione ed il funzionamento.

Articolo 11

(Pari opportunità)

1. Il Comune promuove attività e iniziative volte ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna nella gestione dell'Amministrazione comunale. In particolare, di norma, negli organi collegiali con più di tre componenti dovrà essere prevista la presenza di entrambe i sessi.

2. La previsione di cui al comma precedente è preceettiva salvo eventuali situazioni eccezionali espressamente indicate e motivate, tali da giustificare una deroga.

Articolo 12

(Giunta comunale)

1. La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune; realizza il programma di governo approvato dal Consiglio; adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio; svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei servizi.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di 2 Assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Il Sindaco può nominare Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in pos-

sesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Non possono essere nominati Assessore gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

6. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto al voto. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

7. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonchè di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

8. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

9. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

10. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. Chi convoca la Giunta stabilisce l'ordine del giorno.

11. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche; le deliberazioni di Giunta debbono essere pubblicizzate in modo da assicurarne la più ampia e effettiva conoscenza da parte della comunità locale.

12. L'elenco dei provvedimenti adottati deve essere comunicato ai capigruppo e posto a disposizione dei singoli Consiglieri, i quali possono richiedere, e in tal caso debbono avere tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori di Giunta.

13. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; essa delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Gli Assessori possono essere preposti ai servizi comunali individuati per settori omogenei, per delega del Sindaco.

Articolo 13

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e secondo le disposizioni dettate dalla legge, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è membro del Consiglio comunale.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

3. Svolge inoltre i seguenti compiti:

- concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;
- coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- adotta, nei casi previsti dalla legge, i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal Regolamento ad altre figure;
- sovrintende il servizio di Polizia municipale;
- adotta le ordinanze di sua competenza;
- acquisisce direttamente presso tutti i servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
- delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori o a Consiglieri;
- delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad assessori, al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi;
- riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- ha la rappresentanza generale del Comune;
- nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- nomina i responsabili dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- promuove la conclusione di accordi di programma;
- rilascia le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie.

4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai compiti attribuiti dalla legge.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 14

(Indirizzi generali di governo)

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 77/1995.

Articolo 15

(Dimissioni, decadenza)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede

il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Articolo 16

(Vice Sindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco.

2. Questi sostituirà il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Vice Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco sino alle elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano in età.

5. Nel caso di assenza di tutti gli Assessori le funzioni sostitutive sono esercitate dal Consigliere più anziano di età, appartenente al Gruppo di maggioranza.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 17

(Segretario comunale)

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, questi è funzionario pubblico ed il suo «status» giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale, sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51bis della legge 142/1990, inserito dall'articolo 6, comma 19, della legge 127/1997.

5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli

organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
- c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 51bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, un'indennità di direzione stabilita dalla contrattazione collettiva di comparto.

7. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche previste quelle di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge n. 142/1990, come sostituito dall'articolo 6, comma 2 della legge n. 127/1997.

Articolo 18

(Organizzazione strutturale e funzionale)

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- e) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Articolo 19

(Personale)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento

delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi - dotazione organica - norme di accesso disciplina in particolare:

- a) la struttura organizzativa;
- b) la gestione delle risorse umane;
- c) modalità per l'accesso agli impieghi;
- d) la mobilità;
- e) le collaborazioni esterne.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 20

(Servizi pubblici locali)

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione dei beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione comunale o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito Regolamento.

5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

6. Nel caso in cui lo Stato, la Regione, la Provincia od altri Enti pubblici si avvalgano degli uffici e del personale comunale per l'esercizio di loro funzioni, deve essere determinato e rimborsato al Comune il costo del servizio.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE

Articolo 21 (*Convenzioni*)

1. Al fine della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune può sviluppare rapporti associativi attraverso la stipulazione di convenzioni e costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia. Tali obiettivi possono essere perseguiti anche attraverso contratti e istituzione di strutture per attività di comune interesse, oltre che con altri Comuni e Provincia, anche con Regione, Stato e altri enti pubblici o privati.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Articolo 22 (*Consorzi*)

1. I Consorzi possono essere istituiti per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di uno o più Comuni o della Provincia.

2. Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3. La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello Statuto e di una convenzione nonché, attraverso la trasmissione agli Enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Articolo 23

(*Accordi di programma*)

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VII LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 24 (*Portavoce comunale*)

1. Ai fini di garantire al cittadino una migliore conoscenza delle modalità di formazione delle decisioni e dei loro contenuti si determina nella figura del Sindaco o di altra persona, da lui delegata, il portavoce che comunica periodicamente, mediante conferenza stampa, o bollettino Ufficiale le informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

Articolo 25 (*Partecipazione al procedimento amministrativo*)

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Articolo 26 (*Diritto di accesso e di informazione*)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantita ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento Comunale.

Articolo 27 (*Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione*)

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti rappresentati da persone operanti sul proprio territorio, anche su

base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Comune può affidare ad Associazioni e a Comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i fondi necessari. Il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

Articolo 28

(Valorizzazione dell'associazionismo economico)

1. Il Comune valorizza le autonome forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune potrà accordare la propria preferenza alla concessione, quando sia possibile, a Cooperative, Associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

3. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali.

Articolo 29

(Consultazione della popolazione)

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimen-

to nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile per raggiungere gli interlocutori.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 30

(Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminarle ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

3. Il Sindaco, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

4. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni. Nel caso di conclusione negativa dell'istruttoria viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi.

TITOLO VIII

GESTIONE ECONOMICA

Articolo 31

(Finanza locale)

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ade-

guandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizioni e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Articolo 32

(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle disposizioni previste dal Regolamento comunale di contabilità.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella redazione e predisposizione dello stesso, vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Articolo 33

(Risultati di gestione)

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o

intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO IX

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 34

(Revisione economico finanziaria)

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta il revisore del conto.

2. Il revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

3. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza o impossibilità a svolgere il mandato. La rielezione è consentita per una sola volta.

Articolo 35

(Funzioni e responsabilità del revisore)

1. Il revisore, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. Per quanto riguarda i doveri di cui al comma precedente, i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del

revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 quinquies del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80.

Articolo 36

(Forme di controllo economico interno della gestione)

1. Il normale strumento di indagine utilizzabile dal revisore è dato e consiste nell'indagine a campione.
2. La rilevazione contabile dei costi prevede:
 - la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli servizi al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
 - la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

Articolo 37

(Controllo di gestione)

1. È istituito con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità comunale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il controllo di gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Tali processi hanno per fine ultimo quello di consentire il conseguimento degli scopi mediante una corretta allocazione delle risorse per determinare un miglioramento dei servizi, per aumentare la quantità degli stessi, o per attuare un processo amministrativo portatore di maggiore economicità gestionale.

TITOLO X BENI COMUNALI

Articolo 38

(Beni comunali)

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Articolo 39

(Beni demaniali)

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune individuati come tali dalla legge.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, i cimiteri.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. Alla classificazione, è competente il Consiglio comunale.

Articolo 40

(Beni patrimoniali)

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Articolo 41

(Inventario)

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia e dal Regolamento di contabilità comunale.
3. L'economo comunale è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi,

nonchè le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

TITOLO XI FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 42 (Ordinanze ordinarie)

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo, con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

Articolo 43 (Ordinanze straordinarie)

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

2. Il provvedimento dev'essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui intende ovviare.

3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

4. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore il quale riscuote la somma ivi indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Articolo 44 (Regolamenti)

1. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il Regolamento, dopo la sua adozione, resterà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale e, una volta divenuto esecutivo, nelle forme previste dalla legge, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua ripubblicazione. Della sua ripubblicazione oltre che all'Albo pretorio, dovrà essere data notizia, anche in luoghi consueti mediante apposito manifesto.

TITOLO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 (Modifiche dello Statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 46 (Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

(Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 27 ottobre 1997. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 21 gennaio 1998. Aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 29 dicembre 1999. Rettificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28 febbraio 2000 ravvisata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 3 aprile 2000 al n. 23546 di prot. e n. 1683 di rep. C.C.C.)

FORGARIA NEL FRIULI (Udine)

Statuto comunale.

PREAMBOLO

Il Comune di Forgaria nel Friuli è Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo e la partecipazione.

Il Comune di Forgaria nel Friuli è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.

Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Il Comune fa parte integrante della Val d'Arzino intesa quale territorio, popolazione, cultura, tradizioni e costumi.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Forgaria nel Friuli è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Forgaria nel Friuli nei rapporti con lo Stato, con la Regione Friuli-Venezia Giulia, con la provincia di Udine, e con gli altri enti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4. Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali e della loro libertà di aggregazione nelle forme e nei tempi ritenuti più opportuni.

5. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

6. Ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

7. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Forgaria nel Friuli ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, dei gruppi, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa ed al proprio sviluppo.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
- c) difesa, tutela, recupero e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali in sintonia e continuità con le ragioni che hanno portato le Comunità di Forgaria nel Friuli e della Val d'Arzino ad agire unitariamente a difesa delle peculiarità del proprio territorio;
- d) il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, di tradizioni locali, ispirandosi ai valori fondamentali della cultura friulana;
- e) tutela attiva della persona e della famiglia improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- f) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione tra i giovani e le diverse generazioni;
- h) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dei servizi e della produzione di beni, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 29,73 kmq, è costituito dalla popolazione appartenente alle Comunità di: Forgaria capoluogo, Cornino, Flagogna, San Rocco e della località di Monte Prat oltre che al territorio di pertinenza, confina con i Comuni di Trasaghis, Majano, San Daniele, Ragogna, Pinzano e Vito d'Asio.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via/piazza Tre Martiri, n. 4.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Forgaria nel Friuli.

2. Lo stemma del Comune è come descritto dal D.P.R. 19 dicembre 1964.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e può promuovere la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi.

Articolo 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune persegue l'associazione e la cooperazione con i comuni vicini, in particolare con i Comuni appartenenti Comunità montana, alla Comunità collinare ed alla Val d'Arzino, mediante le idonee formule organizzative.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco, lo coadiuva nella gestione amministrativa del comune e svolge attività

propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, degli uffici e della Comunità.

Articolo 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo, limitatamente all'arco temporale del proprio mandato, ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

5. In detto Regolamento viene anche disciplinato l'uso della lingua friulana nelle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari in conformità alle previsioni di legge.

6. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e

l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di norme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionali;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare e documentati in una proposta di deliberazione.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da idonea documentazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma recedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.

8. La relativa documentazione è depositata presso l'ufficio di segreteria per la libera consultazione da parte dei Consiglieri comunali almeno due giorni feriali, compreso il giorno della seduta, prima della data di convocazione.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Articolo 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco e dalla Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 12

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, e di studio. Dette commissioni sono composte da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e, per le commissioni di controllo e garanzia, qualora istituite, la presidenza spetta all'opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliare sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichia-

rati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Articolo 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I Consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno del Municipio e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Articolo 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giun-

ta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 Consiglieri.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio di segreteria del Comune.

Articolo 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare, a scopo organizzativo interno, le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed

è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. In particolare il Sindaco:

- a) traduce le decisioni del Consiglio e della Giunta, ove necessario, in atti di indirizzo nell'ambito del proprio potere di sovrintendenza e di controllo della loro attuazione, coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge n. 142/1990, e successive modifiche e integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 142/1990;
- e) nomina il Segretario comunale;
- f) nomina, sentita la Giunta comunale, il direttore generale determinando la relativa indennità e ne dispone la revoca;
- g) nomina, sentita la Giunta comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e ne determina la relativa indennità;
- h) rilascia i provvedimenti in materia edilizia.

Articolo 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco tra i Consiglieri comunali, è l'Assessore che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 21

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione composta dai capigruppo e da un Dirigente del Servizio regionale per le autonomie locali in funzione di Presidente.

3. La commissione nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'impedimento relaziona al Consiglio sulle ragioni dello stesso.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione suddetta.

Articolo 22

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi

da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

Articolo 23

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; tenuto conto del precedente articolo 20, possono tuttavia essere nominati, nel numero massimo di due, anche tra persone esterne al Consiglio, purché dotate dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 24

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, aventi rilevanza interna e finalità consultive, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

3. Il Sindaco può revocare le nomine di cui al comma 1 dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Per la sostituzione degli Assessori dovrà provvedere, in ogni caso, nei 15 giorni successivi dall'evento.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

6. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 25

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 26

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi e le loro varianti;
- c) elabora i programmi e le linee di indirizzo quali proposte per la competenza consiliare;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i componenti delle commissioni, ovviamente attribuendo la presidenza in base all'articolo 51, comma 3 della legge n. 142/1990;
- g) propone al Consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

k) determina i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività ai fini del controllo interno;

l) approva il Piano delle risorse e obiettivi su proposta del direttore generale;

m) conferisce gli incarichi professionali fiduciari;

n) informa preventivamente il Consiglio comunale, in relazione alle forme associative approvate, sulle modalità attuative del conseguente trasferimento di funzioni comunali.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 27

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'attività delle Consulte frazionali e l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Articolo 28

Consulte frazionali

1. Ai sensi del precedente articolo vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:

- a) la rappresentanza dovrà essere unitaria;
- b) i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 25% degli aventi diritto al voto, nelle rispettive frazioni;
- c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque per frazione.

2. Con Regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori delle consulte.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Articolo 29

Associazione

1. Il Comune riconosce e favorisce le forme di associazionismo sul proprio territorio.

2. A tal fine, l'Amministrazione comunale, su apposita istanza, registra i gruppi e le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

4. Le associazioni ed i gruppi registrati devono presentare annualmente il loro programma di attività.

Articolo 30

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Articolo 31

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito e patrocinare le loro iniziative.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 32

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale dei singoli e delle famiglie in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale della collettività.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Articolo 33

Petizioni

1. Chiunque, residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta delle adesioni può rivolgersi ai residenti maggiorenni e può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Articolo 34

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- Statuto comunale;
- Regolamento del Consiglio comunale;
- Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- tributi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi

competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5. Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 34 bis

Consultazioni frazionali

1. Per le consultazioni riguardanti una sola frazione, il Sindaco convocherà la Consulta frazionale con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi, tramite il messo comunale.

Articolo 35

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 36

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo pretorio.

3. L'affissione viene curata dal messo che certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere consegnati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Articolo 37

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dall'interrogazione.

TITOLO III

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 38

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, la Comunità collinare e la Comunità montana e con la Provincia.

Articolo 39

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 40

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando sia opportuno in relazione alla dimostrata economicità di tale gestione date le sue modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali.

Articolo 41

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza ed approvato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche.

3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve

essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Articolo 42

Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 43

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d'ufficio.

Articolo 44

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce l'assetto per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.

2. I Regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente Statuto.

3. Al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

5. Il Comune applica gli accordi di comparto unico regionale e locale approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 45

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi di comparto unico regionale e locale, svolgono la propria attività al servizio e interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 46

Direttore generale

1. Il Comune, per la cura e l'ottimizzazione della

propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.

2. Il Sindaco, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentita la giunta, conferisce le relative funzioni al Segretario comunale ex articolo 51bis, comma 4, della legge n. 142/1990.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca, sentita la Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Articolo 47

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e coordina i responsabili dei servizi e degli uffici, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione;
- c) collabora, ovvero partecipa al Nucleo di valutazione;
- d) gestisce il personale apicale e i processi di mobilità interna;
- e) cura l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- f) adotta gli atti di competenza dei responsabili di servizi inadempienti, previa diffida e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano o temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- g) propone il piano di assegnazione delle risorse da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- h) adotta le misure volte a favorire l'interconnessione

sia tra uffici della stessa amministrazione, sia con amministrazioni diverse.

Articolo 48

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati nelle figure apicali delle aree dell'attività amministrativa indicate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale attraverso il segretario comunale, o il direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Articolo 49

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 127/1997.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 50

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 51

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Articolo 52

Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Articolo 53

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono

tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio imputabili a dolo o colpa grave.

Articolo 54

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 55

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 56

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 57

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 58

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Articolo 59

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 60

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 61

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;

- c) detto termine deve costituire un vincolo per la disciplina conseguente del regolamento di contabilità;
- d) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- e) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
- f) i rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 62

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti locali.

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 seduta del 18 dicembre 1999 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 15 febbraio 2000 ravvisata priva di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. di Udine nella seduta del 21 febbraio 2000 con n. 899 di registro e n. 21931 di protocollo.

Publicato all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dall'8 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 265/1999.)

COMUNE DI GONARS

(Udine)

Avviso di deposito del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P) variante n. 3. - P.R.P.C. di iniziativa pubblica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESO che con delibera consiliare n. 21 del 7 aprile 2000, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 3 al P.R.P.C. denominato «Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.)» di iniziativa pubblica;

VISTI gli articoli 45 e 48 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

AVVERTE

che la variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Piano per gli insediamenti produttivi

(P.I.P.)» adottata con la deliberazione consiliare n. 21 del 7 aprile 2000, è depositata assieme alla delibera suddetta presso la Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per la durata di trenta giorni effettivi di apertura dell'ufficio stesso a partire dal giorno 15 maggio 2000 e quindi fino al 23 giugno 2000 compreso.

Entro tale periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Gonars, 19 aprile 2000

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
p.i. Carlo Tondon

COMUNE DI PRECENICCO
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. denominato «Ristorante al Fiume Stella – località Isolino».

IL TECNICO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rende noto che, presso la Segreteria comunale, è depositato per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi dal 2 maggio 2000 il Piano regolatore particolareggiato comunale «Ristorante al Fiume Stella - località Isolino» adottato con la delibera del Consiglio comunale n. 2 del 4 aprile 2000.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Precenico, 2 maggio 2000

IL TECNICO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Mario Comisso

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della

Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il servizio del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1° piano, via Colugna, n. 50, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria C).

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.

Udine, 14 aprile 2000

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di 1° livello di psichiatria (area medica e delle specialità mediche).

Con deliberazione del Direttore generale n. 259 del 14 aprile 2000 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di 1° livello di psichiatria (area medica e delle specialità mediche), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, viene di seguito riportata:

- 1) Beni dott.ssa Maria Cristina
nata il 23 aprile 1966 con punti 82,150/100
- 2) Bodart dott.ssa Judith
nata il 19 settembre 1966 con punti 80,200/100
- 3) Carmignani dott.ssa Michela
nata il 6 febbraio 1969 con punti 79,600/100
- 4) Ferrara dott. Domenico
nato il 4 luglio 1963 con punti 77,600/100
- 5) Bin dott. Franco
nato il 3 settembre 1963 con punti 77,000/100
- 6) Pollice dott. Rocco
nato il 19 maggio 1969 con punti 75,200/100
- 7) Alterio dott.ssa Maria Rita
nata il 6 giugno 1960 con punti 73,200/100
- 8) Peressutti dott. Paolo
nato il 25 maggio 1965 con punti 72,900/100

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

COMUNE DI TRIESTE

Avviso relativo al concorso pubblico di «Direttore di servizio» da assegnare al servizio sistemi informativi - area servizi centrali programmazioni e statistica - qualifica dirigenziale. Integrazione al bando e riapertura dei termini di scadenza.

Si informa che con deliberazione giunta n. 283 del 13 aprile 2000 si è provveduto a integrare il bando di concorso, pubblicato in data 31 marzo 2000, inserendo tra le materie della prova orale le «tecniche di management», precedentemente omesse per mero errore materiale.

Al fine di consentire un'adeguata informazione ai candidati interessati, con lo stesso provvedimento, è stato stabilito che il nuovo termine per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie «Concorsi ed esami», di un avviso riguardante l'integrazione del bando.

Detto avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 28 aprile 2000; il nuovo termine di scadenza è fissato alla data del 29 maggio 2000.

Sono valide le domande presentate entro il precedente termine di scadenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
(firma illeggibile)
